



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". (A.C. 2790)  
Repertorio atti n. 154/e del 3 dicembre 2020

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 dicembre 2020:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che questa Conferenza esprima obbligatoriamente parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati e sul Documento di programmazione economico-finanziaria;

**VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il quale ha stabilito, tra l'altro, che ogni riferimento alla legge finanziaria annuale deve intendersi riferito alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della citata legge n. 196/2009;

**VISTO** l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 4 agosto 2016, n.163 recante: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" con il quale sono stati modificati gli articoli 18 e 21 della citata legge n. 196 del 2009, stabilendo la struttura e i contenuti del disegno di legge di bilancio di previsione e introducendo un unico disegno di legge che unifica in un solo provvedimento sia la legge di stabilità che quella di bilancio;

**VISTA** la nota n. 0011762 del 19 novembre 2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire il disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 ottobre 2020 e, in esame definitivo, nella seduta del 16 novembre 2020, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata;

**CONSIDERATO** che detto provvedimento, con nota n. 0019072 del 23 novembre 2020, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole con le raccomandazioni contenute nel documento che è stato consegnato (All.A);



6



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che è stato consegnato (All.B), evidenziando, in particolare, quelli relativi alla proroga del Fondo di garanzia dei debiti commerciali e l'adeguamento dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che è stato consegnato (All.C), segnalando, in particolare, alcuni temi quali: le assunzioni di personale per la progettazione e della gestione delle stazioni uniche appaltanti e della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il rafforzamento delle strutture appaltanti, la soppressione della struttura di progettazione centrale in capo all'Agenzia del Demanio, la necessità di una modifica dei criteri di definizione dei fabbisogni standard con l'introduzione della verifica della spesa in conto capitale insieme alla spesa corrente;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto delle osservazioni e delle proposte presentate, assicurandone la valutazione;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 novembre 2020, trasmesso, con nota n. 0011762 del 19 novembre 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e dei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande



Il Presidente  
On. Francesco Boccia

3 12. 2020  
MINISTRI - PRESIDENZA  
DELLA GIUSTIZIA



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/215/CU3/ C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETT. A), N. 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 " (A.C. 2790)**

***Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata***

Anche quest'anno, grazie alla leale collaborazione fra Stato e Regioni, si sono potuti concludere due Accordi in Conferenza Stato – Regioni il 5 novembre scorso, preventivi all'approvazione in Consiglio dei Ministri della manovra di bilancio 2021.

Gli Accordi hanno cercato di dare alcune risposte alle richieste regionali mentre per alcune tematiche si è preso atto delle criticità che dovranno necessariamente essere affrontate durante l'iter parlamentare della "manovra 2021". Soprattutto occorre evidenziare che l'evoluzione negativa e repentina della pandemia da COVID- 19 e le ripercussioni economiche delle conseguenti misure restrittive adottate, hanno cambiato anche il quadro economico in cui erano stati stretti gli Accordi fra Stato – Regioni il 5 novembre determinando la necessità di intervenire sul punto degli equilibri di bilancio.

Le principali proposte delle Regioni e delle Province autonome per la «manovra 2021» sono state presentate nell'audizione al Parlamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 23 novembre scorso e sono riconducibili alle seguenti tematiche:

1. Investimenti;
2. Equilibri di bilancio: minori entrate; il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome del Servizio sanitario Nazionale a decorrere dal 2023; criticità contabilizzazione Fondo Anticipazione Liquidità; tema della ristrutturazione del debito delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (questione contratti swap);
3. Fabbisogno sanitario nazionale;
4. Indennizzi emotrasfusi;
5. Trasporto pubblico locale;
6. Criticità nei bilanci di tutte le società partecipate totalmente da amministrazioni pubbliche coinvolte nell'emergenza COVID – 19;
7. Chiusura rendicontazione «Tavolo Protezione civile».

## 1. Investimenti

Le Regioni e le Province autonome già con gli Accordi propedeutici alle manovre 2019 e 2020 (Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019) hanno intrapreso la via della riqualificazione della spesa corrente a favore dell'incremento degli investimenti con conseguente contributo positivo alla crescita del PIL a invarianza dell'obiettivo di finanza pubblica già definito.


Il ddl Bilancio 2021 presenta una prima risposta per quanto riguarda le risorse per **investimenti sul territorio** per 1 mld dal 2022 al 2024 (cui almeno 70% ai comuni); l'istituzione di un **fondo perequativo infrastrutturale pari a 4,6 mld** (per gli anni 2021 - 2033), risorse per **l'edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 2 mld** per le quali si ricorda l'urgenza di ripartire le risorse già previste nella scorsa legge di bilancio. Si propone un unico riparto ai fini di accelerare i progetti.

**Le Regioni e le Province autonome auspicano che nel percorso Parlamentare si possa rivedere il modello di sviluppo dei territori con la creazione presso le Regioni di "hub" investimenti per la programmazione sul territorio: rafforzare questo ruolo potrebbe essere propedeutico anche in previsione della gestione delle risorse del Recovery Fund per cui dovrà essere massima la sinergia tra Stato, Regioni ed enti territoriali per l'uso proficuo ed efficace delle risorse.**


Il percorso di crescita del Paese deve andare di pari passo agli interventi di "ristoro" per le categorie colpite da restrizioni a causa della pandemia, altrimenti il sistema Paese non potrebbe reggere nel lungo periodo. Attualmente i principali settori su cui sono intervenuti i DL precedenti riguardano:

*estratto da: Dossier Senato Decreti legge 137 e 149 del 2020 ("ristori"): effetti sui saldi e conto risorse e impieghi (novembre 2020)*

**Figura 1 - Anno 2020 – Principali interventi (Indebitamento netto - % rispetto al totale)**



**Figura 2 - Anno 2021 – Principali interventi (Indebitamento netto –% rispetto al totale)**



**Si propone, pertanto, di incrementare la spesa per investimenti in materia di:**

- Sicurezza reti ferroviarie;
- Trasporto sostenibile;
- Digitalizzazione della PA (non solo dell'amministrazione centrale);
- Investimenti in materia ambientale e della green economy;
- Investimenti per il miglioramento della «Qualità dell'aria» *Procedura d'infrazione 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e per Roma capitale.
- Contribuire alla crescita del Paese anche attraverso l'accelerazione e il potenziamento delle opere infrastrutturali e degli impianti connessi alla realizzazione dei «Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 Milano-Cortina», delle «Finali ATP Torino 2021 – 2025», dei «XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto»

Inoltre, per alcuni programmi di investimento già previsti a legislazione vigente si potrebbero **rimodulare gli stanziamenti anticipando quelli al termine del programma** (es. annualità dal 2028 al 2034 anticipate negli stanziamenti delle annualità 2021 – 2022, come già avvenuto con l'art.46 del DL 104/2020) anche utilizzando in parte le risorse del Recovery Fund.

### **2.1 Equilibri di bilancio: minori entrate**

La stima delle minori entrate per il 2020 è stata aggiornata prudenzialmente rispetto alla crescita del PIL con il DL 104/2020. La NADEF per il 2021 prevede una crescita del +6% ma il dato è da aggiornare rispetto all'andamento della pandemia e al fatto che il Governo ha appena approvato un ulteriore scostamento di bilancio per sostenere l'economia (l'Istat stima una crescita nel 2021 del 4,6% anziché 6%).

**Il quadro finanziario si è deteriorato e le stime prudenziali sulle risorse del fondo per le funzioni delle Regioni e Province autonome da utilizzare nel 2021 potranno risultare incapienti rispetto alle esigenze. Si evidenzia che la generalizzata normativa di sospensione dei versamenti**



tributari crea molte criticità alle Regioni che rispettano gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012 e dal d.lgs 118/2011 e non possono indebitarsi per spesa corrente secondo il dettato Costituzionale.

Le Regioni e le Province autonome auspicano che il Parlamento possa prevedere una revisione delle minori entrate 2021, appena possibile, per non impattare con misure pro - cicliche sull'economia; infatti l'impegno previsto dello Stato a verificare l'andamento delle entrate e delle spese in relazione all'emergenza COVID-2019 per gli anni 2020 e 2021 non risulta più adeguato stante il peggioramento della situazione economica.

Si evidenzia inoltre, che le Regioni a statuto ordinario sono l'unico comparto che dovrà restituire al bilancio dello Stato 950 ml di minori entrate dovute al recupero gettiti da evasione per almeno 50 mln annui fino esaurimento della somma corrisposta.

Riguardo al tema delle entrate tributarie regionali è importante che il decreto che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA sia emanato al più presto (in attuazione della normativa del 2011!).

### **2.2. Equilibri di bilancio: il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome del Servizio sanitario Nazionale a decorrere dal 2023**

Oltre alla restituzione dei 50 milioni annui per gli anticipi di entrate da lotta all'evasione evasione, il ddl Bilancio prevede un contributo alla finanza pubblica:

- dal 2023 al 2025: 200 milioni di euro annui per le Regioni e Province autonome;
- a decorrere dal 2023 per 300 mln a valere sul FSN

La relazione tecnica evidenzia la formazione di risparmi «dall'efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile», al riguardo si fa presente la necessità di maggiori spese, fra le quali, quelle per l'adeguamento tecnologico, per la formazione del personale verso le nuove tecnologie, quelle dei rinnovi del contratto.

### **2.3. Equilibri di bilancio: criticità contabilizzazione Fondo Anticipazione Liquidità**

Il ddl Bilancio 2021 prevede un Tavolo tecnico per affrontare la tematica dell'esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS e le RSO dal 2021.

Le Regioni e le Province autonome ritengono necessaria **una soluzione «ponte» per l'esercizio 2021, in attesa degli esiti tecnici del Tavolo**, analoga a quella prevista dal DL 137/2020 che prevede l'applicazione dell'esclusione del Fondo Anticipazione Liquidità dal risultato di amministrazione per le RSS solo per l'anno 2020 (equiparazione alle RSO)

### **2.4. Equilibri di bilancio: ristrutturazione del debito**

Le soluzioni alle tematiche sulla ristrutturazione del debito si fanno più stringenti in questo periodo di ulteriori difficoltà economiche: si chiede un impegno al Governo affinché il tavolo previsto dal DL 162/2019 (art.39, c.12- 13) affronti urgentemente oltre alla tematica della ristrutturazione del debito in generale, la questione della rinegoziazione delle operazioni di

cartolarizzazione del debito sanitario con Cassa depositi e prestiti Spa, quella dei contratti swap (si veda la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770)

### **3. Fabbisogno Sanitario Nazionale 2021**

Le Regioni e le Province autonome chiedono maggiore **flessibilità nell'uso delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard**, sia per quelle già stanziati dai DL 18/2020 e 34/2020 che per l'incremento previsto nel ddl Bilancio 2021, tenuto conto delle diverse modalità organizzative dei servizi sanitari regionali, comunque mantenendo la finalizzazione delle risorse ad assicurare la gestione dell'emergenza sul versante sanitario.

Alcune risorse sono finalizzate a spese che non è stato possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni, quali ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Si auspica che possa aprirsi subito il confronto per il **rinnovo del Patto Salute 2022 – 2024** così da avere tutto il tempo necessario per programmare l'esercizio 2022 dal punto di vista delle priorità sanitarie e da quello economico.

Si osserva che appare insolito prevedere sia incrementi di finanziamento del FSN dal 2022 e anni successivi, che tagli per razionalizzazione della spesa per 300 mln a decorrere dal 2023 **senza conoscere il livello di finanziamento del fondo a livello pluriennale**.

### **4. Indennizzi emotrasfusi**

Dal 2015 non sono stanziati le risorse da parte dello Stato per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse. È stato richiesto il ristoro di tali interventi e comunque un Tavolo per verificare le risorse erogate oltreché proposta una soluzione tecnico contabile non onerosa.

**Il finanziamento proposto nel ddl Bilancio 2021 può positivamente considerarsi una prima risposta alla questione che è necessario porre nei termini di un cofinanziamento almeno annuale alla spesa da parte dello Stato.**

### **5. Trasporto pubblico locale**

A fronte di una spesa di **circa 6 miliardi per il Trasporto pubblico locale**, il Fondo Nazionale Trasporti ha un **finanziamento di 4,9 mld di euro**, **le Regioni contribuiscono, quindi, con risorse proprie aggiuntive fino a concorrenza della spesa totale.**

Le minori entrate 2021 metteranno a rischio la possibilità di questo finanziamento: occorre **implementare anche il FNT per portare gradualmente lo stanziamento all'ordinario fabbisogno di circa 6 mld di euro e comunque almeno a 5 mld nel 2021 (+ 100 milioni)**

Le risorse stanziare per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, sono pari a 800 milioni di euro (500 milioni compresi i rimborsi abbonamenti per il 2020 e 300 milioni per il 2021) ma permangono tutte le criticità economiche già rappresentate e per cui era stato creato il Fondo: **dare certezze di entrate alle aziende per proseguire la propria attività e mettere i bilanci in "sicurezza"**,

DL 34/2020 – art.200	500	Per sopperire ai ricavi da tariffa e ristoro abbonamenti
DL 104/2020 - art. 44	100	Per il 2020
DL 149/2020 – art.27	200	Per il 2021

Una stima aggiornata della **perdita di ricavi da traffico per l'anno 2020** per il sistema nel suo complesso può essere prudenzialmente quantificata in almeno **2.200 milioni di euro**, includendo gli oneri conseguenti all'obbligo di ristoro tramite voucher o estensione del periodo di validità dei titoli di viaggio non utilizzati dall'utenza nel periodo del *lockdown* della scorsa primavera.

**Le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo nel prossimo anno.**

Lo **squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021** è infatti quantificabile nell'ordine di ulteriori **1.000 milioni di euro** in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

È necessario, inoltre, prevedere che il **periodo di compensazione sia esteso fino al termine dell'emergenza** che determina una ridotta capienza dei mezzi.

Le ulteriori risorse stanziare sono finalizzate ai servizi aggiuntivi da istituire per far fronte alla minore capienza dei mezzi e costituiscono costi fissi per i servizi.

*Dati in milioni*

DL 104/2020 - art. 44	300	Per il 2020 per servizi aggiuntivi
DL 149/2020 – art.27	100	Per il 2021 servizi aggiuntivi anche per studenti
Ddl Bilancio 2021	200	Per il 2021 servizi aggiuntivi anche per studenti
Ddl Bilancio 2021	150	Per il 2021 a favore degli enti locali

#### **6. Criticità nei bilanci di tutte le società partecipate totalmente da amministrazioni pubbliche coinvolte nell'emergenza COVID – 19**

Necessaria una soluzione adeguata (contabile e finanziaria) per tutto il sistema PA – Società partecipate: in caso di chiusura di esercizio in perdita delle società partecipate totalmente da amministrazioni pubbliche, le Regioni (e le altre PA) saranno chiamate a ripianare perdite /integrare il capitale sociale.

Particolarmente colpite sono le società che gestiscono Trasporti pubblici (es. aziende TPL, società gestione aeroporti...):



## **7. Chiusura rendicontazione «Tavolo Protezione civile»**

Permane la preoccupazione già manifestata dalle Regioni fin dal mese di marzo in occasione del DL 18/2020: **tuttora a distanza di mesi non è ancora chiaro se vi sarà la copertura necessaria anche per le spese delle autonomie territoriali e non solo dell'Amministrazione centrale.** Tali perplessità e incertezze sulle compensazioni delle spese sostenute nell'emergenza dalle Regioni e dalle Province autonome determina un appesantimento delle previsioni di spesa nei loro bilanci.

La situazione:

svolto aggiornamento spese pre- 8 aprile 2020 (poi accentrato su Commissario)

- **Spesa fatturata «riconosciuta»: 935 ml circa**
- Spesa fatturata pre- 8 aprile 2020 «assentita»: circa 802,4 ml
- **Spesa fatturata pre- 8 aprile 2020 , «autorizzata condizionata e liquidabile»: 132,5 ml**
- anticipo 40% (2020): 53 ml
- saldo (2021): 79,5 ml

**Il resto della spesa sarà ristorabile tramite l'Agenzia della Coesione / CE**

**Si chiede che le spese riconosciute siano oggetto di rapida liquidazione da parte del Commissario. Il ristoro ha tempi non definibili (oltre 700 mln valore assoluto) e ciò potrebbe mettere in difficoltà i bilanci regionali che hanno anticipato tale risorse a fronte di rimborsi che tardano a giungere.**

**Le spese sono riferite solo al periodo 8 aprile 2020: anche il Commissario evidenzia il fabbisogno finanziario. In caso di mancata soluzione, il tavolo di cui all'art.111 del DL 34/2020 non potrà non considerare queste maggiori spese che al momento, nello spirito di leale collaborazione non sono state considerate; si prevede, infatti, un ristoro delle minori entrate al netto delle maggiori spese affrontate per l'emergenza.**

**Le Regioni e le Province autonome esprimono parere favorevole, rappresentano, altresì, i seguenti emendamenti con particolare sottolineatura a quelli senza impatti finanziari per la finanza pubblica e ai primi 7 della sezione "emendamenti con oneri per la finanza pubblica".**

Roma, 3 dicembre 2020



*Emendamenti C 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*

<b>EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA</b> .....	4
1. Riparto risorse edilizia sanitaria anno 2020.....	4
2. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria .....	4
3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria (in alternativa)	6
4. Mobilità sanitaria.....	7
5. Norma per conseguire risparmi nei bilanci delle Regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari.....	8
Subordine - Norma per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali e rilanciare gli investimenti.....	9
6. Accesso delle autonomie speciali al finanziamento delle indennità della dirigenza medica e degli infermieri del Servizio sanitario nazionale .....	9
7. Accordo autonomie speciali in materia di finanza pubblica per il 2021 .....	10
8. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 111 del DL 34/2020 .....	10
9. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni.....	11
10. Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027.....	11
11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno- (riparto delle risorse d'intesa con la Conferenza) .....	11
12. Sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse .....	12
13. Modifiche apportate all'articolo 109 del D.L. 18/2020 con l'articolo 145 del DDL Bilancio 2021: .....	12
14. Invimit - Fondi comuni di investimento immobiliare .....	12
15. Proroga impignorabilità .....	13
16. Personale Regioni .....	14
17. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012.....	15
18. Proroga scadenza stato emergenza Lombardia .....	15
19. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	16
20. Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche.....	18
21. Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica .....	19

22.	Progettazione investimenti .....	19
23.	Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 1) .....	19
24.	Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 2) .....	21
25.	Nullità dei contratti swap delle amministrazioni pubbliche .....	22
26.	Deroga conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione .....	22
27.	Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo- PIP" ...	23
28.	Disposizioni in materia di tariffe sociali.....	23
29.	Beni confiscati.....	24
30.	Indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni .....	24
31.	Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.	24
32.	Fondo per la perequazione infrastrutturale .....	25
33.	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali - diritti di motorizzazione revisione degli autoveicoli.....	25
34.	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali – fiscalità di sviluppo ..	26
35.	Norme contabili per gli enti territoriali della Regione Siciliana.....	27
36.	Modifica all'art.34 Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali .....	27
37.	Riserva personale interno.....	28
	<b>EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA .....</b>	<b>28</b>
38.	Fondo minori entrate per RSO .....	28
39.	FSN 2023 al 2025 (copertura fondo interventi urgenti e indifferibili) .....	29
40.	Indennizzi emotrasfusi.....	29
41.	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti.....	30
42.	Rifinanziamento fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri.....	30
43.	Fondo anticipazione liquidità.....	31
44.	Investimenti reti ferroviarie regionali.....	32
45.	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria .....	33
46.	Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018.....	33
47.	Sospensione quota capitale mutui.....	34
48.	Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	35
49.	Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.....	37
50.	Trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche. Recupero anticipazioni effettuate dalle Regioni .....	38
51.	Norma per il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2021.....	39



<b>52. Alluvione 2 e 3 ottobre 2020- Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020</b>	<b>39</b>
<b>53. Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali .....</b>	<b>40</b>
<b>54. Attribuzione alle Regioni di quota delle maggiori entrate permanenti da adempimento spontaneo .....</b>	<b>40</b>
<b>55. Ordinamento sportivo.....</b>	<b>41</b>

## **EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA**

### **1. Riparto risorse edilizia sanitaria anno 2020**

All'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:

“2. Le risorse di cui al comma 81, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono ripartite secondo i termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, colonna 2, annesso alla presente legge.”  
Conseguentemente l'allegato B è sostituito dal seguente:

	<b>Art. 79, comma 1</b>	<b>Art.79, comma 2</b>
<b>PIEMONTE</b>	149.995.638	149.995.638
<b>VALLE D'AOSTA</b>	4.279.607	4.279.607
<b>LOMBARDIA</b>	338.911.921	338.911.921
<b>BOLZANO</b>	-	-
<b>TRENTO</b>	-	-
<b>VENETO</b>	165.817.819	165.817.819
<b>FRIULI VEN GIULIA</b>	42.035.924	42.035.924
<b>LIGURIA</b>	54.597.532	54.597.532
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	151.984.333	151.984.333
<b>TOSCANA</b>	128.277.406	128.277.406
<b>UMBRIA</b>	30.356.161	30.356.161
<b>MARCHE</b>	52.175.686	52.175.686
<b>LAZIO</b>	196.972.051	196.972.051
<b>ABRUZZO</b>	44.568.303	44.568.303
<b>MOLISE</b>	10.439.754	10.439.754
<b>CAMPANIA</b>	189.189.504	189.189.504
<b>PUGLIA</b>	134.679.197	134.679.197
<b>BASILICATA</b>	19.025.229	19.025.229
<b>CALABRIA</b>	64.878.966	64.878.966
<b>SICILIA</b>	165.977.327	165.977.327
<b>SARDEGNA</b>	55.837.641	55.837.641
<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

### **Relazione**

L'emendamento mira a permettere il riparto delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo la stessa chiave di accesso prevista al comma 1 dell'articolo al fine di accelerarne l'utilizzo. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

### **2. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria**

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

5. All'articolo 18, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma “*Ibis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.*”

## Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla presente legge, dal DL 34/2020 e dal DL 18/2020. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che non è stato possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.



### 3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria (in alternativa)

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

*“Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti COVID positivi.”*

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole “integrata o equivalenti” sono inserite le seguenti: “, tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,”

c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: “anche”

d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: “anche”;

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, dopo le parole “suddette strutture” sono inserite le seguenti: “nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività”.

6. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020, dopo le parole “liste di attesa” sono inserite le seguenti: “ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,”.

7. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.

6<sup>6</sup>

## Relazione

L'emendamento al **comma 3** prevede la flessibilizzazione nell'uso delle risorse del FSN 2021 previste agli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità di legge, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.. Il **comma 4 lett.a)** mira a dare piena attuazione alle finalità della norma. La previsione di utilizzo di strutture alberghiere dedicate alla sorveglianza di pazienti COVID positivi viene, infatti, estesa anche alla possibilità di impiegare strutture sanitarie e sociosanitarie a bassa complessità per soggetti COVID positivi non bisognosi delle cure ospedaliere per acuti, ma che possono essere efficacemente monitorati presso tali tipologie di unità di offerta. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma rende maggiormente efficace lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Le **modifiche normative delle lett.b), c) e d) del comma 4** hanno come obiettivo l'effettiva finalità di potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, anche nell'ambito di modelli organizzativi con tipologie di offerta che non presuppongono la sola acquisizione di personale. Viene, pertanto, estesa la possibilità di incrementare efficacemente l'offerta di prestazioni domiciliari anche attraverso l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

**Al comma 5** si prevede che per le attività rese dalle strutture private attraverso la messa a disposizione di personale e locali va previsto anche il riconoscimento dei materiali di consumo che possono rappresentare una voce importante e che consente di potenziare effettivamente l'offerta così come prevede la norma. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma finalizza esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

**Al comma 6** ci si propone di ridurre le liste di attesa non solo per l'attività ambulatoriale che ha subito rallentamenti a causa dell'epidemia, ma anche per l'attività di diagnostica strettamente connessa al COVID -19. E', infatti, evidente che anche per tale tipologia di attività si stiano generando liste di attesa che devono essere ridotte. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

**Al comma 7** è previsto che le Regioni e le Province autonome possano erogare ai Centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, il 100% del budget previsto dal contratto, di convenzione o concessione dei servizi per l'anno 2021 che viene versato in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### 4. Mobilità sanitaria

All'articolo 84, all'inizio del comma 2, inserire le parole "A decorre dal 2022,".

## Relazione

Stante la situazione pandemica è difficile che l'adempimento previsto possa essere assolto in tempi brevi. La possibilità di effettuare il riparto del FSN 2021, che è urgente e da effettuarsi possibilmente all'inizio dell'esercizio per la tempestiva programmazione degli interventi nel prossimo anno, è subordinato a tale adempimento. Si propone pertanto che l'adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la

sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

#### **5. Norma per conseguire risparmi nei bilanci delle regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari**

*All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, all'ultimo periodo, le seguenti parole:*

*"(...) Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente.*

In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

#### **Relazione**

La norma si inserisce nel perimetro delle operazioni di rinegoziazione ovvero di ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per finanziare spese non qualificabili come spese di investimento, effettuate comunque nel rispetto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e degli altri principi costituzionali inerenti il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). In base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, infatti, si dava copertura di legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi facendo ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso. Tale spesa, sostenuta responsabilmente dalle Regioni, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi.

Ora la norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, sulla base delle disposizioni del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007), contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale indebitamento, infatti, è stato elemento fondante dell'Accordo con il Governo per l'approvazione dei Piani di rientro. Le Regioni vengono autorizzate, altresì, a rinegoziare ovvero ristrutturare anche altre passività esistenti, comunque finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari, quali ad esempio le delegazioni di pagamento poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario, deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel caso in cui i prestiti siano stati a suo tempo concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'estinzione anticipata, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

## **Relazione tecnica**

La norma non genera maggiori costi a carico della finanza pubblica allargata ma, anzi, volge alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti territoriali.

La norma, infatti, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, consentendo il rimborso delle passività esistenti, finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle stesse regioni in sede di stipula dell'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, tramite l'accensione di prestiti che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività, senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente.

### **Subordine - Norma per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali e rilanciare gli investimenti**

All'articolo 44 sono aggiunti i seguenti commi:

3. "Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.
4. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati al finanziamento degli investimenti.

## **Relazione**

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, effettuato operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, da utilizzare per interventi per rilanciare gli investimenti.

## **Relazione tecnica**

La norma non comporta oneri di spesa.

### **6. Accesso delle autonomie speciali al finanziamento delle indennità della dirigenza medica e degli infermieri del Servizio sanitario nazionale**

Al comma 2 dell'articolo 73 e al comma 3 dell'articolo 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario e per gli importi riportati nelle tabelle di cui all'allegato X, annesso alla presente legge."

## **Relazione**

In ragione del maggiore sforzo a cui è sottoposto il sistema sanitario nazionale nell'emergenza COVID-19 e della necessità di valorizzare il servizio svolto dalla dirigenza medica e dagli infermieri, le norme prevedono un incremento dei trattamenti economici delle due categorie attraverso l'aumento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L'emendamento si rende necessario al fine di consentire anche alle Autonomie speciali, che finanziano interamente con proprie risorse la spesa sanitaria corrente, di avere accesso al finanziamento. Nella situazione attuale di decrescita dell'economia e riduzione delle entrate, si ritiene che si debba derogare agli ordinari meccanismi di finanziamento dei sistemi sanitari regionali delle autonomie speciali e che le spese aggiuntive collegate all'emergenza in atto, destinate al rafforzamento della sanità nazionale, debbano essere finanziate dallo Stato come già effettuato con le misure fino ad ora approvate.

#### **7. Accordo autonomie speciali in materia di finanza pubblica per il 2021**

All'articolo 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A seguito della stima aggiornata della perdita di entrate per l'anno 2021 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano effettuata entro il mese di maggio del medesimo anno dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020, il governo si impegna a reperire la copertura finanziaria per l'eventuale ulteriore riduzione del contributo alla finanza pubblica corrispondente all'integrale ristoro della complessiva perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni istituzionali assegnate alle autonomie territoriali.”

#### **Relazione**

La stima delle minori entrate per l'esercizio 2021 per le autonomie speciali, elaborate dal Mef sulla base dei tendenziali contenuti nella NadeF 2020 di fine settembre, appaiono oggi alquanto ottimistiche alla luce del deterioramento del quadro economico conseguente alla seconda ondata della crisi pandemica da COVID-19. Infatti, a fronte di una perdita di gettito per il 2020 stimata per il solo comparto delle autonomie speciali in oltre 2,6 miliardi di euro, per l'anno 2021 il governo prevede un ristoro di soli 100 milioni per la compensazione delle minori entrate. Con questo emendamento si vuole garantire agli enti territoriali a statuto speciale il ristoro integrale della perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria ed economica da COVID-19, al fine di garantire nei territori i livelli essenziali delle prestazioni.

#### **8. Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 111 del DL 34/2020**

All'articolo 154, comma 2, è apportata la seguente modifica:

- nel secondo periodo le parole “Le risorse non utilizzate” sono sostituite dalle seguenti: “Per le regioni a statuto ordinario e la regione autonoma Valle d'Aosta, le risorse non utilizzate”;

#### **Relazione**

La modifica proposta è motivata dal fatto che l'attuale formulazione della norma, laddove le risorse ricevute in eccesso con i ristori confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per essere riutilizzate nel 2021, non si può applicare alle autonomie speciali, tenuto conto che nel biennio 2020 e 2021 le effettive minori entrate delle Autonomie speciali rispetto alla media delle spettanze 2017-2018-2019 sono quantificabili solo nel secondo esercizio successivo a quello di competenza, come disposto dal comma 2 quater dell'articolo 111 del d.l. n. 34 del 2020 e dal comma



3 dell'articolo in esame, e che proprio in relazione a ciò è previsto che i conguagli dei ristori disposti dallo Stato vengano effettuati nel secondo esercizio successivo. Un caso a parte è quello della regione autonoma Valle d'Aosta che, in base al suo specifico regime statutario delle entrate, invece prevede di realizzare il predetto avanzo in quanto le minori entrate 2020/2021 per IVA e accise carburanti sono registrate a bilancio nell'anno successivo.

#### **9. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni**

All'articolo 145 è aggiunto il comma 4:

“4. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per i rendiconti e al 30 novembre per i bilanci consolidati.”

#### **Relazione**

Visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 ed in considerazione del termine fissato al 30 giugno 2021 per la verifica delle minori entrate tributarie 2020, le regioni chiedono al Governo una proroga di 60 giorni del termine di approvazione del rendiconto 2020 e, conseguentemente, del bilancio consolidato;

#### **10. Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027**

All'articolo 29, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- i) alla lett. b) la parola “sentita” è sostituita con” d'intesa con”;
- ii) alla lett.i), secondo periodo, dopo le parole “approvati dal CIPE,” aggiungere “e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,”

#### **Relazione**

Si precisa l'obbligo dell'Intesa con la Conferenza Stato – Regioni per individuare le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, se le materie degli interventi sono costituzionalmente di competenza regionale le risorse trasferite al Fondo di rotazione sono assegnate alle Regioni e Province autonome

#### **11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno- (riparto delle risorse d'intesa con la Conferenza)**

Al comma 2, dell'articolo 31 le parole “sentita la Conferenza unificata” sono sostituite con “d'intesa con la Conferenza unificata”.

#### **Relazione**

Si ritiene necessario l'intesa con la Conferenza unificata

## **12. Sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse**

1. All'articolo 24 è aggiunto il comma 5 bis: "5 bis. Un importo non superiore al 50 per cento dei fondi previsti annualmente dal comma 5 è assegnato alle Regioni e Province autonome che presentano entro il 30 marzo 2021 progetti con le medesime finalità del comma 1.

### **Relazione**

Le Regioni e Province autonome che presentano progetti entro il 30 marzo 2021 per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono accedere alle risorse stanziati del "Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi" per un massimo del 50% degli stanziamenti annuali. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

## **13. Modifiche apportate all'articolo 109 del D.L. 18/2020 con l'articolo 145 del DDL Bilancio 2021:**

"Al comma 1 dell'articolo 145 "Norme contabili per gli Enti territoriali" prima della lettera a) aggiungere la seguente:

- a.1) alla rubrica dell'articolo 109 la parola "correnti" è soppressa;".

### **Relazione**

L'articolo 109 comprende diverse disposizioni inserite con successivi provvedimenti all'articolo originariamente destinato ad accogliere solo misure volte all'utilizzo dell'avanzo libero per spese correnti (commi 1 e 2 dell'articolo 109). Successivamente sono state inserite in tale articolo altre disposizioni come ad esempio quella di cui al comma 1-ter relativo all'utilizzo degli avanzi svincolati da destinare a misure di contrasto alla crisi emergenziale che possono riguardare anche spese di investimento.

Al fine di non restringere la destinazione degli avanzi svincolati alle sole spese correnti si propone di eliminare dalla Rubrica dell'articolo 109 la parola "correnti" che è comunque già espressamente prevista ai commi 1 e 2.

## **14. Invimit - Fondi comuni di investimento immobiliare**

Dopo l'articolo 155, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis (Fondi comuni di investimento immobiliare)

1. All'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio.

Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma".

## Relazione

La disposizione di cui si propone la modifica stabilisce, tra l'altro, che i fondi d'investimento istituiti da Invimit SGR S.p.A., costituita e partecipata interamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipino ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, di cui al comma 2 del medesimo art. 33. I fondi d'investimento di Invimit SGR S.p.A. (c.d. "fondi dei fondi") possono dunque investire anche direttamente per acquisire immobili destinati a locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento proposto mira a chiarire l'ambito di operatività dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A., in modo tale da renderlo anche strumento per il sostegno ed il rilancio del sistema economico produttivo italiano, messo a dura prova dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per effetto delle proposte di emendamento, i c.d. "fondi dei fondi" gestiti da Invimit SGR S.p.A. potranno chiaramente acquisire:

- immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni;
- quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni e da altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti.

L'acquisto da parte dei "fondi dei fondi" di quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, enti territoriali, enti locali, enti pubblici e loro consorzi, associazioni o società partecipate, rappresenta una opportunità – nei limiti e compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei "fondi dei fondi" in esame – per il rilancio dell'economia e, comunque, degli investimenti, oltre a rendere efficace l'azione di gestione di Invimit SGR S.p.A.; in particolare, infatti, ciò consentirà a quest'ultima di concorrere alla valorizzazione delle quote dei fondi immobiliari detenute dai predetti enti.

Dall'emendamento proposto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì una maggior efficacia ed efficienza della spesa, atteso che ai relativi oneri si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei soggetti interessati.

Peraltro, a fini conoscitivi, si fa presente che il Fondo deputato agli investimenti disciplinati dagli emendamenti in argomento (commi 1 e 4) è il Fondo dei Fondi (Fondo i3 Core) istituito e gestito dalla Invimit ai sensi del comma 1 dell'art.33 del DL98/2011 e attualmente investito con liquidità rinveniente dalle riserve tecniche della INAIL ai sensi del comma 3 dell'art.33 DL98/2001, per cui sono stati stanziati dallo stesso istituto - con determina presidenziale n.214 del 23 luglio 2014 ([link](#)) - più di 1,3 mld di euro. Ad oggi risultano investiti attraverso il Fondo di Fondi quasi 555 mln di euro, con una capacità di ulteriore investimento di circa 750 mln di euro.

## 15. Proroga impignorabilità

Dopo l'articolo 155, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis (Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

### **Relazione**

La proposta emendativa ha lo scopo di bloccare ogni azione esecutiva nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale fino al 31 dicembre 2021, al fine di fronteggiare le esigenze urgenti e straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19.

## **16. Personale Regioni**

All'articolo 161, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le Regioni a Statuto Ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, istituite e disciplinate con propria disposizione normativa o regolamentare. A tali strutture sono assegnati, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa o regolamentare: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato.

2-ter. Gli incarichi di livello dirigenziale da conferire nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione non sono calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del presente decreto legislativo qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

2-quater. Con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione. Tale trattamento è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”».

### **Relazione**

Il presente intervento normativo disciplina le strutture di diretta collaborazione delle regioni a statuto ordinario. Queste ultime disciplinano le citate strutture con propria disposizione normativa o regolamentare. In particolare si prevede la tipologia di personale - dipendenti pubblici e collaboratori - che può essere assegnato alle predette strutture nonché si dispone che in caso di incarichi di livello dirigenziale gli stessi non siano calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

Infine si rappresenta che sempre con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle singole amministrazioni regionali in quanto il costo totale del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione rientra comunque nell'ambito del limite di spesa previsto per tutti i tipi di rapporto di

lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **17. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012.**

1. All'art. 162 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

#### **Relazione**

Per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012, si propone il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 20 comma 1 del d.l. 75/2017. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

### **18. Proroga scadenza stato emergenza Lombardia**

1. Per i comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 compresi nell'elenco individuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 e richiamato dall'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dai successivi decreti legge 10 ottobre 2012, n. 174 e 24 giugno 2016, n. 113, come rideterminato con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lombardia In qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,

n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

## **Relazione**

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata nei territori lombardi colpiti dal sisma del maggio 2012 mostra un buon livello di completamento generale delle attività. Rimangono pur tuttavia aperti alcuni fronti legati alla ricostruzione pubblica, dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici. La ricognizione condotta dalla Struttura Commissariale al 30 settembre 2020 evidenzia quanto segue:

- per 131 progetti non era ancora stato concesso il contributo (sono circa 2.500 i progetti presentati). La stragrande maggioranza dei 131 interventi per i quali non si è ancora conclusa l'istruttoria o non sono ancora stati presentati, afferiscono alla ricostruzione pubblica;
- gli interventi da completare sono 575 (compresi anche i 131 di cui sopra). Si precisa qui, che per intervento completato si intende un intervento in cui è stato effettuato il pagamento del saldo;

Per tali attività non si ritiene di essere nelle condizioni di garantire il completamento delle fasi di concessione (ad esempio per perizia di variante) entro l'attuale termine di scadenza dello stato di emergenza, fissato nel 31 dicembre 2021.

La proroga dello stato di emergenza, inoltre, consentirebbe al Commissario Delegato di avvalersi dell'avvocatura di Stato. Gli atti della Gestione Commissariale oggetto di contenzioso sono 48 di cui 18 chiusi vittoriosamente, 1 perso e impugnato al Consiglio di Stato e 29 pendenti (i più vecchi risalgono al 2016. Alcuni di questi vantano la vittoria in sede cautelare ma sono tutti in attesa del merito)

Inoltre, il venir meno della Gestione Commissariale e del potere di Ordinanza potrebbe generare inopportuni rallentamenti anche nelle attività già avviate, considerando la grande mole di lavoro ancora presente nei comuni e le attività di erogazione a Stato Avanzamento Lavori ed a Saldo dei moltissimi lavori già avviati.

Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione, si ritiene pertanto opportuno differire tale termine di scadenza al 31 dicembre 2022.

## **19. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

*Art. 154 bis - (Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a),*" sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d),*".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d),*";
- dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose*

*ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ”;*

3. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” la parola “privata” è soppressa.

4. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Relazione- commi 1 e 2**

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus COVID-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

#### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### **Relazione - comma 3**

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell'emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID -19.

#### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**



#### **Relazione– comma 4**

Nel solco di quanto previsto dall'art. 133 c.1 lett. p) del Codice del processo amministrativo rispetto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle "controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (...)", anche per le controversie relative all'esecuzione di interventi finanziati con risorse previste a seguito degli eventi sismici del 2012 si prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto per maggiore adeguatezza in relazione al carattere emergenziale dei finanziamenti in argomento, nonché alla necessità di una celere definizione dei giudizi assicurata dalla struttura del processo.

#### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### **20. Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche**

E' aggiunto l'articolo 152 bis:

Articolo 152 bis (*Disponibilità informazioni dell'Archivio Tributario Nazionale delle Tasse Automobilistiche*)

1. Per il coordinamento ed integrazione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, nonché per assicurare una efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, il sistema informativo di cui al comma 2-bis dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, acquisisce gratuitamente, altresì, i dati di cui all'articolo 225, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 226, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 285, nonché i dati di cui all'articolo 2 del D.M. 2 ottobre 1992 n. 514, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990 n. 187. I dati, complessivamente acquisiti ed integrati, sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano

#### **Relazione**

Attualmente molte Regioni utilizzano una Convenzione onerosa con la Motorizzazione Civile per aggiornare gli archivi tributari quando già in norma ("decreto semplificazione") e secondo quanto già sostenuto dal CAD è affermata l'obbligatorietà della trasmissione dei dati per implementare l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, attraverso il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) sulla base del principio dello scambio gratuito di dati tra Pubbliche Amministrazioni.

E' di assoluta rilevanza riaffermare i principi di integrazione e coordinamento dei dati da trasmettere da parte di Motorizzazione Civile e PRA al fine di consentire l'attivazione di azioni di contrasto all'evasione fiscale, attraverso la consultazione dell'Archivio nazionale da parte delle Regioni e Province autonome.

In allegato una proposta di emendamento da introdurre in occasione dell'adozione della Legge di Bilancio Statale 2021 correlato all'Art. 51 - Legge n.157/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

In sintesi, occorre far sì che la Motorizzazione Civile ed il PRA forniscano GRATUITAMENTE tutti i dati in loro possesso all'Archivio di cui all'Art. 51 Comma 2-bis che, a sua volta, provvederà a smistarli GRATUITAMENTE a tutte le Regioni.

Si rileva inoltre che per quanto riguarda la Motorizzazione civile i dati di cui si parla sono relativi anche alle assicurazioni e revisioni dei veicoli, informazioni indispensabili oggi per fare integrazione dati ed attivare azioni di contrasto all'evasione fiscale.

## **21. Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica**

E' aggiunto l'articolo 152 ter:

Articolo 152 ter (*Definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica*)

*All'art.7 comma 3 della Legge 23/07/1999 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" dopo la parola "dell'utilizzatore" sono aggiunte le seguenti parole: ", se persona fisica, o alla sede legale, se persona giuridica,"*

### **Relazione**

La presente proposta di emendamento è finalizzata a chiarire e precisare che qualora l'utilizzatore di un veicolo, a seguito di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sia una persona giuridica l'istituto a cui fare riferimento per la competenza di gettito della tassa automobilistica è quello della sede legale del soggetto passivo, in coerenza con quanto già previsto per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), istituita con D.Lgs.446/97 art. 56 comma 1 bis.

## **22. Progettazione investimenti**

Art. 149

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "contributi per investimenti" inserire le seguenti: "per la progettazione e".

## **23. Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 1)**

Art. 157

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il costo annuale complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dall'amministrazione pubblica non può essere superiore all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno 2013 per gli amministratori delle società controllate dalla medesima amministrazione."

### **Relazione**

Il Testo unico in materia di società pubbliche (D.lgs. n. 175/2016), all'articolo 11, comma 6, ha demandato ad un futuro decreto del MEF la definizione degli "indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...]"

*Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente."*

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 11 del TUSP, gli eventuali compensi attribuiti nelle more dell'emanazione del decreto del MEF debbono essere rispettosi di una disciplina transitoria che rinvia all'art. 4, comma 4, del decreto- legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale disciplina transitoria stabilisce che, fino all'adozione del decreto del MEF, "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013."1

1 Tale disposizione è il frutto di apposita modifica introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con cui è stato convertito in legge il decreto legge 90/2014.

Ad oggi il decreto del MEF non risulta essere stato emanato e resta dunque vigente la predetta disciplina transitoria, la quale presta il fianco a dubbi interpretativi. Non è chiaro, infatti, se il limite di spesa ivi previsto vada calcolato con riferimento alla spesa sostenuta per gli amministratori di ciascuna società controllata ovvero debba essere presa a riferimento la spesa complessivamente sostenuta per tutte le società controllate. Peraltro, i processi che in questi anni hanno portato alla razionalizzazione, alla fusione o alla soppressione di molte società controllate rendono sempre più difficile ed incerto individuare, con riferimento ad ogni singola società, un parametro di spesa che non sia suscettibile di successiva contestazione.

La norma di interpretazione autentica proposta intende fornire l'interpretazione più aderente al dettato costituzionale giacché consente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un maggiore spazio di autonomia per le Regioni e gli enti locali, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, della Costituzione), nega allo Stato il potere di adottare misure analitiche e di dettaglio che compromettano illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (cfr., *ex multis*, sent. n. 159/2008): "Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009)." Così, Corte cost. sent. n. 139/2012.



La norma proposta non implica aumento di spesa, in quanto il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 4 del d.l. 95/2012 (80% del costo sostenuto nell'anno 2013) resta invariato, mentre si consente solo una diversa modulazione della spesa a saldi invariati.

#### 24. Interpretazione autentica compensi amministratori (versione 2)

Art. 157

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 ovvero delle disposizioni legislative e regolamenti che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal medesimo comma 6. “.

#### Relazione

Il Testo unico in materia di società pubbliche (D.lgs. n. 175/2016), all'articolo 11, comma 6, ha demandato ad un futuro decreto del MEF la definizione degli *“indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.”*

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 11 del TUSP, gli eventuali compensi attribuiti nelle more dell'emanazione del decreto del MEF debbono essere rispettosi di una disciplina transitoria che rinvia all'art. 4, comma 4, del decreto- legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale disciplina transitoria stabilisce che, fino all'adozione del decreto del MEF, *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”*

Ad oggi il decreto del MEF non risulta essere stato emanato e resta dunque vigente la predetta disciplina transitoria, la quale presta il fianco a dubbi interpretativi. L'art. 11, comma 6, penultimo periodo, del TUSP salvaguarda le discipline legislative e regolamentari che si pongono al di sotto della predetta soglia dei 240.000 euro (*“Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.”*), senonché non appare chiaro in che termini la norma di salvaguarda operi rispetto alla disciplina transitoria contenuta nel successivo comma 7. In altre parole, va chiarito che anche le discipline legislative e regolamentari che prevedono limiti di spesa 0inferiori al tetto dei 240.000 (e non solo il decreto del MEF) sono in grado di porre fine al regime transitorio stabilito dal comma 7, sviolando così tali enti dal rispetto del limite di spesa dell'80% del 2013. Tale opzione interpretativa appare, peraltro, la più logica considerato che lì dove esistono norme che impongono compensi

21

inferiori rispetto al tetto massimo, il decreto del MEF non troverà comunque applicazione considerato che è lo stesso legislatore delegato ad aver fatte salve tali norme.

---

## **25. Nullità dei contratti swap delle amministrazioni pubbliche**

**Art. 145** (*Norme contabili per gli enti territoriali*)

**All'articolo aggiungere il comma 2 bis**

“I contratti derivati in essere delle Regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto”.

### **Relazione**

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020, n. 8770 ha statuito, in termini definitivi, la nullità dei contratti *swap* delle amministrazioni pubbliche, specie se affiancati da un finanziamento del tipo “*upfront*”, la cui accensione non è stata accompagnata da una deliberazione dell'organo consiliare, non potendosi assimilare ad un atto di gestione l'assunzione di oneri di finanziamento pluriennali.

L'approvazione della norma consente alle Amministrazioni regionali e locali di evitare di intraprendere lunghi giudizi per ottenere una pronuncia di annullamento giudiziale in linea con le statuizioni delle SS.UU. della Corte di Cassazione, garantendo la celere chiusura dei contenziosi e la ripetizione di ingenti risorse finanziarie.

## **26. Deroga conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione**

Agli incarichi di studio e di consulenza conferiti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in vigore dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e per tutta la durata dello stesso, non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

### **Relazione**

L'attuale emergenza epidemiologica e la connessa crisi economica richiede alle Amministrazioni pubbliche la predisposizione di atti, soprattutto programmatici, necessari per l'individuazione delle strategie più efficaci per contrastare gli effetti, devastanti anche sul piano economico, collegati alla pandemia. A tal fine, si ritiene opportuno avvalersi di professionalità che abbiano maturato ampia e approfondita esperienza su svariate discipline, ancorché collocate in quiescenza. E' pertanto necessaria una deroga alle disposizioni che vietano, in tali casi, il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, fatta eccezione per le collaborazioni a titolo gratuito. Per tale ragione si propone una deroga, per altro limitata alla durata dello stato di emergenza, alle disposizioni introdotte con l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..

Al riguardo si rappresenta che deroga analoga è già prevista nella vigente legislazione per incarichi di particolare responsabilità, quali quelli di presidente e di componente delle commissioni

esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, dall'articolo 3, comma 11 della legge 19 giugno 2019, n. 56

---

## **27. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo- PIP"**

### **Art. 161 (Ulteriori disposizioni in materia di personale)**

All'articolo aggiungere il comma 13

In deroga alle previsioni dell'art. 19, commi 5,6 del dlgs 175/2016 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana è autorizzata a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino "Emergenza Palermo – PIP" (L.R. 24/2000 e ss.mm.ii.) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19

#### **Relazione**

L'emendamento non determina costi per la finanza statale, ma è a solo carico del bilancio regionale e consente di far fronte alla questione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2020 che sul punto, nel dichiarare incostituzionale la disciplina regionale, ha precisato "Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli art. 19, 20 e 25."

## **28. Disposizioni in materia di tariffe sociali**

### **Art. 125 (Disposizioni in materia di tariffe sociali)**

All'art. 125 è aggiunto il seguente comma

*"3. Entro il 30 giugno 2021 in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto determina, avvalendosi di studi ed analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione, i costi scaturenti dalla condizione di insularità sulla base dei quali va rideterminato il contributo di cui al precedente comma ed ai fini di quanto previsto dall'art. 150".*

#### **Relazione**

Regione Siciliana. La disposizione, in applicazione dello Statuto di autonomia ed in attuazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, stabilisce un iter la quantificazione dei costi riconducibili alla condizione di insularità per i cittadini e le imprese siciliane sulla scorta del quale giungere progressivamente alla quantificazione compensativa.

25

## **29. Beni confiscati**

### **Art. 20**

*Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

*“2. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.”*

### **Relazione**

Regione Siciliana. La proposta normativa consente di estendere l'accesso alle misure previste dal programma Operativo Nazionale Legalità anche alle Regioni. Ciò al fine di implementare la strategia di rafforzamento della restituzione alla collettività dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale segno della capacità dello Stato di proporre ai cittadini ed alle imprese modelli di inclusione sociale e lavorativa nel rispetto dei principi di legalità e di sana competizione economica.

## **30. Indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni**

All'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

*2 bis. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale.*

### **Relazione**

Con l'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, è stato previsto, al comma 1, quale modifica dell'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, che *“la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*.

Al successivo comma 2, è stata contemplata l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per concorrere alla relativa copertura del maggior onere sostenuto dai comuni interessati, senza che venisse formulata alcuna distinzione tra comuni delle regioni a statuto ordinario e quelli ricadenti nelle regioni a statuto speciale.

Con D.M. del 23.7.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 194 del 4.8.2020, il Ministro dell'Interno ha dato attuazione alla normativa in questione, attribuendo però il contributo previsto dal comma 2 soltanto ai comuni delle regioni a statuto ordinario, escludendo i comuni delle regioni a statuto speciali.

Il presente emendamento ha lo scopo di armonizzare la norma in questione, ponendo fine alla sperequazione che si è sinora concretizzata a danno dei comuni delle Regioni a statuto speciale.

## **31. Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A**

### **Art. 191.**

*(Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)*

Al secondo comma aggiungere “*Nell’operazione di subentro sono garantiti i livelli occupazionali e trovano conferma i crediti della Regione Siciliana la quale, nell’ambito della leale collaborazione istituzionale, può accedere anche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l’andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni di bilancio attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale di spettanza. Si applicano alla Regione siciliana le previsioni dell’art.1, comma 548 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”

## **Relazione**

Regione Siciliana. La disposizione offre alcune necessarie precisazioni nel percorso di subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana, in particolare con riguardo alla garanzia dei livelli occupazionali esistenti al 31.12.2020 ed alle partite creditorie in essere alla medesima data. Si prevede inoltre nell’ambito della leale collaborazione e per la garanzia degli equilibri di bilancio una più puntuale attività conoscitiva così come richiesto dalla Sezione regionale della Corte dei conti (cfr. <https://www.corteconti.it/Download?id=a1c1257c-007e-4328-9e84-309a36b72fc3>).

### **32. Fondo per la perequazione infrastrutturale**

**Art. 150.** *(Fondo per la perequazione infrastrutturale)*

All’art. 1 primo comma dopo le parole “*Ministro per il Sud e la coesione territoriale*” sono inserite “*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”.

## **Relazione**

Si tratta di materie ove é imprescindibile il coinvolgimento delle Regioni, come peraltro previsto dai commi successivi del medesimo articolo, soprattutto in sede di determinazione di attività di ricognizione e determinazione di standard

### **33. Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali - diritti di motorizzazione revisione degli autoveicoli**

**Articolo 148** *(Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)*

All’art. 148 aggiungere il seguente comma:

“5. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell’Automobilista) sono di spettanza regionale. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.”



## Relazione

Regione Siciliana. L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.

L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.

Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.

Tenuto conto che le regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, l'*archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonché considerato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti per cento degli introiti.

### 34. Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali – fiscalità di sviluppo

#### **Articolo 148** (*Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali*)

All'art. 148 aggiungere il seguente comma:

*“4. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”*

## **Relazione**

Regione Siciliana. La formulazione del comma, che prevede la possibilità per la Regione di istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale, riconosce alla Regione Siciliana la prerogativa di istituire forme di fiscalità di sviluppo che tengano conto della giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato. La previsione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale è coerente con i principi sanciti dagli articoli 107 e 174 del TFUE ed è funzionale alla finalità del riconoscimento della condizione di insularità (Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) e delle misure compensative previste dall'Unione Europea finalizzate a rimuovere gli squilibri economici e sociali 16, comma 1, lettera d), forme di fiscalità di sviluppo, in conformità con il diritto comunitario. Si prevede, inoltre, la possibilità per la Regione di introdurre, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (regolamenti de minimis, di esenzione per categoria, etc ), incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, che possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione e che, pertanto, non devono essere compensate da un livello sovraordinato di governo (al fine di non incorrere in possibili censure dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato).

### **35. Norme contabili per gli enti territoriali della Regione Siciliana**

#### **Articolo 145** *(Norme contabili per gli enti territoriali)*

*Aggiungere il seguente comma:*

*“I liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. All’art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “80 milioni” sono sostituite con “100 milioni”.*

## **Relazione**

Regione Siciliana. L'emendamento prevede che in caso dell'incapienza di cassa degli enti di cui si discute indicando un preciso ordine di priorità nei pagamenti, prevedendo che a valere sulle risorse del suddetto fondo, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. Il contributo di cui all'art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene incrementato di 20 milioni.

### **36. Modifica all'art.34 Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali**

#### **Art. 34.** *(Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali)*

Al primo ed al terzo comma dopo le parole “Ministro per il Sud e la coesione territoriale” sono inserite “*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”.

## **Relazione**

Si tratta di materie ove è imprescindibile il coinvolgimento delle Regioni, come peraltro previsto dagli articoli successivi.

### **37. Riserva personale interno**

È abrogato il comma 11 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

## **Relazione**

La disposizione di cui propone l'abrogazione prevede che alle procedure concorsuali semplificate previste dallo stesso articolo 247 D.L. non si applica la riserva per il personale interno prevista dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale previsione, che elimina uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità acquisite all'interno delle pubbliche amministrazioni, non trova giustificazione nell'esigenza di accelerare le procedure, atteso che le riserve operano successivamente all'espletamento delle prove concorsuali. Se ne propone pertanto l'abrogazione

## **EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA**

### **38. Fondo minori entrate per RSO**

1. All'articolo 154 è aggiunto il comma 1 bis:

"1-bis. A causa del perdurare e del peggioramento della situazione economica, il fondo di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 così come integrato dall'articolo, dall'art. 41, comma 1, lett.a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è incrementato per le Regioni a statuto ordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono ripartite secondo le percentuali previste all'allegato E della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021 previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme concorreranno a definire i minor gettiti spettanti alle Regioni per l'anno 2021 ai sensi del comma 4 della presente legge."

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## **Relazione**

L'aggravarsi della situazione economica, ha determinato una revisione delle stime macroeconomiche e soprattutto della crescita del PIL italiano che probabilmente si attesterà nel 2021 intorno al 4,6% secondo le ultime proiezioni ISTAT anziché del 6% (del PIL programmatico) previsto dalla NADEF 2020. Anche lo Stato si appresta ad un ulteriore scostamento di bilancio a testimonianza del deteriorarsi della situazione. Si ricorda inoltre le ulteriori proroghe per i versamenti delle imposte

decise negli ultimi provvedimenti dei DL "Ristori" e l'obbligo per le Regioni di mantenere il pareggio di bilancio di competenza.

#### **39. FSN 2023 al 2025 (copertura fondo interventi urgenti e indifferibili)**

1. Al comma 2 dell'art.72 le parole "di 527,070" sono sostituite con "di 827,070" e le parole "di 417,870" sono sostituite con "di 717,870".
2. All'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Relazione**

A decorre dal 2023 il FSN subisce una decurtazione di 300 milioni annui per gli effetti di razionalizzazione della spesa. L'emendamento ripristina il livello di spesa a legislazione vigente. Gli effetti della pandemia si protrarranno nel tempo e SSN sconta tutt'oggi il taglio di finanziamenti pluriennali, pertanto si ritiene non opportuna una riduzione del Fondo.

#### **40. Indennizzi emotrasfusi**

1. All'articolo 153, al termine del primo periodo del comma 1 aggiungere le parole " , di 100 milioni di euro per l'anno 2022; di 200 milioni di euro per l'anno 2023; di 289 milioni di euro per l'anno 2024; di 146 milioni di euro per l'anno 2025."
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Relazione**

L'emendamento finanzia il Fondo previsto anche per le annualità successive.

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013**, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno **chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi** per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazione

dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a un cofinanziamento annuale delle funzioni da parte dello Stato.

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **41. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti**

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Art.124 bis (Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Relazione**

Il Fondo Nazionale Trasporti nella attuale dotazione di 4,9 mld di euro è sottostimato da anni. Recentemente il Fondo è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. Le Regioni contribuiscono con risorse proprie aggiuntive fino a circa 6 mld di euro.

Le minori entrate 2021 metteranno a rischio la possibilità di questa integrazione di finanziamento pertanto l'emendamento prevede il rifinanziamento del fondo per portare gradualmente lo stanziamento all'ordinario fabbisogno di circa 6 mld di euro e comunque almeno a 5 mld a decorrere dal 2021. Si ricorda che attraverso il Fondo si fa fronte oltre che ai contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

#### **42. Rifinanziamento fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri**

Dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

Art.150 bis- (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai

passaggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai DPCM che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1 della presente legge.

## Relazione

Il fondo dell'articolo 200 del DL 34/2020 è stato più volte incrementato ma le risorse sono state destinate al finanziamento di servizi aggiunti di TPL. Permangono tutte le criticità economiche già rappresentate per cui era stato creato il Fondo dare certezze di entrate alle aziende per proseguire la propria attività e mettere i bilanci in "sicurezza", la situazione è ulteriormente aggravata dal dover gestire ulteriori servizi e dall'aggravarsi nuovamente della pandemia.

Le risorse finalizzate a questo scopo sono solo 800 milioni per il periodo dal 23 febbraio - 31 gennaio 2021 quando le aziende avevano stimato già a giugno 2020 una perdita complessiva di 1,7 miliardi. L'emendamento oltre a incrementare le risorse prende in considerazione il periodo di compensazione dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza che determina una ridotta capienza dei mezzi.

### *Dati in milioni*

DL 34/2020 – art.200	500	Per sopperire ricavi da tariffa e ristoro abbonamenti
DL 104/2020 - art. 44	100	Per il 2020
DL 149/2020 – art.27	200	Per il 2021

All'onere si provvede mediante l'utilizzo del fondo dell'art.207 per il sostegno alle attività produttive colpite dall'emergenza COVID- 19.

Una stima aggiornata della perdita di ricavi da traffico per l'anno 2020 per il sistema nel suo complesso può essere prudenzialmente quantificata in almeno 2.200 milioni di euro, includendo gli oneri conseguenti all'obbligo di ristoro tramite voucher o estensione del periodo di validità dei titoli di viaggio non utilizzati dall'utenza nel periodo del *lockdown* della scorsa primavera.

Le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo nel prossimo anno.

Lo squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021 è infatti quantificabile nell'ordine di ulteriori 1.000 milioni di euro in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

## 43. Fondo anticipazione liquidità

All'articolo 145 è aggiunto il seguente comma:

“4. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma precedente e visto il protrarsi dell'emergenza COVID -19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.”

## Relazione

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, con oneri a partire dall'esercizio 2021 indicati nella seguente tabella

(milioni di euro)	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2021	63	347	329	134	18

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.

### 44. Investimenti reti ferroviarie regionali

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Articolo 124 bis. *Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
2. L'utilizzo ed il riparto tra le Regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le Regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 158.”



## Relazione

È istituito di un apposito Fondo pluriennale per le infrastrutture strategiche per garantire maggiore continuità di finanziamento alle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie, in particolare per quanto riguarda : a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie .All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale del MEF.

### 45. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria

È aggiunto l'articolo 135 bis:

“Articolo 135 bis (*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria*)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 7,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 per le medesime finalità.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147,- in particolare vista la recentissima sentenza – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)- e. 2015/2043*, e conseguire gli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 46. Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 149 è aggiunta la lett.b -bis):

“b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente: “134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle Regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna Regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.”

2. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

## **Relazione**

Sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario risorse per la progettazione esecutiva delle opere ed interventi previsti al comma 134 della legge 145/2018

### **47. Sospensione quota capitale mutui**

Dopo l’articolo 145, è inserito il seguente:

“Art. 145-bis (Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA alle Regioni a Statuto Ordinario)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l’anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 347,3 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, di cui 4,3 milioni in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle medesime risorse iscritte nel conto dei residui per l’anno 2021. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativa all’equilibrio di bilancio.”.

## **Relazione**

La proposta normativa di cui al comma 1 è volta ad applicare anche per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge n. 18 del 2020, che stabilisce la sospensione da parte delle Regioni a statuto ordinario del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa in tal modo conseguito è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia di COVID-19.

La sospensione per l’esercizio 2021 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle RSO dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale;

- saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 338,9 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

La seconda parte della proposta emendativa si inserisce nel perimetro delle operazioni di rinegoziazione ovvero di ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per finanziare spese non qualificabili come spese di investimento, effettuate comunque nel rispetto dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ammissibili ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e degli altri principi costituzionali inerenti il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). In base all'accordo ex art. 1, comma 180 L. n. 311/2004, infatti, si dava copertura di legge ad un indebitamento per spesa diversa da investimento, sulla base di appositi provvedimenti normativi facendo ampio ricorso all'indebitamento, con lo Stato e con il mercato privato, per ripianare il disavanzo pregresso. Tale spesa, sostenuta responsabilmente dalle Regioni, ha consentito allo Stato di ridurre il proprio apporto perequativo, aumentando i costi sulla finanza regionale, soprattutto in termini di interessi. Ora la norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, sulla base delle disposizioni del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007), contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale indebitamento, infatti, è stato elemento fondante dell'Accordo con il Governo per l'approvazione dei Piani di rientro. Le Regioni vengono autorizzate, altresì, a rinegoziare ovvero ristrutturare anche altre passività esistenti, comunque finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari, quali ad esempio le delegazioni di pagamento poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario, deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui i prestiti siano stati a suo tempo concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'estinzione anticipata, gli importi pagati dalle Regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma non genera maggiori costi a carico della finanza pubblica allargata ma, anzi, volge alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti territoriali. La norma, infatti, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte delle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, consentendo il rimborso delle passività esistenti, finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle stesse Regioni in sede di stipula dell'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze, tramite l'accensione di prestiti che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività, senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente

#### **48. Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

Art. 154 bis - *(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione



Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

#### **Relazione- commi 1 e 2**

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2020 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali. La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con l'attuale termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2020 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in 10 milioni per l'anno 2021.

#### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

##### **Relazione- comma 3**

La norma estende al 31/12/2021, attuale scadenza prevista per lo stato di emergenza, la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. La copertura è la medesima prevista dall'ultima proroga disposta con l'art. 9 vices sexies comma 1 del decreto-legge n. 123/2019.

#### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

### **Relazione– commi 4 e 5**

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

### **Relazione– comma 6**

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER).

### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

## **49. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale**

All'articolo 154 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

*“5 bis. All'articolo 9 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) Al comma 2 dopo le parole “prevista dal presente decreto” sono inserite le parole “per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale.”*
- b) Al comma 4, le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3.” sono sostituite con le parole “di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3.”*

### **Relazione**

L'emendamento incentiva il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale secondo quanto più volte auspicato dai documenti di finanza pubblica nelle more del decreto delle modalità attribuzione alle RSO quota gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA previsto dal 2011 nel d.lgs 68/2011. L'importanza di tale ruolo attivo è richiamato anche nelle relazioni «sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva».

## **50. Trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche. Recupero anticipazioni effettuate dalle Regioni**

E' aggiunto l'articolo 21 bis:

Articolo 21 (*Accelerazione dei rimborsi per trasferimenti agli agricoltori colpiti da avversità atmosferiche*)

1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l'esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000,00 il cap. 7650 "Somma da destinare per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti" del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri conseguenti le disposizioni del comma precedente è data copertura con contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 3076 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede la necessaria disponibilità.

### **Relazione**

Considerato che alcune Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Liguria) hanno anticipato con proprie risorse alle imprese agricole trasferimenti per danni subiti a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti e segnatamente ante 1992 e tra il 1993 e il 1999 senza ottenere ancora, a distanza di anni, la completa restituzione dei relativi rimborsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma poneva a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive quote sarebbero state iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità, per il trasferimento alle Regioni preposte all'attuazione degli interventi, dopo la presentazione dei rendiconti da parte delle Regioni stesse.

A seguito del notevole onere venutosi a determinare, per l'elevato incremento delle richieste di credito agevolato di soccorso da parte delle imprese agricole, alcune annualità successive alla prima non furono iscritte in bilancio, oppure furono iscritte in ritardo, interrompendo il flusso finanziario verso le Regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

Le Regioni vantano quindi un credito, già rendicontato e vagliato dallo stesso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pari ad euro 179.023453,63 che è stato progressivamente ridotto da erogazioni effettuate successivamente al 2018 con appositi Decreti Ministeriali.

Ad oggi l'ammontare del credito ancora da erogare alle Regioni è pari ad euro 84.378.809,63.

In considerazione del lungo tempo trascorso e dell'esiguità delle risorse iscritte nel DDL Bilancio 2021, pari a 20.000.000,00 l'emendamento ne incrementa lo stanziamento previsto per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante contestuale riduzione per pari importo delle risorse stanziato al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" che prevede la necessaria disponibilità.

## **51. Norma per il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2021**

*Dopo l'art. 105 è inserito il seguente:*

Articolo 105 bis (Rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2021 in misura pari a 100 milioni di euro.
2. Con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli interventi prioritari ed i criteri di riparto del Fondo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli interventi che si avvalgono del Fondo di cui al comma 1 sono svolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome quali soggetti coordinatori degli Enti locali per il digitale.
4. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Relazione**

L'art. 239 del decreto legge 34/2020 ha istituito un fondo per l'anno 2020 per l'innovazione e la digitalizzazione di servizi della Pubblica Amministrazione. Tale fondo sarà totalmente utilizzato per lo *switch off* dei pagamenti degli enti locali su PagoPA, la cui scadenza è prevista per il prossimo 28 febbraio, e per altri servizi di digitalizzazione tramite un bando del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione rivolto ai comuni o tramite aggregazione regionale. Per l'anno 2021 si propone di rifinanziare tale fondo esclusivamente per la digitalizzazione e la trasformazione digitale di servizi di Regioni ed Enti Locali, stabilendo con uno o più decreti le finalità delle risorse ed il riparto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 3 riconosce alle Regioni e Province Autonome il ruolo di soggetto coordinatore territoriale per il digitale.

## **52. Alluvione 2 e 3 ottobre 2020- Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020**

È aggiunto l'articolo 155 bis:

Articolo 155 bis (Misure per i territori colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020)

“1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
- b) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dall'evento meteorologico nei comuni di cui all'ordinanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020».

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021 e a euro 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126”

### **Relazione**

Considerato che gli eventi del 2 e 3 ottobre 2020 hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di diverse località, l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni e che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, l'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle popolazioni dei territori colpite dall'evento una più celere ripresa delle normali condizioni di vita.

### **53. Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali**

Dopo l'articolo 153 è inserito l'articolo 153-bis:

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge 190/2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle Regioni, a decorrere dall'anno 2020, un contributo, quantificato in 846 milioni di euro, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante “Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali”. E' fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. All'onere pari a 846 milioni di euro dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Relazione**

La proposta intende dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale 205/2016 e 137/2018, che hanno ormai definitivamente acclarato che lo Stato è tenuto a riassegnare le risorse, provenienti dai tagli alle Province, agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali.

### **54. Attribuzione alle Regioni di quota delle maggiori entrate permanenti da adempimento spontaneo**

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole “miglioramento dell'adempimento spontaneo”, aggiungere “riferibili ai tributi statali”.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2bis:

“2bis. Le maggiori entrate permanenti di cui al comma 2 riferibili ai tributi regionali derivati o alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali sono riversate alle medesime Regioni e province autonome e sono destinate ad investimenti.”



All'articolo 2 comma 4, dopo le parole "da destinare al Fondo di cui al comma 1", aggiungere " o alle Regioni e province autonome ai sensi del comma 2 bis.

#### **Relazione**

Le linee di indirizzo adottate dal Governo e dall'Agenzia delle entrate negli ultimi anni prevedono il ricorso sempre maggiore agli "strumenti deflativi", deputati ad incentivare l'adempimento "spontaneo" e ad evitare il sorgere del formale atto di accertamento.

Nel "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - anno 2019" allegato alla NADEF 2019, si afferma che "L'orientamento al contribuente sta producendo risultati positivi, sia in termini di maggiori leve gestionali volte a promuovere il cambiamento dei comportamenti anche per gli anni successivi, sia in termini di recupero di imposte non versate o versate erroneamente in misura ridotta. Nel 2018, l'adesione dei contribuenti alle strategie di compliance ha comportato maggiori entrate per 1,8 miliardi di euro, con una variazione in aumento del 38,5% rispetto al risultato conseguito nel 2017."

Nella proposta normativa che siano riversate alle Regioni le maggiori entrate permanenti scaturenti dall'adempimento spontaneo ed all'adesione del contribuente alla *compliance*, riferibili ai tributi regionali derivati o alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali, con la finalità della realizzazione di investimenti.

#### **55. Ordinamento sportivo**

Al comma 2 dell'articolo 92 dopo le parole "autorità di governo competente" sono aggiunte le parole "sentite le Regioni"

#### **Relazione**

Trattandosi di attività sportiva di base nei territori, l'emendamento risulta opportuno, al fine di consentire alle Regioni, che meglio conoscono le realtà territoriali, di contribuire a individuare i criteri di gestione delle risorse del fondo.

64

## ALLEGATO N. 2

*Emendamenti C 2790 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*

<b>ULTERIORI EMENDAMENTI PER MATERIA .....</b>	<b>3</b>
<b>SALUTE.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni .3</b>	
<b>2. Possibilità di estensione della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).....</b>	<b>4</b>
<b>3. Previsione di risorse per interventi in materia sanitaria connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Fondo sanità e vaccini .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Spesa farmaceutica .....</b>	<b>7</b>
<b>7. AIFA.....</b>	<b>8</b>
<b>9. Fondo sostegno RSA.....</b>	<b>11</b>
<b>10. Interpretazione autentica impiego di personale sanitario nel Servizio Sanitario Nazionale .....</b>	<b>12</b>
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI.....</b>	<b>12</b>
<b>11. Lavoratori socialmente utili.....</b>	<b>12</b>
<b>12. Procedure di reclutamento RIPAM (Riforma della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno).....</b>	<b>14</b>
<b>13. Uffici speciali ricostruzione eventi sismici del 2016.....</b>	<b>14</b>
<b>14. Piani di recupero occupazionali .....</b>	<b>15</b>
<b>15. Piani di recupero occupazionale.....</b>	<b>16</b>
<b>16. Sistema duale.....</b>	<b>16</b>
<b>17. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento.....</b>	<b>17</b>
<b>18. Fondo per le politiche attive del lavoro.....</b>	<b>17</b>
<b>19. Reddito di cittadinanza .....</b>	<b>18</b>
<b>20. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito.....</b>	<b>18</b>
<b>21. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive .....</b>	<b>19</b>

23. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA .....	20
<b>INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO .....</b>	<b>21</b>
24. Riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate .....	21
25. Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale .....	21
26. Riprogrammazione delle economie derivanti dalla gestione di risorse FSC 2014-2020 .....	23
27. Proroga termini OGV .....	23
28. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali .....	24
<b>TURISMO E SPORT .....</b>	<b>24</b>
29. Parchi permanenti .....	24
30. Marina Resort .....	25
31. Disposizioni in materia di strutture ricettive – Locazioni brevi .....	26
32. Intesa Stato-Regioni .....	26
33. Fondo per il turismo .....	26
34. Indennità lavoratori a tempo determinato .....	27
<b>ENTI LOCALI .....</b>	<b>28</b>
35. Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario .....	28
36. Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato .....	29

## **ULTERIORI EMENDAMENTI PER MATERIA**

### **SALUTE**

#### **1. Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni**

L'articolo 153 è modificato come segue:

“1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di ~~50 milioni di euro per l'anno 2021~~ **900 milioni di euro distribuito in tre annualità di uguale importo per gli anni 2021, 2022 e 2023**. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

#### **Relazione**

L'emendamento si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

#### **In subordine al precedente emendamento**

**Emendamento: Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni**

L'articolo 153 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e Province autonome di un contributo di 900 milioni di euro che sarà distribuito in tre annualità di uguale importo per gli anni 2021, 2022 e 2023. Tale contributo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome

63

interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2021, previo riscontro del Ministero della salute.”

### **Relazione**

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

## **2. Possibilità di estensione della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)**

Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione nei confronti delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP).”

### **Relazione**

Il comma 299 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, consente alle Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di estendere il regime agevolato in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive IRAP), anche alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Tale disposizione trova una limitazione nel comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevede che la riduzione dell'IRAP non può essere disposta se la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF è superiore a 0,5 punti percentuali. L'articolo si rende necessario al fine di superare questa limitazione, contribuendo in tal modo alla sostenibilità economica delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP) la cui gestione ha risentito dei maggiori oneri sostenuti per affrontare l'emergenza da COVID-19 e continuare ad erogare i servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti.

## **3. Previsione di risorse per interventi in materia sanitaria connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente comma:



“Art. 77 bis. Per la durata della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID -19 sono prorogate le misure e le risorse dell’incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 1 e 2 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sarà definita l’ammontare delle risorse ed il loro riparto tra le regioni e le province autonome. Tali risorse potranno essere utilizzate in maniera flessibile, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E’ consentito altresì l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell’apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell’art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

## **Relazione**

Con l’emendamento si prevede la proroga nell’anno 2021 delle misure e delle risorse stanziare dai decreti emergenziali DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020 per la durata della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19. Considerato che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell’utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell’emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all’art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l’emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell’apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

## **4. Possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse in materia sanitaria per la gestione emergenziale da COVID -19**

Il comma 3 dell’articolo 77 è sostituito dal seguente:

“Art.77 comma 3. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con conseguente incremento, per l’anno 2021, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.”



Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente comma:

“Art. 77 ter. Relativamente alle risorse di cui all'articolo 77 della presente legge ed agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27”.

### **Relazione**

Si prevede la possibilità di utilizzare in modo flessibile le risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno 2021 previsto dal DL 34/2020 e dall'articolo 77 della presente legge. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

### **5. Fondo sanità e vaccini**

Dopo il comma 1 dell'articolo 80 aggiungere il seguente comma:

“1 bis: il fondo di cui al comma 1 non è ricompreso nel fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di cui alla delibera CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i.”

### **Relazione illustrativa**

L'articolo 80 è rubricato “*(Fondo sanità e vaccini)* dispone la costituzione presso il Ministero della Salute di un fondo pari a 400 milioni di euro per l'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Dal momento che la norma non specifica la provenienza del fondo ma richiama in modo generico il fondo sanità è fondamentale precisare che tale fondo non deriva dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di cui alla delibera CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i.

### **Relazione tecnica**

**La deliberazione CIPE** CIPE 14 maggio 2020 e s.m.i. stabilisce i fondi messi a disposizione delle regioni per far fronte ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

## **6. Spesa farmaceutica**

Dopo il comma 1 dell'articolo 81 aggiungere il seguente comma:

“1bis: a decorrere dall'anno 2021 è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 60 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 1 comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”

### **Relazione illustrativa**

L'articolo 81 comma 1 prevede la rimodulazione dei tetti previsti dall'articolo 1 comma 399, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica convenzionata) e dall'articolo 1 comma 398, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti).

La rimodulazione dei tetti prevede una riduzione del tetto della farmaceutica convenzionata e un incremento del tetto di spesa della farmaceutica per gli acquisti diretti.

Il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata è più alto della spesa registrata negli ultimi anni, mentre il tetto per la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti è sottostimato rispetto alla spesa reale registrata.

La rimodulazione dei tetti comporta una riduzione del ripiano a cui le aziende farmaceutiche sono chiamate a ripianare e pertanto un maggior onere a carico delle Regioni.

L'emendamento ha come fine quello di ridurre il maggiore onere che la norma comporta a carico delle Regioni.

## 7. AIFA

Dopo il comma 3 dell'articolo 81 aggiungere il seguente comma:

“3 bis. L’Agenzia Italiana del Farmaco entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari a dar seguito al documento sulla Governance Farmaceutica e, entro lo stesso periodo, ad interessare i competenti Ministeri per l’adeguamento della normativa al fine di poter dare seguito agli indirizzi contenuti nel documento succitato. I provvedimenti adottati da AIFA di cui al capoverso precedente devono produrre a livello nazionale un risparmio per SSN non inferiore a 600 milioni di euro su base annua.”

### Relazione illustrativa

L’articolo 81 comma 1 prevede la rimodulazione dei tetti previsti dall’articolo 1 comma 399, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica convenzionata) e dall’articolo 1 comma 398, *della legge n. 232 del 2016*, (tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti) con conseguente riduzione del ripiano a carico delle Aziende farmaceutiche.

Il tetti di spesa introdotti con la legge n. 232 del 2016 hanno l’obiettivo di calmierare la spesa farmaceutica, attraverso la predefinizione di budget annuali di spesa e meccanismi di rientro dagli sforamenti.

La determinazione dei tetti di spesa non si è rivelato tuttavia strumento sufficiente a contenere il progressivo incremento della spesa per gli acquisti effettuati dagli ospedali (acquisti diretti) registrato negli anni e il conseguente ripiano a carico delle Regioni del 50% dello sfornamento registrato rispetto ai tetti predefiniti. E’ necessario pertanto introdurre riforme strutturali di governo della spesa. Con tale finalità veniva pubblicato dal Ministero della Salute a fine 2019 il Documento di Governance che conteneva al suo interno numerose azioni finalizzate al governo del settore e dichiarava che l’obiettivo era quello di ricondurre attraverso queste misure, i tetti di spesa ed i meccanismi di pay-back a strumenti residuali di controllo della spesa farmaceutica stessa.

Si ritiene pertanto necessario affidare ad AIFA il compito di adottare le misure indicate nel documento.

La messa in atto delle azioni indicate nel Documento di Governance di competenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco sono in grado di produrre un risparmio, per il SSN non inferiore a 600 milioni di euro su base annua.

## 8. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

L’articolo 29 del DL 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

“Articolo 29: Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa



1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e di spesa verso produttori sanitari privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, nel limite degli importi di cui all'allegato A, è consentito di:
  - a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
  - b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a favore di tutte le professioni sanitarie con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° luglio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
  - c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 - bis e 2 - ter , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  - d) incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

- e) incrementare i tetti di spesa vigenti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fino al massimo del 2 per cento. (4% per le Regioni con tetti di spesa vigenti inferiori a euro 10.000.000).
3. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, nell'ambito delle risorse previste nell'allegato A, a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui al comma precedente, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
4. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
5. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
6. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 478.218.772 euro per l'anno 2020 e di 500.000.000 euro per l'anno 2021. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2020 e 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
8. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 7, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

**TABELLA A**  
**Riparto risorse sulla base della quota di accesso**

Regione	Quota d'accesso	Riparto risorse sulla base della quota d'accesso	
		ANNO 2020	ANNO 2021
PIEMONTE	7,36%	35.219.754	36.800.000
V D'AOSTA	0,21%	1.004.475	1.050.000
LOMBARDIA	16,64%	79.595.816	83.200.000
BOLZANO	0,86%	4.104.097	4.300.000
TRENTO	0,89%	4.257.256	4.500.000
VENETO	8,14%	38.935.696	40.700.000
FRIULI	2,06%	9.872.508	10.300.000
LIGURIA	2,68%	12.819.945	13.400.000
E ROMAGNA	7,46%	35.665.198	37.300.000
TOSCANA	6,30%	30.123.070	31.500.000
UMBRIA	1,49%	7.125.589	7.450.000
MARCHE	2,56%	12.258.402	12.800.000
LAZIO	9,68%	46.283.767	48.400.000
ABRUZZO	2,19%	10.472.048	10.950.000
MOLISE	0,51%	2.454.194	2.550.000
CAMPANIA	9,30%	44.483.036	46.500.000
PUGLIA	6,62%	31.666.469	33.100.000
BASILICATA	0,93%	4.468.358	4.650.000
CALABRIA	3,19%	15.257.629	15.950.000
SICILIA	8,16%	39.029.447	40.800.000
SARDEGNA	2,74%	13.122.020	13.700.000
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>478.218.772</b>	<b>500.000.000</b>

## 9. Fondo sostegno RSA

Sulla possibilità di sostenere economicamente le strutture RSA in analogia a quanto già previsto per i centri diurni per persone con disabilità all'art. 104, comma 3 del DL n. 34 del 19/5/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per la protezione di operatori ed ospiti si propone di inserire il seguente periodo:

"Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti accreditate e contrattualizzate con il SSN, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di



isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al periodo precedente".

## **10. Interpretazione autentica impiego di personale sanitario nel Servizio Sanitario Nazionale**

All'art. 77 (Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3bis. In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al finanziamento di cui al presente articolo accedono, per l'anno 2021, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.”.

### **Relazione**

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il presente emendamento, data la formulazione non chiara dei commi 1 e 3, è volto a precisare che al riparto dei fondi per l'anno 2021 partecipano, così come avvenuto per l'anno 2020, anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

## **LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

### **11. Lavoratori socialmente utili**

L'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 è così modificato:

- 1) al comma 495 le parole “*per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari*” sono sostituite con “*per tutto l'anno 2021 in qualità di lavoratori appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento appositamente istituito*”.

*Relazione: L'intervento modificativo si rende necessario in quanto si è oramai a ridosso della scadenza originariamente fissata al 31.12.2020 e, pertanto, sarà difficile completare la procedura di stabilizzazione entro tale data anche in virtù dello stato emergenziale sanitario che impatta anche sull'organizzazione del lavoro. Lo spostamento del suddetto termine consentirebbe, inoltre, di "allineare" il termine di scadenza di cui al comma 495 della legge 160/2019, al termine fissato dal cosiddetto "Milleproroghe" entro cui addivenire alla stabilizzazione ai sensi del Dlgs.75/2017 legge "Madia". La modifica proposta consentirebbe agli Enti di piccole dimensioni di poter procedere alla stabilizzazione di LSU anche in carenza di risorse di bilancio proprie o regionali.*

2) il comma 496 è così sostituito:

**punto 1 "A decorrere dall'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis della legge n. 296/2006 sono incrementate di euro 150 milioni, al fine di consentire la copertura totale dei costi di cui al comma 495".**

*Relazione: l'emendamento interviene sulla garanzia della copertura finanziaria del processo di stabilizzazione a tempo pieno che vede interessata una platea di circa 5.500 LSU e la somma di euro 150 milioni è integrativa dei 40 già previsti dal DPCM.*

**punto 2 "Nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 145/2018 è prorogata l'erogazione dell'assegno ASU a carico del FSOF.**

*Relazione: la proposta emendativa è funzionale alla garanzia della continuità del sostegno economico nelle more del completamento delle procedure delle stabilizzazioni.*

3) Dopo il terzo periodo del comma 497, è aggiunto il seguente:

**"Ai fini delle procedure previste dal comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n.160, tra i destinatari dell'incentivo di cui alle risorse previste nell'art. 1, comma 1156, lett.g)-bis della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono ricompresi i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'art.3, comma 1, del D.lgs. 7 agosto 1997, n.280."**

## **Relazione**

La modifica proposta mira a ricomprendere nel bacino delle stabilizzazioni la categoria dei Lavoratori di Pubblica Utilità ovvero "autofinanziati" con fondi regionali, la cui assunzione, a legislazione vigente (per quanto previsto dal comma 497 ultimo periodo), non beneficia della deroga di cui al comma 495, così come la stabilizzazione dei LSU, rispetto ai quali, si potrebbe verificare una disparità di trattamento a parità di qualifica ed attività lavorativa svolta.

## **12. Procedure di reclutamento RIPAM (Riforma della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno)**

**L'articolo 1, comma 447 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 è così modificato:**

**All'articolo 1, comma 447 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole "Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446...", le parole "...sono organizzate, per figure professionali omogenee,..." sono sostituite con le parole: "possono essere organizzate, per figure professionali omogenee,..."**

**Nel secondo periodo, dopo le parole "Ai fini della...", è aggiunta la parola "eventuale" prima delle parole "predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, ....".**

### **Relazione**

La ratio legis dell'articolo 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriormente rafforzata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 495-497 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere necessariamente individuata nella semplificazione e velocizzazione delle procedure di reclutamento, di cui alle lettere b e c del richiamato comma 446, che non possono essere aprioristicamente riservate al RIPAM, in via esclusiva, alla luce di specifiche e motivate esigenze di reclutamento che alcune pubbliche amministrazioni potrebbero avere.

In tal senso depone, peraltro, l'inciso "per figure professionali omogenee", cui viene fatto espresso riferimento dallo stesso comma 447, che costituisce apertura, di fatto, allo svolgimento di procedure selettive autonome dei singoli enti per profili professionali "non omogenei" rispetto a quelli del bando RIPAM.

In caso di svolgimento delle procedure selettive in modo autonomo, gli enti concorrono a pieno titolo al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 495, primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (N.B. quelli del D.P.C.M. in corso di emanazione), in quanto detti fondi statali sono finalizzati alla concreta conclusione delle procedure di assunzione degli interessati presso gli enti di utilizzo e non anche al necessario svolgimento delle procedure selettive da parte di RIPAM, in via esclusiva.

## **13. Uffici speciali ricostruzione eventi sismici del 2016**

### **Articolo aggiuntivo:**

**Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).**

**Al comma 3, sono apportate le modifiche che seguono: 1) al primo periodo sono soppresse le parole: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"; 2) è aggiunto in fine il periodo che segue: "A tal fine il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, anche sommando periodi riferiti ad altre amministrazioni pubbliche di cui**

**all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, o svolti con contratti di lavoro flessibili o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."**

## **Relazione**

Le modifiche proposte sono finalizzate a consentire la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione del cratere sisma 2016 e il legittimo concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al riparto del fondo di 30 milioni di euro appositamente stanziato con il comma 3-bis dello stesso articolo 57 (a carico del Bilancio dello Stato), che comporta aggiuntivamente, qualora assegnato e in misura corrispondente al relativo importo, la neutralizzazione delle entrate e delle uscite correlate, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Regioni. In particolare, con il punto 1, si sopprime il riferimento alle procedure e alle modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. La ragione è connessa alla circostanza che gli Uffici Speciali del cratere sisma 2016 hanno potuto effettuare le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerenti con i propri fabbisogni, solo nel corso del 2020, ed in conseguenza delle modifiche intervenute al decreto-legge n. 189 del 2016, con l'articolo 22, comma 2, lettera 0b) del decreto legge 9 febbraio 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e con l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 e, con l'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 96 del 30 aprile 2020. Il personale degli Uffici Speciali dunque, alla data di novembre 2020 (fissata come termine iniziale del processo di stabilizzazione) non è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, pur avendo maturato anche più di tre anni di esperienze lavorative in materia di ricostruzione, con le forme e le tipologie contrattuali espressamente stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2026) e pur essendo stato assunto con procedure concorsuali pubbliche. Coerentemente con la modifica di cui al punto 2 sono state previsti specifici criteri per la partecipazione di tale personale al processo di stabilizzazione. E' stato cioè stabilito che il personale da stabilizzare deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche sommando periodi riferiti altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibili e/o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La modifica proposta non comporta oneri finanziari.

## **14. Piani di recupero occupazionali**

All'art. 52, comma 1, dopo le parole "21 giugno 2017, n. 96" aggiungere le seguenti **"nonché a consentire alle Regioni di dare soluzione alle specifiche esigenze occupazionali esistenti sui**

**territorio, legate all'emergenza COVID-19, anche con riferimento alle misure già in atto".**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**"2. Entro il 1° marzo 2021, le Regioni determinano i fabbisogni relativi agli interventi realizzati e provvedono alla relativa copertura anche a valere sulle risorse di cui al comma 1".**

#### **Relazione**

L'emendamento consente di utilizzare le risorse destinate per l'anno 2021, anche nell'anno 2020 laddove le Regioni abbiano specifiche esigenze occupazionali non soddisfatte nell'anno 2020. Si rileva infatti che la legge di bilancio per il 2020 ha disposto all'art.1 comma 491 per l'anno 2020, risorse pari a 45 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Tali risorse non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dalle Regioni nell'anno 2020.

#### **15. Piani di recupero occupazionale**

All'articolo 52, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**"1 bis: Le Regioni possono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1, nell'anno 2021, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16 e 5 marzo 2020, n. 5".**

#### **Relazione**

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire di destinare al completamento dei piani di recupero occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa, con il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga, la parte residua delle risorse all'uopo ripartite fra le Regioni dal 2016 al 2020.

#### **16. Sistema duale**

All'articolo 53 aggiungere anche i riferimenti all'art. 45 del d.lgs. 81/2015 con aumento dello stanziamento da 15 a 25 milioni.

**c) euro 25 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**

#### **Relazione**

L'attuale art. 53 della legge di bilancio provvede a incrementare per gli anni 2021 e 2022 di 50 milioni di euro le risorse previste alla lettera b) dell'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per ciascuno degli anni considerati. Tali risorse sono destinate agli interventi formativi rivolti

all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e i percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro.

La lettera c) dell'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella sua versione vigente vincola la spesa di quella posta di Bilancio al solo apprendistato professionalizzante

In sintesi, con la lettera b) è finanziato l'apprendistato cd di primo livello ex art. 43 del d.lgs 81/2015, con la lettera c) vigente l'apprendistato professionalizzante ex art. 44 del d.lgs 81/2015. Senza l'emendamento non sono finanziabili con risorse nazionali i percorsi di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ex art. 45 del D.lgs 81/2015, con i quali può essere conseguita, tra gli altri, la certificazione ITS.

### **17. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento**

Al comma 7, dopo le parole "I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" inserire la seguente locuzione **"nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 o successivi decreti per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**.

### **Relazione**

Si chiede l'inserimento della locuzione in quanto con la stesura attuale della norma, potrebbero rimanere esclusi i lavoratori stagionali assunti dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità, qualora dovessero essere adottati successivamente dei provvedimenti di chiusura delle attività economiche.

### **18. Fondo per le politiche attive del lavoro**

All'articolo 57, le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU" sono sostituite dalle seguenti:

**"il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito a norma dell'articolo 1, comma 215, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato"**.

All'articolo 57, le parole "del predetto strumento" sono sostituite dalle seguenti:

**"dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU"**.



## Relazione

L'emendamento consente di utilizzare il Fondo per le politiche attive del lavoro, già istituito a norma dell'articolo 1, comma 215, l. 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 57.

### 19. Reddito di cittadinanza

All'articolo 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**“2. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: “In alternativa, le Regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad imputare sulle risorse di cui al presente comma e su quelle previste all'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le spese connesse al funzionamento e relative alle dotazioni strumentali, alla disponibilità e all'utilizzo degli spazi (locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) entro un limite massimo del 20% dei costi connessi alla spesa del personale, che dovranno essere debitamente rendicontate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.**

## Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso società a partecipazione pubblica, agenzie ed enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, anche qualora non risultino risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di procedere a completare le assunzioni previste dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, coprendo i costi fissi e ricorrenti correlati al funzionamento e alle dotazioni strumentali dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti, imputando gli oneri correlati all'esercizio delle relative funzioni alle risorse già assegnate.

### 20. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

#### Articolo aggiuntivo:

**“Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da COVID – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”.**

## Relazione

L'emendamento è finalizzato a escludere dalla base imponibile ai fini IRPEF le indennità a qualunque titolo riconosciute anche dagli enti territoriali (Regioni, enti locali, ecc.), in analogia a quanto già avviene per le indennità riconosciute dallo Stato quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza o il

reddito di emergenza o le altre indennità "una tantum" riconosciute ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'emendamento non comporta oneri.

## **21. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive**

**Articolo aggiuntivo:**

**"Art...**

**1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:**

- a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**
- c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

**2. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

**3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.**

**4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34".**

### **Relazione**

L'emendamento introduce un contributo una tantum per i mesi di novembre e dicembre pari a 1.000 euro per i professionisti, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, su tutto il territorio nazionale.

## **22. Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa**

All'art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020 recante: "" sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, art. 1 dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere "e 2021"

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:

“Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino ad agosto 2021.

### **Relazione**

L'articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni". La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, per come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 e le relative risorse sono state trasferite ai Comuni a seguito della registrazione alla Corte di Conti avvenuta in data 13 luglio 2020 con il n. 1587. Diversi Comuni enti utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, anche a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Il presente emendamento consente ai Comuni di poter utilizzare fino al prossimo mese di agosto del 2021 le risorse inutilizzate al termine del periodo di svolgimento delle attività estive 2020.

### **23. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA**

L'art. 108 del Ddl recante: “Adeguamento della normativa in materia di IVA” è **soppresso**.

### **Relazione**

L'articolo 108 del Ddl di Bilancio prevede il passaggio dal regime di esclusione Iva (art. 4 del Dpr 633/1972) al regime di esenzione (art. 10 del Dpr 633/1972) per i servizi prestati e i beni ceduti da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti dei propri soci.

Il nuovo regime obbligherebbe da gennaio 2021 275 mila associazioni ad attrezzarsi per gestire la fiscalità, pur non versando l'imposta: dovrebbero emettere fatture, tenere una contabilità separata e presentare la dichiarazione annuale.

Secondo quanto previsto dalla nuova legge di bilancio, innumerevoli realtà associative di piccole dimensioni che costituiscono nei fatti il tessuto di relazioni sociali e di solidarietà che regge la nostra società sarebbero obbligate ad aprire la partita Iva e affidarsi a qualificati professionisti con l'onere di ulteriori adempimenti burocratici, oltre a dover sostenere nuovi costi fissi con l'obbligo di giustificare l'eventuale esenzione e dunque la necessità di entrare in un sistema di rendicontazione. Sarebbe un aggravio non sostenibile per gran parte del mondo del no profit, già provato dalla crisi generata dalla pandemia.



## **INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **24. Riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate**

All'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. All'articolo 119, commi 1, 4 e 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2023'.

2-ter. All'articolo 121 comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole '2020 a 2023'."

#### **Relazione**

L'emendamento prospettato risulta necessario al fine di consentire che le misure fiscali di cui si chiede la proroga possano effettivamente perseguire gli obiettivi di carattere economico, sociale e ambientale per i quali le medesime sono state elaborate. L'attuale scadenza, prevista per la data del 31 dicembre 2021, rappresenta un orizzonte temporale eccessivamente ridotto rispetto alle complessità che caratterizzano l'accesso e la fruizione delle misure incentivanti. Detto termine non tiene infatti in giusta considerazione la tempistica necessaria per i lavori agevolati, che va dall'approvazione degli interventi (resa ancor più difficoltosa dalle complessità inerenti allo svolgimento delle assemblee condominiali in ossequio alle misure di contenimento del contagio da COVID -19) alla fase progettuale, dall'esecuzione materiale dei lavori sino agli accordi in merito alla cessione dei bonus a soggetti terzi o alla possibilità di concordare lo "sconto in fattura" con l'impresa esecutrice.

Merita infine di essere rimarcata la fondamentale importanza della proroga sull'economia e sull'occupazione. L'ANCE stima infatti in 6 miliardi di euro l'anno la spesa aggiuntiva legata al "superbonus", con un effetto totale sull'economia di 21 miliardi di euro, ossia oltre un punto percentuale di PIL ogni anno. A tali risultati si aggiungono inoltre rilevanti effetti sull'occupazione, della quale viene stimato un incremento di 64 mila posti di lavoro nel settore delle costruzioni (senza considerare l'indotto).

### **25. Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale**

#### **Proposta n. 1**

All'art. 152, comma 1, alla fine del primo periodo, prima delle parole "nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "*ovvero per far fronte alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica, in risposta alle esigenze di contenimento del contagio*"

## Relazione

La modifica mira a consentire il finanziamento dei servizi aggiuntivi, che non soddisfano il criterio del riempimento pre-Covid superiore al 50%, ma la cui attivazione o programmazione si sia resa necessaria per far fronte a rimodulazioni della domanda di trasporto dovute ad altri fattori. Vi sono, infatti, molteplici realtà di trasporto, soprattutto in area a domanda debole, ove le massicce rimodulazioni dell'orario scolastico rese necessarie dall'applicazione delle norme anti-contagio (lezioni al sabato, al pomeriggio, ecc.) richiedono l'attivazione di servizi aggiuntivi *ad hoc* anche su linee che non hanno mai raggiunto in periodo pre-Covid la saturazione dell'80 o del 50 per cento. Nei territori non metropolitani, che costituiscono gran parte del nostro Paese, le classi scolastiche sono composte da provenienze geografiche molto eterogenee e pertanto per assicurare la diluizione nei viaggi degli studenti delle linee più cariche occorre altresì garantire il servizio aggiuntivo anche a coloro che viaggiano in linee a domanda debole. L'emendamento proposto non richiede risorse aggiuntive rispetto a quelle programmate ma ne consente un più adeguato impiego.

### Proposta n. 2

All'art. 152, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "*1-bis. All'articolo 44, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "...ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità"* aggiungere le seguenti: "*“, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2020, e superiore al 50 per cento della capacità, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020, ovvero per far fronte alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica.”*”.

## Relazione

La modifica mira ad allineare, anche per il 2020, le previsioni relative ai criteri di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi alle disposizioni in vigore al momento della programmazione degli stessi. Infatti, il DPCM 3 novembre 2020 ha ridotto il coefficiente massimo di riempimento dall'80 al 50%, per cui per i mesi di novembre e dicembre dovrebbe essere questo il parametro di riferimento. Anche per il 2020, inoltre, vale la considerazione per la quale bisogna considerare anche altri fattori, diversi dal coefficiente di riempimento pre-Covid, alla base della necessità di servizi aggiuntivi.

### Proposta n. 3

All'art. 152, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente: "*1-ter. La dotazione di cui all'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è reintegrata per la quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, pari a (63) milioni di euro, in attuazione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 31 agosto 2020.*”

## Relazione

L'art. 1 del DL 111/2020 (poi confluito nella legge di conversione del DL 104/20), in attuazione dell'Accordo politico sancito in Conferenza Unificata il 31 agosto u.s., aveva autorizzato le Regioni e Province autonome a utilizzare fino a 300 milioni di euro dei 400 stanziati dall'art. 44, comma 1,



del decreto-legge n. 104/2020, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, salvo impegno del Governo a reintegrare tale dotazione per la parte non utilizzata (e destinata alla compensazione dei mancati ricavi delle aziende di TPL). Nel decreto ministeriale in corso di predisposizione, le Regioni e PA hanno comunicato un onere totale relativo ai servizi aggiuntivi attivati o in programmazione al 31/12/2020, pari a circa 62,5 milioni di euro, valore attualmente in corso di verifica.

## **26. Riprogrammazione delle economie derivanti dalla gestione di risorse FSC 2014-2020**

### **Articolo aggiuntivo:**

Il punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 è sostituito dal seguente:

*“2.2. Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’opera di riferimento, a condizione che la Regione/Provincia autonoma si impegni a provvedere alla copertura di eventuali ulteriori oneri, connessi alla chiusura della contabilità dell’opera originaria, con successivo atto riprogrammatorio e, qualora si rendesse necessario, con risorse proprie.*”

### **Relazione**

La Conferenza delle Regioni e PA ha già consegnato al Governo due ordini del giorno sul punto (sedute del 24 gennaio 2019 e 29 gennaio 2020).

La disposizione in oggetto dispone che la riprogrammazione delle economie accertate nell’attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è possibile solo quando l’opera abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90% per cento. Tenuto conto che la medesima Delibera stabilisce che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolati devono essere conseguite entro il termine massimo del 31 dicembre 2021, non sarà possibile un reimpiego delle risorse oggetto di ribasso nei tempi previsti, lasciando, quindi, cristallizzate risorse che potrebbero essere utilizzate per nuovi interventi, strategici per lo sviluppo locale, in particolare in materia di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture oppure per progetti urgenti (es. eventi calamitosi). Inoltre, l’attuale formulazione della norma ha il chiaro e condivisibile scopo di poter affrontare eventuali criticità finanziarie che un dato intervento, nel corso della sua realizzazione, potrebbe incontrare. Per questo motivo, si prevede una condizione al reimpiego delle economie, secondo la quale la Regione/Provincia autonoma si impegna a coprire eventuali ulteriori fabbisogni finanziari.

## **27. Proroga termini OGV**

### **Articolo aggiuntivo:**

All’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, alla fine del comma 7, le parole “entro il 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”.

## **Relazione**

In relazione alle difficoltà negli avanzamenti procedurali degli interventi programmati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000/06 – 2007/13 – 2014/20 manifestatesi a causa del perdurare dell'emergenza COVID 19 e per scongiurare il rischio di deprogrammazione di fondi su interventi già assestati e strategici si rende necessaria una proroga relativamente al raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti al 31/12/2022.

## **28. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali**

### **Articolo aggiuntivo:**

All'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali**», convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-*bis*. Il comma 1 non si applica alle procedure di affidamento indette dai soggetti aggregatori, di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, finalizzate alla stipula di convenzioni quadro, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e di accordi quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

### **Relazione**

L'emendamento punta a escludere le procedure di gara dei Soggetti Aggregatori finalizzate alla stipula di convenzioni ed accordi quadro dall'obbligo, previsto dal comma 1, di aggiudicazione entro sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Tali procedure sono, infatti, il frutto di un processo di aggregazione della domanda che le rende particolarmente complesse in termini di numero di lotti, articolazione dell'offerta tecnica richiesta, partecipazione alle commissioni di gara del personale degli enti utilizzatori, ecc. e richiedono quindi tempi più lunghi sia per la ricezione delle offerte che per la loro valutazione.

Inoltre i Soggetti Aggregatori agiscono prevalentemente su spese di beni e servizi di natura ricorrente (le categorie merceologiche per le quali è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori sono forniture di dispositivi medici di consumo, servizi agli immobili, servizi sanitari, ecc.). Pertanto le procedure aggregate dei Soggetti Aggregatori non riguardano spese di investimento su cui è incentrata la rubrica dell'articolo 2

## **TURISMO E SPORT**

### **29. Parchi permanenti**

#### **Articolo aggiuntivo:**

**Al comma 1 dell'articolo 4 (*Imprese turistiche*) dell'Allegato al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole “*stabilimenti balneari*” sono inserite le seguenti: “*parchi divertimento e parchi tematici*”.**



## Relazione

Il comparto dei “*parchi divertimento e parchi tematici*” è attualmente assimilato alle attività dello “*spettacolo viaggiante*”, ma da un decennio almeno si configura come industria operando quale impresa turistica, pur non avendo ancora ottenuto tale riconoscimento a livello normativo nonostante il DPCM 13 settembre 2002, che ha recepito l'accordo tra Stato e Regioni del 14 febbraio 2002, in materia di “Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, nell'Allegato, all'art. 1, lett. b), n. 2 considera imprese turistiche anche i parchi a tema.

In quanto attività di spettacolo, tali imprese non hanno potuto beneficiare né del Fondo Emergenze Spettacolo, né del Fondo Emergenze Turismo del MIBACT, e non possono accedere neanche agli interventi introdotti dal DL Ripresa, ed è ben noto che l'emergenza in atto sta mettendo a dura prova l'economia turistica italiana, le aziende italiane ed anche le migliaia di dipendenti del settore.

Il comparto dei Parchi Permanenti raggruppa, parchi a tema, i parchi acquatici e i giardini zoologici, circa 180 strutture sul territorio nazionale, occupando direttamente oltre 25.000 persone e registrando oltre 400 milioni di Euro di fatturato annuale ed oltre 1 miliardo di Euro come indotto. Di queste 25.000 persone la gran parte non ha diritto alla cassa integrazione in quanto con contratto stagionale e non ancora assunti al momento dell'inizio della pandemia.

Considerato quanto sopra, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha già formulato una proposta emendativa di pari contenuto della presente istanza al DL n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020, ma senza sortire alcun esito.

Si segnala le necessità di modificare il Codice Ateco di tali strutture da 93.21 ad uno della categoria 55.00.

## 30. Marina Resort

### Articolo aggiuntivo:

**Al comma 10 bis dell'articolo 100 della Legge n. 126 del 13.10.2020**, di conversione del Decreto-Legge n. 104 del 14.08.2020, sono soppresse le parole:

“con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento” e

## Relazione

Il Marina Resort ebbe origine, a livello nazionale, con il Decreto-Legge Rilancio Italia (art. 32 del D.L. n. 133 del 12.09.2014) che estese a tutto il territorio italiano questa tipologia di struttura nautica come ricettività all'aria aperta (mutuata dai campeggi) che, a seguito dell'intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni, fu adottato da diverse Regioni nelle rispettive normative di settore.

Occorre considerare gli effetti negativi che potrebbero conseguire dalla modifica normativa che si intende elidere, laddove obbliga gli operatori ad adottare l'aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo di quella applicabile al settore ricettivo pari al 10%, vanificando così l'obiettivo originario finalizzato al “*rilancio della filiera nautica*”. È bene evidenziare, invece, che l'applicazione dell'aliquota “ridotta” è stata considerata pacifica da interPELLI effettuati all'Agenzia delle Entrate e anche dalla giurisprudenza di merito.

Riportare l'aliquota IVA sui contratti annuali 22% - in contraddizione con il riconoscimento della funzione strutturale e permanente dei Marina Resort nel campo dell'accoglienza, del turismo e dell'ospitalità - potrebbe spingere i gestori a ritoccare i listini, peraltro in un momento in cui il mercato è fortemente in crisi per le note vicende della pandemia, favorendo così una nuova migrazione delle imbarcazioni verso porti turistici di nazioni confinanti con l'Italia, con le immaginabili conseguenze negative su fatturati, imposte, indotto e posti di lavoro.

### **31. Disposizioni in materia di strutture ricettive – Locazioni brevi**

Al comma 3, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

- al comma 2 è aggiunta il seguente inciso: «alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per finalità statistiche»;
- al comma 3 dopo le parole «di concerto con il Ministero dell'Interno» sono aggiunti i seguenti termini «di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano» ed è eliso l'inciso «Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.».

### **32. Intesa Stato-Regioni**

All'articolo 100, comma 4, dopo le parole «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono inserite le seguenti «di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano».

#### **Relazione**

Il primo emendamento è dettato dalla necessità per le Regioni e Province Autonome – ai fini di una corretta e proficua programmazione turistica – di poter ricevere precisi e tempestivi dati statistici; ragion per cui appare ben giustificata l'estensione anche ad esse della trasmissione dei dati stessi che il Ministero dell'Interno sarebbe già tenuto per legge a fornire all'Agenzia delle Entrate ed ai Comuni.

### **33. Fondo per il turismo**

**E' aggiunto il seguente articolo:**

“1. Per favorire la ripresa strategica delle attività turistiche e dell'occupazione il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo predispone, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID -19, un piano di finanziamenti in favore delle Regioni per la realizzazione di programmi di aiuto a fondo perduto da destinare per le attività manutentive ordinarie effettuate nel periodo emergenziale, per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei sistemi di digitalizzazione o per l'abbattimento dei costi sostenuti per i mutui contratti da imprese, strutture o organismi pubblici o privati operanti nel settore turistico, nonché da

destinare, in quota parte, in favore delle imprese, strutture, agenzie, lavoratori e professionisti operanti nel settore turistico per il ristoro delle perdite economiche subite durante il periodo emergenziale.

2. Al finanziamento dei programmi di cui al presente articolo si provvede, in quanto a 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in quanto a 1.200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

#### **Relazione:**

In un momento in cui la recrudescenza dell'emergenza pandemica COVID-19 ha portato alla chiusura di numerose imprese con gravi refluenze sull'occupazione, con il presente emendamento si propone di sostenere la ripresa strategica del settore delle attività turistiche che, come è noto, costituiscono un importante segmento tra gli asset del sistema economico e produttivo del Paese.

A tal fine, per far fronte alla crisi di questo importante trainante settore, che assicura occupazione anche in bassa stagione, che riveste un peso importantissimo per le località d'arte attualmente in crisi e che promuove all'estero l'immagine dell'Italia, coinvolgendo tutta la relativa filiera (imprese, strutture, agenzie di viaggio, tour operator, guide, accompagnatori turistici, lavoratori stagionali, ecc.) si rende necessario predisporre un provvedimento legislativo che possa assicurare, con certezza di ristoro a fondo perduto, le attività di manutenzione ordinaria e/o di ristrutturazione, l'ammodernamento dei sistemi digitali, o l'abbattimento dei costi sostenuti per i mutui contratti, affinché le imprese e le strutture turistiche possano presentarsi in piena efficienza nel momento della ripartenza post-pandemica.

Per far fronte ad un'emergenza in cui il fattore tempo si rivela essenziale, al fine di sostenere sia la sopravvivenza delle attività, sia - soprattutto - la dignità economica dei singoli operatori e delle loro famiglie. Con il presente emendamento, quindi, si prevede il ristoro, in quota parte, delle perdite economiche subite da ogni singolo lavoratore del settore durante il periodo emergenziale, con riferimento a tracciabili perdite di liquidità dovute alla riduzione o alla sospensione di emolumenti o di qualsiasi altra forma di remunerazione lavorativa subita da parte degli operatori dei suddetti settori durante il periodo emergenziale.

La possibilità di attivare le risorse del Fondo nazionale per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, Legge n. 190/2014), del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008) e Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 4, D.Lgs. n. 88/2011), consentirà di dare una risposta concreta e tangibile agli operatori della filiera del turismo.

### **34. Indennità lavoratori a tempo determinato**

#### **Articolo aggiuntivo:**

All' art. 15 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, aggiungendo dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo:



“È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore Decreto Ristori in possesso “cumulativamente” seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.”

## **Relazione**

A causa della recrudescenza dell’ondata pandemica che sta rallentando se non bloccando la ripresa delle attività turistiche, appare necessario che la Legge di Bilancio 2021 presti particolare attenzione ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, che purtroppo vedono scemare se non vanificare chance di assunzione, quanto meno di breve-medio termine.

## **ENTI LOCALI**

### **35. Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario**

Dopo l’articolo 143 è inserito il seguente:

Art. ... (Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di Euro per gli anni 2021 in favore dei Comuni in stato di Dissesto finanziario che terminano, entro il 30 giugno 2021, la procedura di liquidazione attuata dall’Osl con deficit di liquidazione da riassegnare alla gestione ordinaria del Comune e da finanziare con mutuo ai sensi dell’art. 255 del Dlgs. n. 267/2000.

2. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate a ridurre l’importo quota capitale del mutuo di cui al comma precedente o per il pagamento diretto dei debiti riassegnati all’Ente.

3. Hanno diritto a richiedere risorse a valore sul Fondo di cui al comma 1 gli Enti che hanno approvato per l’anno 2021 il bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito del parere positivo del Ministero dell’Interno ai sensi dall’art. 261 del Dlgs.

n. 267/2000, e il bilancio di previsione 2021-2023 con equilibri di parte corrente positivi al netto delle entrate e delle spese non ripetitive.

4. Il Fondo è ripartito, in proporzione ai deficit risultanti e comunicati al Ministero dell’Interno da parte degli Enti aventi diritto ai sensi del comma 3, con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare previa Intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, entro il 31 agosto 2021.

5. I Comuni devono procedere con le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 ad effettuare i pagamenti, eventualmente pro quota, dei debiti risultanti al termine della procedura di liquidazione attuata dall’Osl entro tre mesi dal ricevimento delle somme

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2021, si provvede mediante .....

## **Relazione**

Le norma si propone di incentivare e velocizzare la procedura di liquidazione della massa passiva rilevata dall'Organismo straordinario di liquidazione definendo tempi stringenti per la conclusione della stessa come presupposto per l'ottenimento da parte del Comune di contributi per l'abbattimento dell'eventuale residuo deficit di liquidazione riassegnato alla gestione ordinaria dell'Ente e da finanziare con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si intende con il presente provvedimento anche prevenire l'insorgenza di reiterate procedure di dissesto a carico di un medesimo Comune che si trova costretto ad intraprendere, successivamente alla dichiarazione di dissesto, azioni/manovre sia volte alla definizione nel medio periodo di equilibri di parte corrente positivi che necessarie a garantire i surplus necessari al pagamento delle rate del mutuo da sottoscrivere per finanziare il deficit di liquidazione riassegnato alla propria gestione ordinaria da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione.

### **36. Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato**

Dopo l'articolo 143 del Disegno di legge di bilancio 2021 il seguente:

“Art. 143-bis – (Ristrutturazione/accollo dei debiti degli Enti Locali da parte dello Stato)

1. Le disposizioni dei cui all'art. 39 del DL n. 162/2019 “Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli Enti Locali e delle Regioni” si applicano anche ai Comuni che hanno contratto debiti anche con Cassa Depositi e Prestiti Spa entro il 30 giugno 2020 e con piano di ammortamento scadente successivamente al 31 dicembre 2024, qualora il disavanzo di amministrazione (Sezione E-parte disponibile) al 31 dicembre 2019 risultante dal rendiconto della gestione 2019 ammonti a oltre il 60% della sommatoria delle entrate del Titolo I e III risultanti dal medesimo rendiconto delle gestione 2019.

In tale fattispecie di disavanzo, il Ministero degli Interni si accolla anche il pagamento per quota parte del 25% delle rate di ammortamento, scadenti negli anni 2021, 2022 e 2023, dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa.

2. Gli Enti richiedenti l'accollo di quota parte dei mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa, non possono contrarre nuovo indebitamento fino al 31 dicembre 2023, e devono necessariamente presentare il bilancio di previsione 2021-2023 entro il 31 gennaio 2021, dal quale deve risultare un avanzo di parte corrente di almeno l'1% rispetto alle entrate correnti per l'esercizio 2021, del 3% per l'esercizio 2022 e del 5% per il 2023.

3. Nel caso in cui l'Ente non garantisca a rendiconto di ogni anno gli equilibri di parte corrente come indicato al comma 2


l'accollo risulterà automaticamente revocato.”

## **Relazione**

Le norma si propone di incentivare e garantire tempi certi di programmazione e di attuazione di azioni e manovre strutturali da parte degli Enti Locali in disavanzo, per importi relativi molto elevati, al fine di prevenire il ricorso degli stessi a procedure di risanamento.

Si intende con il presente provvedimento proporre l'abbattimento parziale del debito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti Spa per mutui a suo tempo contratti, premiando quegli Enti Locali che, tenuto conto dei propri consistenti disavanzi di amministrazione e indebitamento, stanno attuando e hanno programmato di attuare un fattivo e prudentiale percorso di risanamento in un termine di breve-medio periodo.

3.12.2020



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AC 2790 bis**

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E  
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Sommario

<b>NORME FONDAMENTALI</b> .....	6
<b>FINANZA LOCALE</b> .....	6
1. <b>Predisposizione bilanci di previsione 2020-2023</b> .....	6
2. <b>Sospensione recuperi dei disavanzi</b> .....	6
3. <b>Incremento risorse per assicurare le funzioni degli enti territoriali</b> .....	7
4. <b>Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo</b> .....	8
5. <b>Proroga FGDC</b> .....	9
6. <b>Adeguamento accantonamento FCDE</b> .....	10
7. <b>Revisione dei termini di deliberazione della Tari</b> .....	10
8. <b>Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza</b> .....	11
9. <b>Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)</b> .....	12
10. <b>Sostegno enti in difficoltà per condizioni socioeconomiche dei territori</b> .....	13
11. <b>Cessione dei crediti commerciali verso enti locali</b> .....	15
12. <b>Cessione dei crediti commerciali (importo minimo costi/fattura)</b> .....	16
13. <b>Abolizione spending review sugli enti locali</b> .....	18
14. <b>Comparto Città metropolitane e fabbisogni standard</b> .....	18
15. <b>Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate</b> .....	19
16. <b>Estensione agevolazioni TOSAP/COSAP al 2021</b> .....	19
17. <b>Stabilizzazioni del personale per Comuni del cratere 2016</b> .....	20
18. <b>Potenziamento del personale delle Città metropolitane per il rilancio degli investimenti</b> .....	21
19. <b>Incremento fondo indennità sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti</b> .....	22
20. <b>Supporto e assistenza tecnica per realizzazione investimenti</b> .....	22
21. <b>Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"</b> .....	23
22. <b>Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale e lavoro straordinario</b> .....	23
<b>ULTERIORI NORME</b> .....	25
Estensione del superbonus 110% agli enti che gestiscono ERP.....	25
Esenzione IMU per gli immobili pubblici assegnati a società locali di cartolarizzazione	26
Ristrutturazione debito locale e Fondo sostegno penali per il 2021 .....	26
Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017).....	27



Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all’art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 .....	28
PERSONALE.....	28
Modifiche all’art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria .....	28
Esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto .....	30
Modifiche all’art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016 .....	30
Interpretazione autentica dell’articolo 163, comma 3 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali. ....	31
Utilizzo delle graduatorie concorsuali.....	31
PICCOLI COMUNI E UNIONI.....	32
Interventi a favore delle gestioni associate.....	32
Utilizzo fondo legge piccoli comuni .....	32
SOCIETÀ PARTECIPATE .....	34
Modifiche in materia di società partecipate .....	34
APPALTI .....	35
Disposizioni in materia di appalti .....	35
CULTURA .....	36
Fondo Cura Cultura .....	36
Integrazioni alla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di cultura.....	37
Fondo per il funzionamento dei piccoli musei .....	39
Sostegno alla lettura.....	39
SCUOLA.....	40
Risorse residue centri estivi.....	40
Interventi Scuole Superiori.....	40
Mensa personale scolastico statale.....	41
Servizio rifiuti-Contributo scuole statali.....	41
Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale.....	42
Libri di testo scuole primarie.....	43
SPORT .....	43
Estensione dell’ecobonus 110% agli impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione.....	43
WELFARE.....	44
Personale impiegato negli interventi e servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri.....	44



Sistema di accoglienza e integrazione SAI.....	44
Deroghe Cosfel.....	45
Personale impiegato negli interventi e servizi per il contrasto alla povertà (modifiche all'articolo 1 comma 200, della Legge n.205/2017): deroga ai vincoli per le assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali e di altri operatori sociali .....	46
Stabilizzazioni assistenti sociali.....	46
INNOVAZIONE.....	47
Modalità di accesso al fondo per l'innovazione tecnologica.....	47
ENERGIA E MOBILITA'.....	48
ART. 149 BIS (Modifiche all'articolo 1 commi 29 – 32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”). .....	48
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.....	49
Bonifica siti contaminati da amianto da parte degli enti territoriali .....	49
Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano.....	51
Finanziamento fondo regionale protezione civile.....	52
Istituzione del Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni.....	53
SICUREZZA, LEGALITA' E POLIZIA LOCALE.....	55
Tassa di circolazione veicoli Polizia Locale.....	55
Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi .....	55
Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata .....	56
Modifiche al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.....	56
SISMA.....	57
Esenzione quota di riserva assunzioni obbligatorie per contratti a tempo determinato per emergenza sisma.....	57
Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile .....	57
Compensazione minor gettito IMU.....	58
Modifiche al DL 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016.....	59
Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016.....	60
Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'area cratere.....	60
Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia.....	62
Istituzione zes “cratere sisma 2016” .....	63
Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud .....	64



A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or 'G', located in the bottom right corner of the page.

## NORME FONDAMENTALI

### FINANZA LOCALE

#### 1. Predisposizione bilanci di previsione 2020-2023

##### Art. 154

##### **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali**

*All'art. 154, aggiungere il seguente comma 2 bis:*

2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso

##### Motivazione

*L'emendamento ha la finalità **di inserire una norma di principio che consenta agli enti locali di determinare le previsioni di bilancio in continuità** con un volume di risorse disponibile "ordinario", e quindi facendo riferimento alla media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.*

#### 2. Sospensione recuperi dei disavanzi

*Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:*

##### **Art. 145-bis (Sospensione recuperi dei disavanzi)**

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.



2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Motivazione**

*Le norme proposte sospendono per il 2020 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all'emergenza.*

### **3. Incremento risorse per assicurare le funzioni degli enti territoriali**

#### **Art. 154**

#### **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali**

*All'art. 154, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole **"1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province"**.*

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole **"per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province"**.*

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole **"per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province"**.*

### **Motivazione**

*Il tavolo di monitoraggio dovrebbe considerare la situazione dei riflessi della pandemia, attualmente in recrudescenza sulle dinamiche delle entrate e delle spese del 2021 e valutare ulteriori rischi e riorientamenti della verifica finale 2020 (certificazione di aprile e rendiconti).*

*I possibili rischi di riflessi dell'emergenza su perdita entrate 2021 già rilevabili, sono :*

*prelievi sul Soggiorno, a seconda dell'andamento situazione epidemiologica nazionale e internazionale (gettito totale ordinario circa 600 mln.),*

- altre entrate più legate al turismo e ai pubblici esercizi, che rischiano una più lenta ripresa alla luce dell'attuale aggravamento della situazione epidemiologica,
- Add.le IRPEF, per la traslazione sul 2021 degli effetti negativi 2020, in prevalenza legati a riversamenti per lavoro dipendente relativi all'anno precedente (gettito totale 4.500 mln. di euro),
- andamento della riscossione della Tari e della Tari corrispettiva 2020, i cui flussi finanziari sono stati rallentati dalla posposizione dell'invio dei documenti per il pagamento nel corso dell'anno.

#### **4. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo**

##### **Modifiche all'art. 145 (Norme contabili per gli enti territoriali)**

All'articolo 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "al comma 2" abrogare le parole "ultimo periodo" e dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere le parole "ovunque ricorrano":
- b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole "Per i medesimi anni"."

1-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

1-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

1-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

1-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

#### **Motivazione**

*L'integrazione all'attuale testo dell'articolo 145 è necessaria per estendere al 2021 anche la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, che non è compresa dalla sola modifica, pur opportuna, relativa all'ultimo periodo del comma 2, riguardante esclusivamente il libero utilizzo dei proventi da concessioni edilizie. Inoltre la modifica di cui alla lettera b) consente:*



una maggior libertà di variazione di bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento degli obblighi di rendicontazione dei fondi trasferiti agli enti locali in continuità con l'analogha norma di cui al dl n.34/2020 (co.1-bis).

Consentire **maggior flessibilità a favore degli enti in disavanzo complessivo**, in particolare per l'**utilizzo delle quote destinate** per equilibri correnti (co. 1-ter)

Con riferimento al biennio 2021-22, a fini di facilitazione degli investimenti, il comma 2 permette agli enti in disavanzo di utilizzare le somme confluite in avanzo vincolato per investimenti anche in deroga ai limiti di utilizzo connessi alla capacità di ripiano del disavanzo nel primo anno del bilancio di previsione (co. 1-quater).

Con l'inserimento del comma **1-quinquies**, infine, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.

Il nuovo comma 1-sexies permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.

## 5. Proroga FGDC

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

### Art. XY

Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

### Motivazione

La proposta riguarda **l'ulteriore proroga al 2022 degli obblighi di accantonamento obbligatorio al FGDC** (Fondo garanzia debiti commerciali) in vigore dal 2021. L'entrata in vigore del nuovo accantonamento nelle attuali condizioni di emergenza e basato sulle risultanze della Piattaforma crediti commerciali non ancora perfettamente allineata con le dimensioni dei debiti e dei ritardi di pagamento dei debiti degli enti locali.

Con l'ulteriore ampliamento degli interventi verso gli enti locali, in particolare quelli che mostrano condizioni di maggior scostamento dalla regolarità dei pagamenti e dallo smaltimento di stock di debito rilevanti, si potranno ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al biennio 2018-19.

L'imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento rischia produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

## **6. Adeguamento accantonamento FCDE**

*Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:*

### **Art. 154-bis (Adeguamento accantonamento FCDE)**

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole «e del 2021».
3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

#### **Motivazione**

*La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell'accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto.*

## **7. Revisione dei termini di deliberazione della Tari**

*Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:*

### **Art. 154-bis (Termini di deliberazione della TARI)**

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
2. per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

#### **Motivazione**



*L'attuale termine per l'approvazione del bilancio 2021 è fissato al 31 gennaio. Quindi il PEF rifiuti 2021 dovrebbe essere deliberato tassativamente (insieme alle nuove tariffe Tari e Tari corrispettivo) entro la stessa data, che è evidentemente insostenibile (molti comuni hanno rinviato a dicembre il PEF2020, c'è il problema dei conguagli, molti soggetti gestori sono in difficoltà a fornire i dati.*

**L'ANCI chiede di *disgiungere in via ordinaria il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, inserendo un termine specifico (il 30 aprile) e di permettere anche per il 2021 la provvisoria conferma delle tariffe (e dei PEF) già adottati per il 2020.***

## **8. Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza**

*Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:*

### **Art. 154-bis (Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)**

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
  - b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
  - c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.
1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
2. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della

comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

3. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

#### **Motivazione**

*La "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche.*

*La proposta permette di tenere conto delle sofferenze delle attività economiche più colpite da questa seconda fase di restrizioni anche attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2020, superando le difficoltà di intervento autonomo da parte dei Comuni dovuto all'impossibilità di deliberare modifiche al quadro tariffario e alle agevolazioni della Tari oltre il termine del 31 ottobre, ormai scaduto.*

*La riduzione è determinata dai Comuni in misura variabile tra il 10 e il 20 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili.*

*La copertura finanziaria della misura, di carattere generalizzato ed obbligatorio, viene assicurata in parte dai fondi resi disponibili ai Comuni nel corso del 2020 a sostegno dell'emergenza e, in parte, traslata al 2021, attraverso la possibilità che i Comuni - in carenza di risorse disponibili - effettuino autorizzazioni di spesa su tale annualità.*

*Infine, la proposta dispone che del complesso degli oneri derivanti dalla riduzione si debba tener conto nell'ambito della verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati nel 2020, verifica già prevista dall'articolo 106 del dl 34/2020, nonché tra i criteri di riparto delle eventuali ulteriori assegnazioni a favore dei Comuni a valere sull'esercizio 2021.*

#### **9. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)**

*Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:*

#### **Art. 145-bis**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";



- b. al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- c. al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- d. al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021";

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

### **Motivazione**

*Il presente emendamento dispone il rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico). L'approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia cui i Comuni sono chiamati anche attraverso un'attenta politica della fiscalità locale, rendono l'attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l'introduzione del nuovo canone unico. La norma proposta prevede inoltre una riduzione degli oneri gravanti sui mercati finanziata per il solo anno 2021 da un contributo compensativo statale.*

## **10. Sostegno enti in difficoltà per condizioni socioeconomiche dei territori**

### **Modifiche all'art. 143 (Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori)**

*All'articolo 143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tra, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2020 si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione;
- b) risultano avere deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, anche a seguito di pronunce della Corte dei conti o della Corte costituzionale, tuttora in corso di esame da parte degli organi competenti;
- d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti."



2. Il riparto di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495,
- b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c) ai fini del riparto si tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti;

### **Motivazione**

*L'articolo 143 riprende ed amplia, opportunamente, l'intervento già attivato con il dl 104 (art. 53) a sostegno degli enti in crisi finanziaria, in particolare in regime di piano di riequilibrio pluriennale (predissesto). La premessa e motivazione dell'intervento, come indicati dall'art. 53, richiamano l'esigenza di "dare attuazione" alla sentenza C. Cost. 115/2020, che prospetta, tra le motivazioni delle crisi finanziarie degli enti locali, anche elementi riconducibili a "caratteristiche socio economiche dei territori" - in sostanza alla sottodotazione delle risorse - e non alla cattiva gestione. Sotto tale profilo la Corte indica l'esigenza di un sostegno diretto, a fronte delle alternative - più volte praticate nella legislazione degli ultimi anni - di diluire nel tempo il percorso di risanamento rendendolo meno efficace e leggibile per rinforzarne la sostenibilità. Si tratta di un principio di grande rilievo, che ha però trovato solo una prima e parziale attuazione, per il numero ristretto di enti finora coinvolti. Con l'art. 143 del ddl Bilancio 2021 si fa un ulteriore passo, che si ritiene debba essere rafforzato economicamente e meglio precisato nei criteri e nella platea dei potenziali beneficiari.*

*Le modifiche proposte riguardano,*

- a) **l'aumento delle risorse** (400 mln. di euro su base triennale, a fronte dei 150 mln. attualmente previsti tra il 2021 e il 2022) al fine di assicurare una maggior efficacia e ampiezza all'intervento;
- b) **la precisazione dei requisiti di accesso**, al fine di superare con chiarezza i limiti del precedente intervento, dovuti anche alla farraginosità delle procedure vigenti (piani deliberati, esaminati dalla Commissione COSFEL presso il Ministero dell'Interno e poi approvati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, rimodulazioni e riformulazioni, ecc), nonché all'assenza del requisito della capacità fiscale che risulta calcolata solo per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, escludendo così territori come la Sicilia, fortemente investiti dal fenomeno delle crisi;



- c) **l'inclusione** di una casistica antecedente l'eventuale deliberazione del piano di riequilibrio, cioè **del piano di rientro da condizioni di squilibrio** oggetto di monitoraggio da parte della Corte dei conti.

## 11. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

### **Articolo 145-bis (Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)**

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

### **Motivazione**

*La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina civilistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."*

*Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.*

*La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette "multiutility") di cedere credito a società finanziarie (factor) causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, sia per le numerose situazioni di gestione non corretta della cessione, sia in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.*

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un **marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.**

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore, senza che l'ente abbia potuto segnalare in contraddittorio con il factor la non rilevanza di tali documenti.

Si sottolinea, infine, che tali fenomeni, non riconducibili a casi applicativi isolati e sintomo probabile di violazioni quanto meno della deontologia professionale di factor di primaria rilevanza, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in sede giudiziaria, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

## 12. Cessione dei crediti commerciali (importo minimo costi/fattura)

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

### **Articolo 145-bis (Cessione dei crediti commerciali-costi unitari per fattura)**

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".

#### **Motivazione**

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spettano al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata nella pratica una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture **l'ente riceve un numero abnorme di fatture** (centinaia i Comuni piccoli, migliaia o centinaia di migliaia quelli medi e grandi) **di importo spesso ridotto, nullo e negativo** ed accade sempre più frequentemente che nei casi di ritardato pagamento pervenga all'ente **la richiesta del cessionario di versare l'importo di 40 euro per ciascun documento commerciale emesso**, anche di importo esiguo e perfino per le note di credito.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, **appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero complessivamente intesa, qualora**



*siano azionate contestualmente più fatture. La concessione dell'importo al creditore, infatti, ha la finalità di assicurare il ristoro delle spese sostenute, nei limiti della ragionevolezza, ma non anche quella di legittimare un suo "arricchimento", con finalità punitive per l'ente che già soggiace al pagamento degli interessi di mora maggiorati.*

6

### **13. Abolizione spending review sugli enti locali**

*All'articolo 157 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse: le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," e le parole ", per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane"
- b) il comma 5 è soppresso.

*Conséguentemente, la rubrica dell'articolo 157 è così modificata : "Revisione della spesa per lo Stato e le regioni"*

#### **Motivazione**

*La proposta abolisce il contributo alla finanza pubblica previsto a carico degli enti locali tra il 2023 e il 2025. Per quanto di entità relativamente modesta (100 mln. annui per i Comuni e 50 mln. annui per il complesso delle Province e delle Città metropolitane) e di attuazione non immediata, tale previsione costituisce un segnale fortemente negativo di ripresa di una politica di economie di spesa analoga a quella che nel decennio trascorso ha determinato una riduzione senza precedenti nelle risorse locali, con conseguenze ancora non assorbite dal sistema.*

### **14. Comparto Città metropolitane e fabbisogni standard**

#### **Modifiche all'art. 144 (Riforma delle risorse in favore delle Province e delle Città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario)**

*All'articolo 144, comma 1,*

- a) dopo le parole "specifici fondi", aggiungere le parole "relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane"
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

*"Nell'ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l'assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l'impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l'assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell'intesa di cui al presente comma."*

#### **Motivazione**

*L'integrazione proposta interviene con riferimento a*

- *separazione dei due comparti che attualmente compongono l'insieme "ex-Province", dando alle Città metropolitane una definizione finanziaria autonoma*
- *individuazione nell'ambito dei fabbisogni standard delle specifiche funzioni che sono previste fin dalla legge 56/2014, finora non considerate adeguatamente nell'assegnazione delle risorse*
- *assicurare un'integrazione di risorse in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativa in particolare a: finanziamento incrementale delle funzioni di ambedue gli enti locali in materia di viabilità al fine di promuovere l'adeguamento dei relativi servizi da parte degli enti meno dotati; sostegno alle funzioni specifiche delle Città metropolitane, in materia di programmazione e sviluppo di area vasta.*

## 15. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate

*Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente:*

### **Art. 143-bis**

"I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 [o 2022], o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere".

### **Motivazione**

*E' necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l'allungamento della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti da definire.*

*Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate, con evidenti problemi di operatività e tenuta delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo. La possibile crisi strutturale del settore si riflette infatti nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.*

## 16. Estensione agevolazioni TOSAP/COSAP al 2021

*Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:*

### **Art. 145-bis (Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)**

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-bis e dell'art. 4 comma 2-bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di XXXXX milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. (All'onere derivante del presente articolo, pari a XXXX milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi XXXX

### **Motivazione**

*La crisi del settore della ristorazione - e in generale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - generata dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 ha assunto dimensioni allarmanti, con effetti che sono destinati a perdurare anche nel 2021. Oltre all'impatto economico in sé, la crisi di questo settore impoverisce i centri urbani, svuotandoli di servizi e presidi sociali spesso imprescindibili per la vita delle comunità.*

*La norma proposta amplia al primo semestre 2021 le misure di supporto già attivate dalla primavera 2020, in modo da sgravare le imprese dei costi relativi alla corresponsione della TOSAP o del COSAP (o del Canone unico di cui è previsto l'avvio dal 2021), estendendo al contempo la platea dei beneficiari alle imprese artigiane, agli esercizi di vicinato e ai panifici che offrono il consumo sul posto (finora esclusi dal beneficio). La proposta assicura inoltre ai Comuni la copertura delle mancate entrate mediante l'estensione nel tempo e nella dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del dl n. 34/ 2020.*

*La modifica proposta, inoltre, proroga la validità di alcune semplificazioni procedurali legate in particolare all'ampliamento degli spazi esterni a disposizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.*

## **17. Stabilizzazioni del personale per Comuni del cratere 2016**

### **Art. 162 Stabilizzazioni sisma**

*All'articolo 162, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali."

### **Motivazione**



*La norma serve a rendere il quadro giuridico delle stabilizzazioni del personale precario impegnato nella ricostruzione post sisma 2016, certo, omogeneo e soprattutto, efficace.*

*In particolare, al fine di non vanificare la portata applicativa della disposizione contenuta nel cd decreto Agosto ( DL 104) convertito in legge 126/2020, si chiarisce che il personale da assumere a tempo indeterminato possa aver maturato il requisito di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 ( tre anni di servizio) entro il 31 dicembre 2021 e anche in amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché rientrante nell'elenco dei Comuni di cui agli allegati del DL 189/2016, convertito in legge n. 229/2016 nonché cumulando i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile, tra cui quelli di collaborazioni coordinate e continuative.*

*La disposizione consente infine di computare – sempre ai fini delle stabilizzazioni di cui all'articolo 57 comma 3 del DL 104 convertito in legge n. 126/2020- anche le assunzioni effettuate previa procedura selettiva, da parte di soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.*

## **18. Potenziamento del personale delle Città metropolitane per il rilancio degli investimenti**

*Dopo l'art. 161 aggiungere il seguente:*

### **Art. 161-bis**

1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.

3. L'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10% della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell'organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.

### **Motivazione**

*La norma ha l'obiettivo di introdurre una disciplina eccezionale e transitoria per il reclutamento, nelle Città metropolitane, del personale tecnico da impiegare nel potenziamento delle capacità di investimento.*

*Si tratta di una misura oggi indispensabile, tenuto conto degli effetti sugli organici delle Città metropolitane imposti prima dal ridimensionamento previsto dalla legge di stabilità per il*

2015 (riduzione di almeno il 30% della spesa per la dotazione organica), poi dal taglio al 25% del turnover e infine dai prepensionamenti incentivati con "quota 100".

Tale misura va ad inserirsi nell'attuale fase di transizione da un regime di determinazione della capacità assunzionale basato sulla regola della mera sostituzione del personale cessato (turn-over), alla nuova disciplina, prevista dall'art. 33, comma 1-bis del DL n. 34/2019 e per la quale ancora non è stato emanato il decreto attuativo, fondata sul principio della sostenibilità finanziaria.

La norma, infatti, offrirebbe alle Città metropolitane, per un periodo circoscritto al triennio 2021-2023, la possibilità di impiegare un budget assunzionale aggiuntivo, utilizzabile per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

Al termine del periodo transitorio, l'eventuale maggiore spesa per questi rapporti di lavoro tornerebbe ad essere computata ai fini della sostenibilità finanziaria e quindi dei vincoli alle assunzioni di personale.

La norma consente inoltre di adeguare il fondo per il trattamento accessorio nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 1-bis, del DL n. 34/2019, anticipando l'applicazione di quanto ivi previsto in relazione alla sostenibilità finanziaria.

In ogni caso la potenziale maggiore spesa non può produrre un incremento superiore al 10% della spesa di personale sostenuta nel 2019.

#### **19. Incremento fondo indennità sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti**

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente:

##### **Art. 144-bis**

Sostituire il comma 2 dell'articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, con il seguente:

"2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

##### **Motivazione**

Il contributo di 10 milioni di euro stanziato dallo Stato per il 2020 – per il maggior onere sostenuto dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per adeguare alle nuove disposizioni le indennità dei rispettivi Sindaci – raggiunge una copertura di circa il 55% dell'incremento consentito. Si stima quindi in 8 milioni di euro lo stanziamento aggiuntivo necessario a garantire la copertura di detto incremento.

#### **20. Supporto e assistenza tecnica per realizzazione investimenti**

Dopo l'art. 161 aggiungere il seguente:

##### **Art. 161-bis**

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021 – 2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2% del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico



delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.

#### **Motivazione**

*L'effettiva ripresa degli investimenti sconta una mancanza di professionalità all'interno degli enti locali, attori più importanti per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio. Vi è pertanto una forte necessità di ricorso a professionalità esterne che sconta tuttavia i forti limiti finanziari in materia di spesa di personale. La proposta emendativa serve a superare tali criticità.*

#### **21. Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"**

*Dopo l'art. 24 aggiungere il seguente:*

##### **Art. 24-bis**

*1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente:*

*"978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzate dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziari o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari."*

#### **Motivazione**

*L'articolo ha la finalità di rifinanziare gli interventi già previsti nei progetti di cui al "Bando Periferie" attraverso la riassegnazione agli stessi di eventuali residui all'interno dei finanziamenti assegnati e l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, anche in deroga alle convenzioni in essere tra Presidenza del Consiglio e enti beneficiari purché finalizzati alla realizzazione di lavori e servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.*

#### **22. Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale e lavoro straordinario**

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XX*

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75".

4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

### **Motivazione**

*Tenuto conto della necessità di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, il presente emendamento si pone l'obiettivo di svincolare le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.*

*In particolare:*

- *la previsione al primo comma ha l'obiettivo di svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato di polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali;*
- *la previsione al secondo comma, analogamente a quanto previsto con il "decreto Agosto" per il personale educativo scolastico (art. 32 DL n. 104/2020) intende consentire il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato per il periodo emergenziale.*

*Il comma 3 interviene sui proventi derivanti dalle sanzioni al codice della Strada.*

*A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile.*

*Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 (del. n. 104/2010)*



*aveva propositivamente effettuato una complessiva lettura dell'articolo 208 del codice della strada elaborando le "Linee guida - Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell'orario di lavoro del part time. Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie che preclude la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento di sicurezza urbana. Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. L'emendamento ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.*

*Infine, il comma 4 estende temporalmente anche al 2021 la previsione introdotta dal DL n. 18/2020 che consente ha rimosso il limite finanziario allo straordinario della Polizia locale per esigenze connesse al contrasto della diffusione del Covid-19.*

#### **ULTERIORI NORME**

Estensione del superbonus 110% agli enti che gestiscono ERP  
Dopo l'art. 13 aggiungere il seguente:

Art. 13 bis (Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

*All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti parole: "da Aziende o enti, comunque denominati, che gestiscono attività ed interventi di Edilizia Residenziale Pubblica"*

#### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario per ricomprendere nel perimetro degli enti beneficiari del bonus degli interventi di Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, oltre agli IACP, comunque denominati, anche le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale ovvero altri enti comunque denominati che gestiscono attività ed interventi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Infatti le ATER - che fanno seguito all'evoluzione normativa che, in molte Regioni, hanno trasformato gli ex IACP in ATER - come altri soggetti di diversa denominazione, si impongono come aziende operanti nel settore dell'edilizia sociale, in particolare provvedendo alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica per le Amministrazioni comunali.*

*Al fine quindi di evitare una disparità di trattamento nei confronti di enti che gestiscono le medesime attività di ERP a scopo sociale, per conto degli enti locali, è necessario esplicitare l'applicazione degli importanti benefici del c.d. Superbonus 110% anche per queste Aziende o enti, comunque denominati.*

Esenzione IMU per gli immobili pubblici assegnati a società locali di cartolarizzazione

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis

Gli immobili delle società costituite ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n.289 non sono soggetti all'imposta municipale propria nei limiti in cui l'imposta non era dovuta prima del trasferimento.

#### **Motivazione**

*La norma proposta esenta dall'IMU le società costituite a seguito di cartolarizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare delle Regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici nel presupposto che queste costituiscono "società veicolo" dell'ente che ha provveduto alla cessione. L'esenzione opera solo con riferimento a quegli immobili che, in considerazione dell'utilizzo istituzionale cui erano connessi, risultavano già esenti prima del trasferimento alla nuova società.*

Ristrutturazione debito locale e Fondo sostegno penali per il 2021

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché i titoli obbligazionari emessi alla data del 30 giugno 2019”.

2. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, unioni di comuni e città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo 2021 con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2021.

4. In caso di inutilizzo parziale del fondo nel corso dell'esercizio 2021 l'eventuale residuo resta assegnato al fondo di cui al comma 2 per essere utilizzato nel 2022 con le stesse modalità previste al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le economie derivanti dal parziale utilizzo della quota riservata agli enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" – "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2020 n. 77.

### **Motivazione**

*Nelle more di un auspicabile sollecito avvio del percorso di ristrutturazione dell'intero debito locale come delineato dall'art. 557 della legge di bilancio 2020 e dell'art. 39 decreto Milleproroghe 2020, appare in primo luogo opportuno ampliare la ristrutturazione a ricomprende i debiti obbligazionari in essere presso gli enti locali (in genere di maggiori dimensioni, come avvenuto con il dl 66/2014 con riferimento al debito delle Regioni.*

*In secondo luogo, è necessario attivare, nelle more dell'avvio della ristrutturazione, tutti i dispositivi che consentano l'immediata sostituzione dei vecchi mutui con nuovi mutui i cui oneri siano coerenti con la persistente fase di tassi bassissimi. L'elevato costo delle penali, pur in presenza di un quadro normativo incentivante (art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e art. 1, commi 71-77 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) impedisce di fatto la possibilità di sostituire i vecchi mutui dovendo necessariamente rientrare nel calcolo per la verifica del rispetto del requisito richiesto relativo all'effettivo abbattimento delle passività totali.*

*Va ricordato inoltre che nel 2021 cesseranno gli effetti delle diverse iniziative di sospensione delle quote capitale dei mutui attivate nel 2020, e il pagamento delle rate, ancora gravate da oneri insostenibili, andrà inevitabilmente a riflettersi sulle effettive disponibilità finanziarie dei bilanci 2021.*

*La copertura finanziaria è assicurata dalle economie generate dall'operazione di anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115-118 del dl 34/2020.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

*Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017)*

*1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito.*

### **Motivazione**

*In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA e alla luce delle nuove criticità operative connesse alla recrudescenza della pandemia da virus Covid-19, la proposta consente di eliminare le sanzioni disciplinari conseguenti alla mancata adozione della piattaforma entro il termine del 28 febbraio 2021.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all’art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'art.243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

### **Motivazione**

*La norma è imposta dalla ovvia considerazione che nel 2020 (e probabilmente con una coda nel 2021) molti dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e mense scolastiche per fare due esempi immediati) sono rimasti chiusi per decisione del Governo nazionale, senza alcuna responsabilità degli enti locali, che non hanno potuto nei fatti riscuotere somme per servizi chiusi.*

### **PERSONALE**

Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXY*

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.



2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:

a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;

b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all' articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### **Motivazione**

*L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).*

*Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con "Quota 100".*

*In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, escludendo tutte le spese rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del personale impiegato nell'ambito dei Piani di zona socio-sanitari, che andrà quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio carico, che altrimenti graverebbe interamente sul comune capofila), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzata dal crollo delle entrate proprie.*

*Al fine di evitare distorsioni nell'applicazione della norma e di superare le problematiche evidenziate dalle decisioni già assunte da alcune Sezioni regionali di controllo (vedi da ultimo C.d.C, Sez. Toscana, n. 61/2020) è necessario prevedere la salvaguardia dei piani assunzionali approvati dai Comuni nelle more dell'emanazione del decreto attuativo.*

*Inoltre è necessario un chiarimento normativo sull'ambito di applicazione della nuova disciplina a seguito di una prima problematica interpretazione della Corte dei Conti (del n. 109/2020 della Sezione per la Lombardia) che ha affermato che l'art. 33 del DL n. 34/2019 si applica anche alle Unioni di comuni. Questa lettura interpretativa non è coerente con la lettera della norma ove si prevede l'applicazione ai soli comuni, né con la sua ratio, tenuto conto che le unioni sono caratterizzate da una ridotta incidenza di entrate proprie. Inoltre si evidenzia come i valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020, che introduce la disciplina di dettaglio dell'art. 33, siano stati calcolati a partire dai dati di bilancio dei comuni, e risultino quindi del tutto eterogenei rispetto alle Unioni.*

Esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXZ*

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

#### **Motivazione**

*L'emendamento è volto ad escludere dai limiti finanziari previsti dalla legge per il ricorso al lavoro flessibile la spesa necessaria per la sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. In queste ipotesi infatti l'esigenza sostitutiva non dipende in alcuna misura dalla volontà dell'amministrazione. L'esigenza di sterilizzare questa componente della spesa di personale dal tetto al lavoro flessibile deriva dalla circostanza che altrimenti l'Ente locale può trovarsi nell'impossibilità di sopperire all'esigenza sostitutiva temporanea, non avendo capienza nel budget di spesa cristallizzato dal legislatore all'anno 2009.*

*Oltre alle più comuni ipotesi delle sostituzioni per maternità, per malattia o infortunio, occorre considerare anche i casi di aspettativa non retribuita per espletamento del mandato elettorale, distacco sindacale, titolarità di incarichi presso altre amministrazioni (ad es. in applicazione dell'art. 110, comma 5, TUEL).*

*Questa previsione non comporta oneri aggiuntivi tenendo conto che si prevede espressamente che resta fermo comunque l'obbligo di contenimento generale delle spese di personale. Si evidenzia inoltre che la norma riguarda per lo più ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.*

Modifiche all'art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XZY*

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."

#### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP*

*comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili.*

Interpretazione autentica dell'articolo 163, comma 3 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXZ*

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

#### **Motivazione**

*Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questo emendamento costituisce un necessario coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica anche in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che di fatto introducono una sanzione (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento.*

*La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.*

Utilizzo delle graduatorie concorsuali

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXX*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

#### **Motivazione**

*In ragione della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 si pone l'esigenza di dotare gli Enti locali di una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento attraverso la possibilità di assumere idonei utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data del 31/12/2018. Tale modalità*

*viene prospettata come facoltativa, e comunque attuabile solo in assenza di graduatorie in corso di validità e/o di procedure concorsuali già avviate.*

## PICCOLI COMUNI E UNIONI

Interventi a favore delle gestioni associate

*Dopo l'art. 149 aggiungere il seguente art. XZ*

*“Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti:*

*“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2021 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.*

### **Motivazione**

*In attesa del riordino della normativa sulle gestioni associate per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le oltre 500 Unioni di Comuni, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.*

Utilizzo fondo legge piccoli comuni

*Dopo l'art. 149 aggiungere il seguente art. XY:*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: *“Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo”*

### **Motivazione**



*Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ad oggi non risulta ancora erogabile in mancanza dei decreti attuativi previsti dalla stessa legge. La dotazione del fondo contempla le annualità dal 2017 al 2023. L'emendamento si rende opportuno per assicurare l'utilizzo delle dotazioni delle annualità pregresse per le annualità successive all'emanazione dei decreti citati.*



## SOCIETÀ PARTECIPATE

Modifiche in materia di società partecipate

*Aggiungere il seguente articolo xx:*

1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".
4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento."
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021."

### Motivazione

*La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

*Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).*

*La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.*

*La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di*

*razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.*

*La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.*

*La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.*

*La proposta di cui al comma 5 sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.*

*Infine, la proposta di cui al comma 6 evita l'applicazione di sanzioni per il mancato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie particolari degli enti locali.*

## APPALTI

Disposizioni in materia di appalti

Aggiungere il seguente articolo:

1. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii è calcolata sull'annualità di riferimento.

2. Al decreto legge 76/20, convertito con modificazioni dalla legge 120/20, al comma 7 dell'articolo 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "L'articolo 59, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nonché i commi 1 bis e 1 ter";

3. Al decreto legge 76/20, convertito con modificazioni dalla legge 120/20, al comma 7 dell'articolo 8, è aggiunta la seguente lettera:

"e) al comma 6, dopo le parole "per gli anni 2019 e 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 2021,"

### **Motivazione**

*L'articolo interviene dettando alcune disposizioni necessarie in materia di appalti. In particolare, al fine di individuare sul piano contabile l'idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, si rende necessario per il 2020 prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta di cui al comma 1 mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali. La proposta di cui al comma 2, si rende necessaria poiché, anche se il decreto legge semplificazioni ha prorogato alcune sospensioni del decreto legge cd "sblocca cantieri" fino al 31 dicembre 2021, con un impatto sicuramente positivo sugli affidamenti di lavori, beni e servizi di Comuni e Città Metropolitane, appare opportuno chiarire che, per l'appalto integrato, possibile sulla base del progetto definitivo, non sussiste alcuna limitazione all'oggetto dell'appalto stesso.*

*La proposta di cui al comma 3 è opportuna perché tale proroga, inspiegabilmente, non è stata disposta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che possono essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale solo fino al 2020, per effetto del decreto Sbloccacantieri.*

*Pertanto, risulta assolutamente necessario prorogare anche tale disposizione al 2021, allineandola così alle altre proroghe già disposte dal decreto semplificazioni.*

## **CULTURA**

### **Fondo Cura Cultura**

*Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente art 96 bis*

Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale "Cura Cultura", destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premiano il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche "card" di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

### **Motivazione**

*Il tessuto associativo culturale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle politiche culturali nelle città. Con l'istituzione del Fondo Cura Cultura i Comuni potranno assicurare la riapertura degli immobili civici affidati in gestione a terzi e sostenere le azioni delle organizzazioni culturali degli enti del terzo settore che sono state pesantemente penalizzate dalle misure restrittive determinate dalla pandemia. Allo stesso tempo il Fondo potrà sostenere la ripresa dei consumi culturali oggi pesantemente ridotti sia a causa della chiusura dei luoghi della cultura, sia a causa della complessa crisi sociale ed occupazionale. Il sostegno alla domanda colma un vuoto nelle misure fin qui adottate dal Governo e consente ai Comuni di promuovere politiche mirate.*

Integrazioni alla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di cultura

### **Art. 96 (Misure di sostegno alla cultura)**

All'articolo 96, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis

1bis. All'art. 181 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1 quinquies: 1 quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi 2 bis 2 ter 2 quater 2 quinquies

2bis. All'art. 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4 bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

2 ter. All'art. 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: 10-bis. Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

10-ter. In relazione alle disposizioni che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia Covid 19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in

modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta.

2 quater. All'art. 184 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente:  
4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Motivazione**

*La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. La proposta di cui al comma 1bis attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.*

*Le motivazioni della proposta di cui al comma 2 bis si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte della legge 77/2020, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all'efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.*

*La proposta di cui al comma 2 ter è tesa a far sì le stazioni appaltanti – ad esclusione dei musei e luoghi della cultura statali, per cui è stato previsto dalla legge 77/2020 uno stanziamento per coprire la diminuzione delle entrate dovuta a mancata bigliettazione - possano procedere ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative. L'emergenza COVID-19 ha infatti portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2021. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticeranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19. La disposizione è dunque tesa ad aiutare le imprese culturali e creative a superare le conseguenze di questa emergenza che sta mettendo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non necessita pertanto di copertura.*

*La proposta di cui al comma 2 quater interviene sul comma 4 dell'art. 184 della legge 77/2020 che rappresenta una significativa novità nel panorama degli strumenti agevolativi dedicati salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, con la previsione di un primo finanziamento del Fondo per la concessione contributi in conto interessi, affidato, come per lo Sport, all'Istituto per il Credito Sportivo, in gestione separata e gratuita. Si avverte l'esigenza di rendere più esplicita la costituzione e il primo finanziamento anche del Fondo di Garanzia, per completare gli strumenti che possono assistere le operazioni di finanziamento per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale da parte di soggetti pubblici e privati: i primi, più sensibili al tema dell'abbattimento degli*

*interessi fino all'eventuale loro azzeramento; i secondi più concentrati sulle garanzie che completano il quadro delle esigenze di accesso al credito.*

*La proposta in oggetto non modifica l'impianto testuale neanche dal punto di vista finanziario e consente di stabilire la sequenza formale che parte con la costituzione dei Fondi, alla quale farà seguito la facoltà del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di stabilirne il finanziamento, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 184.*

Fondo per il funzionamento dei piccoli musei

Art. 96  
(Misure di sostegno alla cultura)

*All'articolo 96, aggiungere infine i seguenti commi:*

5 ter. Al comma 359 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con "2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

5 quater. Al comma 360 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "presente legge" aggiungere "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

**Motivazione**

*Nella norma istitutiva del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei si chiede che il decreto di riparto sia adottato previa intesa in Conferenza Unificata (necessaria in quanto si tratta di materia di competenza legislativa concorrente e i piccoli musei sono in gran parte comunali) e che la dotazione finanziaria sia aumentata a 10 mln di euro a partire dall'anno 2021.*

Sostegno alla lettura

*Al comma 6 dell'art. 2 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti parole "una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021"*

**Motivazione**

*Nella Legge per la promozione e il sostegno alla lettura si propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 10 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.350.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.*

## SCUOLA

Risorse residue centri estivi

Al comma 1 dell'art. 105 del decreto legge n. 34/20, convertito nella Legge 77/20, dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere "e 2021"

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:

*4. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino a giugno 2021*

### **Motivazione**

*L'articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni". La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia 25 giugno 2020. Alcuni enti hanno utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni. Il presente emendamento consente ai Comuni di poter utilizzare fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021 le risorse eventualmente residue al termine dello svolgimento delle attività estive.*

Interventi Scuole Superiori

### **Art. 149**

#### *Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali*

Al comma 2 aggiungere alla fine del periodo le parole "delle scuole di province e città metropolitane".

### **Motivazione**

*La proposta normativa intende consentire alle province e città metropolitane di poter effettuare, con le risorse già stanziata dall'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interventi non solo di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di messa in sicurezza, cablaggio interno e di nuova costruzione in base alle esigenze concrete degli enti locali per garantire la sicurezza degli edifici scolastici e il diritto allo studio in ambienti idonei anche alle nuove modalità di didattica a distanza.*

Relazione tecnica

*La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto incide solo sulla tipologia di interventi ammissibili e non anche sulle risorse già stanziata e disponibili in bilancio.*



Mensa personale scolastico statale

*Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente art XY*

1.A partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell'Istruzione provvede ad integrare, per un importo pari a 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

### **Motivazione**

*Attualmente viene riconosciuto ai Comuni, per il costo sostenuto per i pasti degli insegnanti e del personale ATA statale nelle mense comunali, un rimborso che ammonta a 62 milioni di euro (meno di 2,80 euro per ciascun pasto a fronte di un importo medio reale di circa 6 euro). Con la proposta emendativa si chiede che siano previste risorse per un importo almeno pari a quello attualmente erogato.*

*La questione è stata posta negli anni passati anche all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dove i Ministeri dell'Economia e dell'Istruzione riconoscendo la fondatezza della richiesta dell'ANCI si erano impegnati da tempo ad individuare risorse da prevedere nella Legge di Bilancio.*

*La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.*

*Inoltre l'estensione del tempo pieno nella scuola primaria, a partire dal 2019 con l'incremento di 2000 classi aggiuntive ha comportato un aggravio di spesa per i Comuni relativamente al rimborso dei pasti dei 2000 docenti in più, cui vanno ad aggiungersi personale di sostegno e ATA in servizio presso le mense una spesa.*

*L'emergenza Covid-19 inoltre sta determinando un ulteriore aggravio per l'ingresso nelle scuole del cosiddetto "organico Covid" con il conseguente aumento del personale che usufruisce della mensa.*

Servizio rifiuti-Contributo scuole statali

*Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente art XZ*

1.A decorrere dell'anno 2021, è incrementata di 80 milioni di euro la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008.

### **Motivazione**

*Per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle istituzioni scolastiche statali il MIUR corrisponde direttamente ai Comuni la somma di 38,734 milioni di euro, quale importo forfettario, cifra concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001.*

*A partire dal 2009, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu, sempre nell'ambito della somma di 38,734 milioni di euro, viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che raggiungono la percentuale di raccolta differenziata prevista dal Ministero dell'Ambiente che per il 2020 è pari al 9%. Questo ovviamente comporta una diminuzione dell'importo complessivo da assegnare per tutti gli altri Comuni, oltre a far notare come il costo di questo servizio sia aumentato nell'arco di 20 anni. E' necessario pertanto incrementare l'importo complessivo anche per corrispondere ai Comuni virtuosi che effettuano la raccolta differenziata, un contributo significativo.*

Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale

#### Art. 165

#### Disposizioni in materia di personale scolastico

*All'art. 165 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3 bis. A partire dall'anno 2021 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo un contributo pari a 245 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3 ter. Con apposito provvedimento, previo passaggio in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

#### **Motivazione**

*La proposta di emendamento è finalizzata a prevedere uno stanziamento a favore dei Comuni di risorse pari a 245 milioni di euro annui per le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, svolte per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come già previsto per le Province e Città Metropolitane per le scuole secondarie di II grado che ricevono un contributo annuo statale 100 mln di euro.*

*La stima dell'importo da assegnare ai Comuni si basa sui dati MIUR riferiti agli alunni disabili presenti nei vari ordini di scuola nell'anno scolastico 2020/2021: scuola dell'infanzia (19.907); scuola primaria (100.434); scuola secondaria di primo grado (70.431); per un totale di 190.772 di competenza dei comuni; scuola secondaria di secondo grado (77.899), di competenza di Province e Città Metropolitane.*

*Calcolando che per le città metropolitane e province il contributo per ciascun studente disabile è pari a € 1.280 (100 mln diviso il n. studenti complessivi), utilizzando lo stesso parametro quindi moltiplicando la cifra di euro 1.280 per il numero complessivo di alunni disabili delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo si ottiene la cifra richiesta.*



Libri di testo scuole primarie

*Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente art XY*

1. A partire dal 2021 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98."

### **Motivazione**

*I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole primarie di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art. 42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.*

*Con l'ultimo decreto del Ministero dell'Istruzione di maggio 2020, relativo alla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021, si è verificato un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, da 175,6 euro per l'anno 2019/2020 a 176,9 per l'a.s. 2020/2021. L'incremento è dovuto all'adeguamento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal MEF per l'anno 2020 è pari all'0,8%.*

*Un adeguamento che seppur contenuto grava esclusivamente sulle casse dei Comuni. Per questo motivo l'ANCI sostiene ancora una volta la necessità di un incremento delle risorse a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni.*

SPORT

Estensione dell'ecobonus 110% agli impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione

*Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente art. 12 bis*

All'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera e) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti parole: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione"

### **Motivazione**

*La proposta di emendamento è motivata dalla necessità di prevedere la possibilità di*

*incentivare interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi di proprietà pubblica, in modo da riqualificare detti impianti e ridurre i costi di gestione per le società sportive.*

## WELFARE

Personale impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri

*Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:*

### Art. 146 bis

*(Personale impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri: deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali e di altri operatori sociali)*

Nel triennio 2021-2023, i Comuni facenti parte del Sistema di accoglienza SAI possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

### Motivazione

*Poiché il decreto legge n. 130/2020 (c.d. "dl immigrazione") prevede un ruolo centrale dei Comuni nell'accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, si propone la deroga per le assunzioni a tempo determinato di personale da impiegare nella gestione dei servizi legati all'accoglienza e integrazione dei migranti, al fine di evitare la delega totale della governance degli interventi al terzo settore e al fine di integrare nella misura massima possibile gli interventi in un miglior funzionamento complessivo del welfare territoriale. Negli anni 2018 e 2019, grazie alla possibilità prevista dall'art. 16 (Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale), comma 5, del dl n. 91/2017 poi convertito in Legge, che prevedeva una parziale estensione dei limiti finanziari per i contratti di lavoro flessibili per potenziare il personale esclusivamente finalizzato a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, i Comuni, soprattutto quelli medi e piccoli, hanno potuto rafforzare gli interventi anche per l'intera popolazione locale. Appare indispensabile che questa misura, superata questa fase di tre anni, venga stabilizzata in via ordinaria, sia per dare continuità ai servizi già attivati dai Comuni, che per incentivare l'adesione alla rete SAI (già Siproimi e SPRAR).*

Sistema di accoglienza e integrazione SAI

### Art. 181

Integrazione del fondo a disposizione del Ministero dell'Interno

*All'articolo 181, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:*

*"2. Al fine di assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del sistema di accoglienza e integrazione SAI, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,*



convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

### **Motivazione**

*La proposta emendativa, condivisa con il Ministero dell'Interno, si rende necessaria per poter disporre un ampliamento dei posti della rete SAI (Siproimi/Sprar) già a partire dal 2021 e il calcolo dell'incremento è stato elaborato sulla base della media di costo pro capite pro die applicata dal Ministero stesso.*

*Tale esigenza risponde non solo alla necessità di dotarsi di spazi adeguati in relazione alla contingente emergenza sanitaria da Covid19, ma, anche, alla necessità di dare concretamente avvio al rinnovato sistema di accoglienza nazionale, così come delineato dal decreto legge n. 130/2020 (c.d. "dl immigrazione"), che porta il SAI ad essere il sistema di accoglienza principale, lasciando ai centri governativi CAS e CARA un ruolo residuale e per permanenze di breve periodo, anche nell'ottica di un miglior funzionamento complessivo del welfare territoriale, mettendo in campo misure che, pur rivolte alle persone accolte nella rete, attivano un beneficio per tutta la comunità ospitante.*

Deroghe Cosfel

*Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. XXY*

Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Motivazione**

*La norma è finalizzata ad introdurre una semplificazione procedurale per gli Enti sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL). In base alle disposizioni del TUEL, la Commissione deve effettuare una valutazione preventiva circa la sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale effettuate da tali Enti.*

*Sotto questo profilo, la disciplina introdotta dall'art. 57 septies del DL n. 104/2020 ha previsto chiaramente la neutralità finanziaria di tutte le spese di personale etero-finanziate, coperte cioè con fondi nazionali o regionali.*

*Si evidenzia la presenza di una pluralità di fonti normative, finalizzate a sviluppare politiche nazionali in diversi ambiti (es: politiche di welfare, sicurezza nelle città, rilancio dell'economia nelle aree incise dal sisma, etc.), che dispongono finanziamenti ai comuni strettamente finalizzati ad effettuare assunzioni di personale in specifici settori (assistenti sociali, agenti di polizia locale, personale tecnico) o ad attuare politiche di welfare (lavori socialmente utili e di pubblica utilità).*

*Le conseguenti assunzioni di personale, in quanto integralmente finanziate, hanno effetti neutri sui bilanci e di conseguenza cessa di avere ragion d'essere la verifica di sostenibilità finanziaria da parte della COSFEL. L'eliminazione del controllo determina anche una maggiore semplificazione e speditezza delle assunzioni, e quindi tempestività nell'attuazione delle politiche di carattere generale presupposte al finanziamento.*

Personale impiegato negli interventi e servizi per il contrasto alla povertà (modifiche all'articolo 1 comma 200, della Legge n.205/2017): deroga ai vincoli per le assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali e di altri operatori sociali

*All'art. 68 aggiungere il seguente comma 2:*

“All'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 riformulare come segue:

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26, , a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

#### **Motivazione**

*Al fine di garantire la continuità del servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni nonché garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà su tutto il territorio nazionale nei limiti delle risorse disponibili (ai sensi dell'articolo 4 del decreto RdC), si richiede di consentire ai Comuni, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà, di poter effettuare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali ed altri operatori sociali in ragione della natura strutturale del suddetto fondo.*

*Tale intervento si ritiene necessario anche in ragione delle attese ricadute sociali della pandemia e del conseguente atteso incremento dei beneficiari del reddito di cittadinanza.*

Stabilizzazioni assistenti sociali

*All'art. 68 aggiungere il seguente comma 3:*

“Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26 e) garantire la continuità della presa in carico da parte del Servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a

decorrere dal 1° gennaio 2021 gli enti locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse individuate dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26.

Le procedure di cui al primo periodo possono essere attuate nel triennio 2021-2023. Ai fini del requisito dell'anzianità, rileva il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.”

### **Motivazione**

*La norma è finalizzata ad estendere l'applicazione delle misure sul superamento del precariato nella Pubblica amministrazione introdotte dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 al personale impiegato negli ultimi anni dai Comuni nell'ambito del Reddito di Cittadinanza. Si tratta degli assistenti e operatori sociali già impiegati con contratto di lavoro a termine a valere sulle risorse del Fondo Povertà stanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che ha maturato una significativa esperienza professionale.*

*Si fa presente che in applicazione della normativa comunitaria sulla durata dei contratti a termine, in molti casi non sarebbe possibile procedere a proroghe o rinnovi contrattuali, determinandosi così la necessità di individuare nuovo personale, con un aggravio procedurale e con una discontinuità nella presa in carico di persone fragili.*

*E' quindi necessario consentire una stabilizzazione di questo personale presso gli Enti nei quali hanno maturato un'esperienza pluriennale, a carico del Fondo di contrasto alla povertà, che ha carattere strutturale.*

*Per ciò che concerne la copertura finanziaria, tenuto conto che la norma si riferisce a rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, la loro eventuale trasformazione in contratti a tempo indeterminato non è destinata a determinare maggiori oneri.*

### **INNOVAZIONE**

Modalità di accesso al fondo per l'innovazione tecnologica

Art. 105

(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID)

Al comma 1, dopo le parole "Con i predetti decreti," inserire le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281,"

### **Motivazione**



*Il decreto Semplificazioni (DL 76/2020) ha voluto dare un maggiore impulso alla transizione al digitale, cercando di accelerarne i tempi. Sono stati inseriti nuovi interventi ed impegni da attuare, tutti coerenti con le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che i Comuni faticano ad implementare a causa delle esigue risorse a disposizione e la carenza di competenze interne specifiche.*

*Il Fondo è, quindi, al momento, la fonte più immediata di sostegno finanziario a cui i Comuni potrebbero attingere per realizzare la completa transizione al digitale auspicata.*

*Per questo motivo si ritiene indispensabile condividere in sede di Conferenza Unificata le modalità e i criteri di accesso al fondo, nonché gli interventi che saranno oggetto di contribuzione, soprattutto in caso di trasferimento di tutta o parte della dotazione finanziaria, allo scopo di garantire omogeneità di azione, ottimizzazione dei risultati e la più ampia diffusione sui territori.*

## ENERGIA E MOBILITA'

ART. 149 BIS (Modifiche all'articolo 1 commi 29 – 32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022").

*"1. Per l'anno 2020, il termine previsto al comma 32 della legge 160/2019 art. 1, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 28 febbraio 2021.*

*2. I contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, previsti per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) pari, complessivamente, a 497.220.000 euro, compresi i contributi aggiuntivi per lo stesso anno, come stabilisce l'art. 1, comma 29 -bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere destinati anche ad ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 30 del Decreto n. 34 del 14 maggio 2019 convertito in Legge n. 58/2019. 3. Relativamente agli interventi di efficientamento e innovazione dei servizi di illuminazione pubblica, i contributi possono altresì essere destinati all'acquisto bonario per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione in proprietà di terzi. 4. Relativamente ad interventi di installazione da parte dei Comuni di impianti di produzione rinnovabile e di creazione di una comunità energetica locale, i contributi possono altresì essere finalizzati all'acquisizione di impianti rinnovabili preesistenti, purchè fino al 20 kw di potenza, in proprietà di terzi".*

### Motivazione

*In considerazione della fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, si ritiene necessaria su richiesta di molti enti locali una congrua proroga, al pari di molti termini perentori relativi a finanziamenti in corso, per consentire ai Comuni di portare a termine i relativi procedimenti che sono stati oggetto di rallentamento e/o sospensione durante il suddetto periodo emergenziale. In aggiunta a ciò, lo slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l'importo del finanziamento concesso sia nella parte in entrata che in uscita rende indispensabile tale dilazione temporale, realisticamente oltre il 31 dicembre 2020. Tale termine per la chiusura dei bilanci è stato differito infatti oltre il termine perentorio previsto dal DM per l'inizio dei lavori. Occorre altresì prevedere che i*

*contributi per l'annualità 2020, 2021 compresi i fondi aggiuntivi 2021, siano destinabili anche ad ampliamenti ed estensioni di opere realizzate in sinergia con i contributi 2019, al fine di evitare una eccessiva polverizzazione degli interventi. In particolare, si ritiene utile finalizzare l'utilizzo dei contributi all'acquisizione di impianti - pali di illuminazione pubblica e impianti FER fino a 20 kw, all'interno di una strategia più ampia dei Comuni di efficientamento del servizio di IP, risolvendo il problema del riscatto dei pali irrisolto da anni, e a favore della creazione di una comunità energetica locale rinnovabile.*

## AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Bonifica siti contaminati da amianto da parte degli enti territoriali  
Art. 64. (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

*Alla fine del testo della rubrica sono inserite le parole: "e per la bonifica dell'amianto"*

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

3. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-quater: "140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane e alle Province per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici.
4. Le risorse di cui al precedente comma 3 sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2021 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 3, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità."

### **Motivazione**

*L'emendamento ha lo scopo di favorire gli interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto da parte degli enti territoriali, prevedendo che la destinazione di una quota residuale del fondo di cui al comma 140 della legge di bilancio 2017 sia destinata agli interventi programmati da comuni e città metropolitane per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici a partire da quelli scolastici.*

Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 149-bis - Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx.
2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
  - a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
  - b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis., destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
  - a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
  - b) incentivazione dell'intermodalità;
  - c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
  - d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
  - e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
  - f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
  - g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
  - h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

### Motivazione

*L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Da una quota fissa, cui si aggiunge una quota a parametrata sul maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 250 milioni di euro annui.*

Finanziamento fondo regionale protezione civile

*Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente articolo:*

«Articolo 149-bis - Fondo regionale protezione civile

- «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio »

### **Motivazione**

*Nel Codice della protezione Civile entrato in vigore nel 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare. La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni. Le responsabilità di indirizzo politico sono poste in capo ai soggetti istituzionali monocratici di natura elettiva e quelle di tipo operativo competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della Protezione civile.*

*Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all'interno dei quali devono essere avviati i "Servizi" territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti potranno anche fare riferimento.*

*Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe per l'organizzazione dei servizi territoriali da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale, altrimenti si vanifica l'intento del legislatore di creare sinergie positive attraverso risorse che potranno essere fattore moltiplicatore per quelle dei Comuni, specie più piccoli, così da evitare che i Servizi territoriali di PC siano una mera unione di "più povertà" nella gestione dei servizi di ambito.*



Istituzione del Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni

*Dopo l'articolo 149 è inserito il seguente articolo:*

“Art. 149-bis - Istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni di Protezione Civile dei Comuni”

1. Al fine di garantire un Piano nazionale delle attività di protezione civile condotte dai Comuni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1/2018, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato “Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni”, al quale sono assegnate le risorse di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma XXX. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli ottimali per lo svolgimento a livello comunale, o sovracomunale in caso di forme gestioni associate, delle attività di protezione civile, quali funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo n. 1/2018.
2. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 1, cui accedono in via prioritaria i Comuni che hanno disciplinato l'ordinamento dei propri uffici, oltre alle procedure e modalità di organizzazione della propria azione amministrativa relativa alle attività di protezione civile, sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
  - a) predisposizione o aggiornamento dei piani comunali o di ambito di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018, anche nelle forme associative e di cooperazione previste;
  - b) reperimento di strutture, beni strumentali e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile in ambito comunale o sovracomunale;
  - c) reperimento di personale qualificato.
3. Per gli anni successivi al 2021 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi da individuarsi
4. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, la spesa corrispondente al trattamento economico del responsabile del servizio di protezione civile che opera nei comuni, anche in forma associata, non si computa ai fini delle limitazioni alla capacità assunzione dei comuni medesimi.

#### **Motivazione**

*Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni, al pari di altri servizi, quali anagrafe, polizia locale ecc... per i quali sono previste risorse finalizzate, mentre ad oggi ancora nulla è stabilito in materia di supporto ai Comuni per il rafforzamento dei servizi territoriali di protezione civile, indispensabili per fronteggiare le emergenze. Si propone di istituire un fondo “perenne” da ripartire secondo un piano complessivo di rafforzamento dei servizi comunali di protezione civile, oggi drammaticamente carenti sia dal punto di vista del personale, che delle risorse strumentali.*

*Il codice della protezione civile dal 2018 ha confermato che lo svolgimento delle attività di protezione civile, rafforzate sul territorio a livello comunale sono funzione fondamentale del Comune e ha attribuito maggiore responsabilità alle strutture nelle rispettive amministrazioni locali. Ma per operare in emergenza, considerate, le responsabilità dirette dei Sindaci di natura civile e penale, è anche necessario risorse adeguate. Il passaggio da una gestione più che ventennale di tipo "volontaristico" di protezione civile ad un vero e proprio servizio comunale di protezione civile, basato su una struttura con regolamento di servizio, personale dirigenziale, personale non dirigenziale e mezzi e strumenti dedicati assume un impatto impegnativo sul territorio.*

*Con la proposta i Comuni che avranno disciplinato la propria forma organizzativa per il servizio di PC, potranno accedere a risorse nell'ambito di un Piano triennale di rafforzamento delle strutture territoriali, strutturato secondo principi che favoriscono l'aggregazione fra Comuni.*

*Si fa presente che per la stesura del Codice la legge delega aveva disposto la clausola d'invarianza finanziaria, nel confronto con il Governo è stato a più riprese però evidenziato dall'Anci al che secondo quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione - che assegna ai Comuni tra le funzioni fondamentali le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi - si sarebbe dovuto provvedere già da tempo, ai sensi degli artt. 97 e 118 della Costituzione, a trasferire al contempo anche le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio della funzione. Ciò non è avvenuto.*

*I dati di finanza riferiti al comparto dei Comuni sono noti: basta un numero, 15 miliardi di tagli negli ultimi anni, cui si aggiunge il tema della carenza del personale, accentuata ora con l'introduzione dei pensionamenti anticipati disposti dalle norme "quota 100", che è stata particolarmente sentita in questa fase di emergenza sanitaria; in protezione civile la diminuzione di personale comunale presenta una media di n. 6 figure di personale per ogni 1000 abitanti in costante diminuzione.*

*La criticità che da tempo e a più riprese è stata segnalata dall'ANCI è il rapporto in Protezione Civile tra responsabilità dei Sindaci e loro effettiva capacità di intervento. Necessario il processo di riordino consenta di scongiurare non coerenza fra funzioni assegnate ed effettiva capacità di gestirle (principio di adeguatezza).*



## SICUREZZA, LEGALITA' E POLIZIA LOCALE

Tassa di circolazione veicoli Polizia Locale

*Dopo l'articolo 133 ter è inserito il seguente articolo:*

“Art. 133 quater – Tassa di circolazione veicoli della Polizia Locale

All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera “ i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209”

### **Motivazione**

*L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.*

Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

*Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente articolo:*

“Art. 154 bis - Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il “Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni”
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1, 5 milioni l'anno 2023.”

### **Motivazione**

*L'emendamento punta a istituire un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto è necessaria oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un'intimidazione (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.*

Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata

*Dopo l'articolo 154 ter è inserito il seguente articolo:*

**“Art. 154 quater – Programma triennale per il recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata**

1. Per favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il Programma triennale è alimentato mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. “

#### **Motivazione**

*La proposta d'istituzione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata punta ad individuare una modalità di efficace e concreto utilizzo da parte dei Comuni degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l'adozione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali da destinare alle categorie più svantaggiate che contribuisca di superare le difficoltà ad oggi esistenti in merito alla gestione di tali beni.*

Modifiche al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità  
All'art. 154, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

11. Al DL 93/2013 come convertito dalla legge 119/2013, all'articolo 5-bis, comma 2, sostituire le parole “*in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*” con le seguenti parole “*in sede di Conferenza Unificata*”

#### **Motivazione**

*Le azioni contenute nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne vengono sono oggetto di riparto con un decreto che vede solo la intesa di conferenza Stato regioni. Si propone di ampliare la concertazione in sede di Conferenza Unificata per l'implicazione delle attività dei Comuni destinatari a valle delle stesse risorse, nonché dei centri anti violenza presenti sul territorio. Si tratta di attività di concertazione istituzionale tra i diversi livelli di governo e appare coerente che le risorse previste possano essere destinate con tale concertazione considerando che si tratta della fase conseguente prevista dal DL 93/2013 come convertito dalla Legge 119/2013 che stabilisce all'art. 5 che il Piano*



*strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne è adottato d'intesa in Conferenza Unificata.*

SISMA

Esenzione quota di riserva assunzioni obbligatorie per contratti a tempo determinato per emergenza sisma

*Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente articolo:*

Art. XY  
(Modifica legge n. 68/99 )

Al comma 1 dopo le parole "*....con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,*" aggiungere le seguenti parole : ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato assunti in base a norme speciali di emergenza

#### **Motivazione**

*La ratio della proposta è finalizzata ad escludere dal computo della quota di riserva i lavoratori assunti sulla base di normative speciali conseguenti al verificarsi di situazioni di emergenza, quali il terremoto, contingenti e limitate nel tempo.*

Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile

*Al D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'art. 57 quater, il seguente 57 quinquies:*

«57 Quinquies: (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali". »

#### **Motivazione**

*Si tratta di una modifica al D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), e, in particolare, all'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).*

*L'attuale comma 1-ter prevede per l'anno 2020 una dotazione finanziaria pari ad € 8,300 milioni che divisa per il numero massimo di unità di personale assumibile, pari a 200, indica una spesa pro-capite di € 41.500,00. Tale tetto di spesa individuale è difficilmente raggiungibile per la maggior parte dei contratti. Esso, infatti, è stato calcolato al lordo delle somme dovute per gli oneri accessori, nonché per l'eventuale conferimento di posizione*

organizzativa. Pertanto, solo alcune figure riescono a raggiungere tale tetto, posto che la retribuzione tabellare lorda annua di una cat. C è oggi pari ad € 32.702,60, mentre per una cat. D. è pari a € 35.447,18.

La proposta ricalca la modifica introdotta al comma 1 del medesimo art. 50-bis dall'art. 22, comma 2, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale modifica ha eliminato le parole "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" inizialmente inserite all'interno del comma 1, consentendo un maggior numero di assunzioni poiché, in assenza di un contingentamento numerico, la spesa è stata legata unicamente al tetto finanziario previsto.

Oppure:

Inserire dopo l'articolo 57, il seguente 57 bis:

**«ART. 57-bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).**  
1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "400 unità complessive".»

All'articolo 57, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

*3-nonies.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

*3-decies.* Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

### Motivazione

La proposta ha l'obiettivo di recuperare i residui non spesi nei precedenti esercizi al fine di potenziare le dotazioni finanziaria gli Uffici Speciali e della struttura commissariale senza maggiori oneri a carico del bilancio.

Compensazione minor gettito IMU

All'art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 come segue:

«Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di xxxxxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.



Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di xxxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

### **Motivazione**

*Nel D.L. 104/2020 al comma 5 è previsto il ristoro ai Comuni del minor gettito TARI, mentre nulla è previsto per la più consistente minore entrata rappresentata dall'IMU sui fabbricati inagibili o distrutti.*

Modifiche al DL 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016

Al d.l. 113/2016 come convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:

*All'art. 4 comma 1 secondo periodo: dopo le parole "50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.", aggiungere le parole : "con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti".*

### **Motivazione**

*Il DL 113/2016 convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, all' art. 4. "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" prevede che: "Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022".*

*"Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati."*

*Tale formulazione non tiene in considerazione che, proprio a causa dell'evento calamitoso, i Comuni si trovano nella condizione di dover affrontare spese straordinarie, finanziate con risorse specifiche messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti Pubblici, nonché provenienti da donazioni, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, per il sostegno alle popolazioni per il sostegno alle attività economiche la cui funzionalità è stata notevolmente ridimensionata dalla distruzione delle abitazioni, dei laboratori e dei negozi,*

*per gli interventi di sostegno alle famiglie e per quelli finalizzati alla ripresa economica dei territori.*

*Pertanto, si rende necessario scorporare, dalla spesa sostenuta negli ultimi tre anni, le spese straordinarie, sostenute con risorse dedicate e contingenti, che, conseguentemente, non possono essere considerate ordinarie e, tantomeno, strutturali e che inciderebbero, in maniera determinante, all'innalzamento della soglia di intervento dello Stato per scongiurare il Dissesto Finanziario degli Enti Locali, vanificando di fatto le finalità del provvedimento.*

Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016

*All'articolo 20 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1. al comma 1 le parole "Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle parole "Una quota pari a complessivi xxxx milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4":*

*1. al comma 2 le parole "I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle parole "I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze"*

#### **Motivazione**

*L'articolo 20 comma 1 del DL 189/2016 aveva disposto che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione fosse trasferita sulle contabilità speciali e riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici.*

*Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria. Di seguito si riporta il quadro complessivo delle richieste delle imprese ritenute finanziabili dalle regioni e di quelle finanziate nei limiti del fondo.*

*Nel Lazio sono risultati finanziabili N. 326 aziende per € 16.773.427,66e che non hanno trovato spazio nel finanziamento.*


*Nelle Marche sono risultati finanziabili N. 2032 aziende per € 157.451.987,81 e sono state finanziate N 235 aziende per Euro 19.209.530,00*

*In Umbria sono risultati finanziabili N. 437 aziende per € 27.439.026,82 e sono state finanziate N. 52 aziende per € 4.702.922,38*

*Tutto ciò considerato si chiede di rifinanziare la necessaria somma per completare le graduatorie istruite che hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende.*

Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'area cratere

*All'art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*



«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo

27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

### **Motivazione**

*La proposta è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle risorse assegnate alla ricostruzione pubblica al finanziamento di percorsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale (promozione del Turismo ed delle attività culturali, dello sviluppo dell'economia circolare, il rafforzamento dei servizi sociosanitari, sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese insediate, ecc.).*

Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia

*All'art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

### **Motivazione**

*In considerazione dei danni subiti all'aree appenninica del Centro Italia, il comma 6 dell'art. 57 del D.L. 104/2020 è completamente sostituito da una nuova formulazione volta stabilire il proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni e a chiarire la proposta contenuta nell'attuale formulazione dell'Art. 57 del DL 104/2020, che appare troppo riduttiva, oltre che in termini temporali, anche di risorse messe a disposizione.*



Istituzione zes "cratere sisma 2016"

All'art. 4 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

*"Comma 4 ter. : Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata. "*

### **Motivazione**

L'obiettivo è quello di estendere la possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016. Al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art.1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

*Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere, compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:*

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;*
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;*
- c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attestile caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;*
- d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;*
- e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.*

*I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.*

*I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo, Italia inclusa.*

*Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:*

- a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;*
- b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.*

*I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.*

*Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.*

*Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.*

*La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.*

Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud

All'art. 27 del decreto legge 104/2020 al primo comma, dopo le parole "regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale" aggiungere:

"comprendendo interamente l'area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni"

### **Motivazione**

*La proposta di includere l'area cratere nelle aree ammesse a beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, consente di mitigare gli effetti straordinari sull'occupazione determinati da due eventi strettamente negativi come la lentezza della ricostruzione post-sisma 2016 nelle aree cratere del Centro Italia e l'epidemia da COVID-19, considerato che queste aree oggi*

*versano in gravi situazioni di disagio socio-economico, dovute soprattutto dal tardivo avvio della ricostruzione e dalla sommatoria di negatività (Sisma 2016 e COVID-19) che colpiscono i diversi settori produttivi.*

Stabilizzazioni personale sisma provincia di Foggia

**Art. 162**  
**Stabilizzazioni personale sisma provincia di Foggia**

*All'art. 162, comma 1, premettere il seguente 01:*

01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: 3. omissis. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni della Provincia di Foggia ricompresi nel cratere del sisma del 31/10/2002, per il personale che alla data del 31.10.2020 risulta in servizio nei comuni interessati, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 5 dell'O.P. C.M. 3253/02.

*Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 162 è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 57, comma 3 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: a) le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;  
b) la lettera b) è abrogata.


**Motivazione**

*L'emendamento è necessario in quanto molti Comuni della Provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002 e successivi sono in difficoltà in quanto ad oggi non hanno completato i piani di ricostruzione anche per le difficoltà oggettive di procedere alla redazione dei piani di completamento a causa dello stato di precarietà nel quale versa il personale tecnico dei Comuni interessati, assunto di anno in anno con contratti di collaborazione o di dipendenza a tempo determinato.*

3.12.2020



**Unione Province d'Italia**



**UPI**

**Il Disegno di Legge di bilancio 2021 – 2023**

**A.C. 2790**

**Documento UPI  
Conferenza Unificata  
Punto 3 OdG**

*Roma, 3 dicembre 2020*

## Premessa

Il disegno di legge di Bilancio 2021 si delinea in un contesto ancora segnato dalla grave crisi sanitaria dovuta al COVID19 e dalle profonde incertezze che tutt'ora caratterizzano il contesto nazionale e globale. L'urgenza dettata dalla necessità di gestire la crisi sotto ogni profilo (sanitario, economico, sociale) considerata la difficoltà di ponderare e definire gli scenari futuri, ha infatti necessariamente obbligato il Governo a concentrare gli sforzi nei provvedimenti rivolti a risolvere l'immediato.

In questo scenario, è innegabile che Governo e Parlamento, spinti anche dall'opportunità di rispondere in maniera unitaria ai cittadini e alle imprese, hanno prima riconosciuto e poi valorizzato il ruolo degli enti locali, e delle Province, nella gestione della crisi.

Dapprima, con il DL 34/20 cosiddetto "Rilancio", che ha assegnato 500 milioni a Province e Città metropolitane per garantire il ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese causate dall'emergenza epidemiologica.

Poi il DL 104/20 cosiddetto "Agosto" non solo ha rifinanziato il fondo per garantire la gestione delle funzioni fondamentali con ulteriori 450 milioni – cifra appurata come necessaria grazie al confronto tecnico con il Governo - ma ha valorizzato il ruolo di queste istituzioni attraverso il sostegno alla ripresa degli investimenti con risorse sia per l'edilizia scolastica, sia per le infrastrutture viarie.

Si dà atto in particolare che anche per il 2021, l'articolo 154 del disegno di legge in esame rifinanzia il fondo per 500 milioni, di cui 450 per i Comuni e 50 per Province e Città metropolitane, quale ulteriore sostegno agli interventi destinati al contrasto dell'emergenza epidemiologica.

In particolare:

- incrementati i fondi per l'edilizia scolastica per gli anni dal 2021 al 2024 per un ammontare complessivo di 1 miliardo 125 milioni;
- stanziati 600 milioni per il triennio 2021-2023 per la sicurezza di viadotti e gallerie.

**Questa fiducia riposta nelle Province è derivata anche dalle performance positive che queste istituzioni hanno confermato nel 2020, programmando il bilancio in una visione fortemente orientata alla valorizzazione del ruolo di istituzione leva dello sviluppo locale.**

Infatti, per quanto attiene la spesa in conto capitale, nonostante i limiti oggettivi posti dall'emergenza sanitaria (interruzione di cantieri, limiti di personale a disposizione a causa del diffondersi del virus, l'avvio dello smartworking massivo, cosa mai sperimentata nel Pubblico Impiego) le Province hanno offerto una performance superiore a qualunque altro comparto: secondo quanto attesta il Siope, **la spesa per gli investimenti delle Province ad ottobre 2020 ha superato del +14%** quella dell'ottobre 2019.

Il dato non è eguagliato da nessun altro comparto, anzi; la Pa centrale e locale ha risentito della crisi, tanto da segnare dati in negativo rispetto alla spesa in conto capitale.

Inoltre occorre sottolineare l'impegno straordinario portato avanti dalle Province per assicurare a settembre la riapertura delle scuole superiori in presenza per circa 2,5 milioni di studenti. Avendo a disposizione non più di due mesi, tra l'altro nella profonda incertezza, tutte le Province hanno utilizzato i circa 100 milioni destinati agli interventi per l'edilizia leggera, nonostante i tempi strettissimi per aggiudicare, concludere i lavori e rendicontare il tutto.

La stessa risposta immediata è stata assicurata al bando per l'affitto di spazi ulteriori, e anche in questo caso, nonostante i tantissimi ostacoli e limiti previsti dalla norma, si è riusciti a dare piena



risposta alle richieste dei dirigenti scolastici. Le Province hanno stipulato i contratti di noleggio e affitto di ulteriori spazi per garantire il distanziamento imposto dal Comitato tecnico scientifico.

E' solo grazie a questa efficienza dimostrata dalle Province che è stato possibile aprire le scuole superiori in sicurezza.

#### **1. Il disegno di legge di Bilancio per il 2021: gli interventi per le Province**

- **Il rifinanziamento dei fondi per gli investimenti per le infrastrutture viarie**

In questi mesi le Province hanno lavorato per programmare investimenti per i prossimi anni: solo per quanto riguarda interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria, **nel corso dell'anno 2020 hanno avviato progetti per 377 milioni**, mentre per il quinquennio **2021 e 2024 hanno programmato investimenti per complessivi 1.946 milioni di euro**.

L'ingente mole di risorse destinate alle infrastrutture stradali sta consentendo il recupero del gap manutentivo che si era reso evidente negli ultimi anni a causa del brusco ridimensionamento delle risorse e dell'operatività delle Province, e i dati sulla capacità di spesa sono a dimostrare che lo sforzo che si sta compiendo è estremamente gravoso e sfidante, ma risulta alla portata degli enti.

In tal senso **non può che essere apprezzato il rifinanziamento, previsto dalla sez.II del disegno di legge di bilancio in esame**, della disposizione contenuta nel dl 104/20, la quale finanziava per complessivi 600 milioni per il triennio 2021-2023 interventi a favore della sicurezza di ponti, viadotti e gallerie della rete viaria di competenza di Province e Città Metropolitane: **ora tale importo viene innalzato a complessivi 1.150 milioni**.

- **Gli interventi per l'edilizia scolastica**

La legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 63) ha previsto il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane per un importo complessivo di **855 milioni in 5 anni (2020-2024)**.

Tali risorse sono state ripartite il 30 settembre u.s: **in 45 giorni le Province e le Città metropolitane di regioni a statuto ordinario e speciale hanno caricato sull'applicativo progetti che coprono e superano il plafond assegnato**, dimostrando grande capacità tecnica e sforzo amministrativo che ha portato lo straordinario risultato di un **caricamento da parte del 100% degli enti beneficiari entro la scadenza prevista del 17 novembre u.s.**

A questo primo piano di investimenti sull'edilizia scolastica, **a partire dal prossimo anno si affiancherà un secondo piano 2021-2024 per complessivi euro 1.125 milioni**.

Per queste ulteriori risorse la **legge di bilancio oggi in esame all'art. 149 comma 2 ha previsto un ampliamento della gamma degli interventi finanziabili**, prevedendo oltre a manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico anche messa in sicurezza, nuove costruzioni e cablaggio interno degli istituti.

Al riguardo esprimiamo il nostro apprezzamento per questa norma che accoglie le nostre richieste di scuole moderne, efficienti, sicure e connesse. Richieste che sono anche alla base delle nostre proposte sul Recovery Fund.

## **2. Cosa manca nel disegno di Legge di Bilancio 2021**

### **a) Promuovere l'eccellenza del personale delle Province per rilanciare gli investimenti: la vera sfida della Legge di Bilancio 2021**

Nel decreto-legge 104/20 (cd. Decreto Agosto) l'UPI ha avanzato richieste per accompagnare la strategia di rilancio degli investimenti attraverso interventi che rafforzassero le amministrazioni provinciali con l'assunzione di personale tecnico specializzato, figure altamente professionali necessarie per costruire strutture con competenze adeguate alla gestione delle Stazioni Uniche Appaltanti a servizio di tutti gli enti locali del territorio, a partire dai piccoli Comuni.

**Il Governo ha però accantonato questa richiesta, con la prospettiva di inserirla nella Legge di bilancio 2021.**

**Eppure, nel disegno di legge di Bilancio 2021 approvato dal Consiglio dei Ministri che è ora all'attenzione del Parlamento queste richieste sono ancora una volta rimaste inascoltate.**

**Il Governo ha dunque disatteso a quanto aveva asserito in occasione del decreto legge 104/20.**

Allo stesso tempo il disegno di legge di Bilancio riserva molte risorse per assunzioni nella pubblica amministrazione centrale e nelle Regioni, ma nulla a favore degli Enti locali, in cui la necessità di nuovo personale è urgenza immediata.


Ciò lascia trasparire una volontà di centralizzare le strutture, mantenendo debole la capacità amministrativa delle amministrazioni locali che sono il livello istituzionale che dovrà mettere a terra gli investimenti necessari per la ripresa diffusa del Paese.

Nelle scelte del Governo permane un'ottica centralizzatrice che mira a costruire una piramide rovesciata strategicamente fallimentare rispetto all'esigenza di rilancio di un'azione diffusa di investimento nei territori e che poggia su gambe fragili.

Da una rilevazione dell'UPI sui fabbisogni di personale specializzato nelle Province delle Regioni a statuto ordinario effettuata nel mese di ottobre 2020 emerge il seguente quadro di richieste.

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO</b>	<b>FABBISOGNO (N.)</b>
<b>D</b>	<b>Tecnico (per gli uffici di progettazione)</b>	<b>362</b>
<b>D</b>	<b>Tecnico (per le stazioni appaltanti)</b>	<b>140</b>
<b>D</b>	<b>Amministrativo (per le stazioni appaltanti)</b>	<b>182</b>
<b>D</b>	<b>Informativo (per gli uffici per la digitalizzazione)</b>	<b>152</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>836</b>

**Di fronte alla mancanza di ascolto delle richieste avanzate dalle Province e dai territori c'è il rischio di non garantire a Province le capacità organizzative necessarie per affrontare, nella piena efficienza delle strutture, le prossime sfide di rilancio degli investimenti nazionali ed europei.**



Per questo ribadiamo dunque le nostre richieste, che consideriamo prioritarie per la futura visione strategica di sviluppo del Paese. Si tratta di un'urgenza che Governo e Parlamento devono risolvere in questa Legge di Bilancio, per garantire alle istituzioni che saranno chiamate alla sfida del rilancio degli investimenti, piena efficienza.

- **Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane, da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA** per facilitare la realizzazione degli investimenti territoriali, attraverso un concorso nazionale unico che semplifichi e acceleri le procedure di assunzione. Le risorse per queste assunzioni possono derivare da una riduzione dei tagli ancora previsti in capo alle Province e dalla legge 190/14 o da stanziamenti specifici ricavabili nelle risorse disponibili del bilancio dello Stato.
- **Il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti provinciali e metropolitane, attraverso il loro inserimento per legge nell'ambito delle stazioni appaltanti qualificate** previste nell'articolo 38, comma 1, del codice appalti e la previsione che queste strutture possano immediatamente rafforzare la loro capacità amministrativa attraverso l'immissione di personale specializzato a tempo determinato per far fronte alle richieste che gli enti locali e i Comuni del territorio avanzeranno in forma volontaria e non obbligatoria.
- **La definitiva cancellazione della previsione della struttura di progettazione centrale** che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha posto in capo all'Agenzia del Demanio con una copertura di risorse pari a 100 milioni di euro annui, risorse del bilancio dello Stato inutilmente bloccate da due anni. Tra l'altro delle 300 persone da assumere, 120 avrebbero dovuto essere assegnate alle Province. Sarebbe auspicabile che **le risorse bloccate a livello centrale siano utilizzate per consentire il rafforzamento delle strutture delle stazioni appaltanti degli enti locali ed, in particolare, delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane.**

#### b) Il riordino delle Province e delle Città metropolitane nel disegno di legge di Bilancio 2021

**L'articolo 144 della Legge di Bilancio in esame**, con il quale si gettano le basi per un riordino della finanza provinciale, e più in particolare dei fondi e dei contributi assegnati al comparto, **rappresenta un primo tassello per un importante processo di chiarezza e semplificazione** rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, in termini di tagli, spending review e interventi diversi che hanno provocato una complessa stratificazione di operazioni finanziarie diversificate da ente ad ente.

Le Province come noto hanno subito rimodulazioni alle risorse proprie insostenibili e sperequate, e dunque si rende **necessario un punto fermo da cui poter ripartire** per raggiungere l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario reale delle proprie gestioni quale espressione dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione. **Ecco perché si ritiene indispensabile eliminare la previsione della spending review prevista all'articolo 157 per 50 milioni nel triennio 2023-2025, evidentemente in palese contrasto con il prospettato riordino della finanza provinciale**

Ciò significa consolidare la responsabilità istituzionale che le Province hanno dimostrato in questi ultimi anni nel contesto di una sana gestione finanziaria, economica e patrimoniale.

Dall'annullamento della capacità programmatoria occorre transitare al rilancio della propensione delle Province alla Programmazione pluriennale sia di parte corrente sia, soprattutto, dedicata alla spesa d'investimento.

La forza di una nuova struttura organizzativa della Provincia qualificata e professionalizzata per il raggiungimento gli obiettivi di sviluppo dei territori più volte richiamati, deve trovare **una copertura finanziaria duratura nella situazione corrente dei bilanci.**

Tenendo conto di queste premesse non possiamo non sottolineare che la norma proposta nel disegno di legge di bilancio 2021 **rappresenta solo un riassetto contabile dei fondi senza le aperture istituzionali che devono essere costruite sulla base di una perequazione verticale e infrastrutturale**, che tengano conto delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, sempre sulla base di un equilibrio finanziario dei bilanci di parte corrente sostenibile e duraturo.

**In particolare è necessario intervenire correggendo e integrando la norma rispetto ai seguenti profili:**

- I. Evoluzione e potenziamento dei fabbisogni standard, da strumento per le manovre riduttive a strumento di allocazione efficiente delle risorse considerando nel termine di fabbisogno non solo la spesa corrente ma anche la spesa in conto capitale;
- II. Potenziamento dell'autonomia finanziaria su cui poter poggiare e costruire una reale e autonoma capacità fiscale da correlare ai fabbisogni standard;
- III. Prevedere l'incremento delle risorse a favore delle Province e Città metropolitane attraverso una perequazione verticale finanziata dallo Stato, in modo strettamente connesso anche alla necessità di realizzare una reale perequazione infrastrutturale affinché le Province e Città metropolitane siano messe in condizione di poter intervenire con le loro politiche di investimento nelle zone a più basso indice di infrastrutturazione

E' indispensabile cioè per **garantire una prospettiva coerente con le funzioni da esercitare che lo sforzo positivo fatto del Governo di aumentare la "capacità operativa" delle Province con l'aumento delle dotazioni finanziarie per gli investimenti, si associ ad un riordino della finanza che non preveda più interventi di "tamponamento"** e congiunturali ma una messa a regime di un livello di governo costituzionale che ne garantisca autonomia finanziaria e equilibrio delle gestioni complessivamente considerate, sia di parte corrente, sia di investimento.

Gli ultimi dati sulla spesa delle Province del resto dimostrano come il comparto sia in grado di esercitare un ruolo positivo di responsabilità istituzionale anche in un 'ottica di coordinamento della finanza pubblica.



## LE RICHIESTE DELLE PROVINCE PER LA LEGGE DI BILANCIO 2021

1. Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane, da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico.
2. Il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti provinciali e metropolitane, attraverso il loro inserimento per legge nell'ambito delle stazioni appaltanti qualificate previste nell'articolo 38, comma 1, del codice appalti e l'immissione di personale specializzato a tempo determinato.
3. La cancellazione della previsione della struttura di progettazione centrale che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha posto in capo all'Agenda del Demanio e l'assegnazione delle risorse a questa destinate, 100 milioni, a Province e Città metropolitane per il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti.
4. La modifica dei criteri di definizione dei fabbisogni standard con l'introduzione della verifica della spesa in conto capitale insieme alla spesa corrente.
5. Il potenziamento dell'autonomia finanziaria su cui poter poggiare e costruire una reale e autonoma capacità fiscale da correlare ai fabbisogni standard.
6. L'incremento delle risorse a favore delle Province e Città metropolitane attraverso una perequazione verticale finanziata dallo Stato, per intervenire con investimento nelle zone a più basso indice di infrastrutturazione.
7. La cancellazione della spending review prevista all'articolo 157 per 50 milioni nel triennio 2023-2025, poiché in evidente contrasto con il prospettato riordino della finanza provinciale.

### CONCLUSIONI

Nonostante ormai sia stata riconosciuta in maniera unanime sia dal Governo che dal Parlamento la necessità e urgenza di procedere alla revisione profonda delle norme di riordino delle Province, intervenendo a correzione delle storture causate dalla Legge 56/14, dobbiamo constatare che il processo avviato con il tavolo di lavoro per la definizione delle norme di modifica del TUEL sta procedendo estremamente a rilento.

Un ritardo che impatta in maniera pesante sulla capacità di efficienza delle Province e delle Città metropolitane, su cui invece, come abbiamo ampiamente ricordato, Governo e Parlamento stanno facendo pieno affidamento. Da un lato, dunque, si assegnano a queste istituzioni risorse e compiti sempre più impegnativi, dall'altro non si procede come necessario a chiarire le tante incongruenze mai risolte, a partire dalla netta assegnazione delle funzioni fondamentali e dal riconoscimento del ruolo di istituzione per lo sviluppo e la semplificazione.

Ribadiamo in questa occasione l'urgenza di dare una forte accelerazione al processo avviato, così da mettere ordine entro il 2021 al quadro di amministrazione e governo dei territori e delle comunità. Si tratta di un passaggio essenziale anche per assolvere, in maniera credibile ed efficace, alla sfida per la ripresa dello sviluppo che tutte le istituzioni, insieme, sono chiamate ad affrontare e vincere.

3.12.2020



Unione Province d'Italia



UPI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI**

**LEGGE DI BILANCIO 2021/2023**

**AC 2790-bis**

**Roma 25 novembre 2020**

**PROROGA POTERI COMMISSARIALI EDILIZIA SCOLASTICA A SINDACI E  
PRESIDENTI DI PROVINCIA**

**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:**

**ART. 87 BIS (Misure per l'edilizia scolastica)**

**1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all'articolo 48, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1:**

**1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;**

**2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;**

**b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:**

**«d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».**

**2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a contribuire all'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48 del decreto legge 104/2020 (1250 milioni per gli anni 2021-2024) mediante una semplificazione delle procedure.*

*In particolare:*

- *viene prorogato al 31.12.2021 il termine per l'utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall'articolo 7 ter- del dl 22/20*
- *si prevede una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del Codice degli appalti che disciplinano, rispettivamente, il previo inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e la procedura di approvazione dei progetti prevedendo un rinvio alla l.n. 241/90 relativamente alla conferenza di servizi*
- *viene attribuita agli enti locali la possibilità di variare, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti*
- *si prevede che, in considerazione della prioritaria specificità dell'edilizia scolastica, possano restare in vigore i poteri commissariali già definiti e approvati con il Dl scuola, evitando al contempo l'incertezza che si sta generando in considerazione dell'approvazione del decreto legge 76/20 che ha invece previsto una razionalizzazione dei poteri commissariali eliminando questa previsione specifica per l'edilizia scolastica e creando di conseguenza molta incertezza per gli enti locali che hanno già avviato gli interventi di edilizia scolastica essendo stati autorizzati in vigenza della normativa di cui all'articolo 7 ter.*



**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**144. (Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)**

**Modificare la rubrica in**

**144 (Riordino della finanza di Province e Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario)**

**1. Dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente:**

**“Tale differenza è applicata ai fini della perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale e orientata anche a superare la riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014. Nella determinazione dei fabbisogni standard sono introdotti gradualmente indicatori di fabbisogno infrastrutturale sulla base dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che saranno emanati ai sensi dell’articolo 150, comma 1 della presente legge. Le capacità fiscali si applicano tenendo conto degli effettivi spazi di autonomia finanziaria e fiscale delle Province e delle Città Metropolitane anche in una prospettiva di potenziamento della propria autonomia tributaria.**

**2. Al comma 1 le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle parole “decreto del Ministro dell’Economia e finanze di concerto con il Ministro dell’Interno”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento ha la finalità di realizzare il riordino della finanza provinciale e delle città metropolitane, prevedendo:*

- *la perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale;*
- *il superamento della riduzione delle risorse di cui all’art. 1, comma 418, della legge 190/2014;*
- *l’introduzione graduale di indicatori di fabbisogno infrastrutturale;*
- *il collegamento delle capacità fiscali alla vera autonomia finanziaria degli enti anche nella prospettiva di un potenziamento della medesima;*

*Allo stesso tempo si chiede che nel processo di determinazione dei fabbisogni standard si tenga debitamente conto del lavoro che sarà svolto sulla perequazione infrastrutturale previsto all’articolo 150. Per maggiore semplicità l'emendamento, al punto 2, prevede che il riparto annuale non avvenga attraverso un DPCM, bensì un decreto dei Ministri dell’Economia e dell’Interno.*



EMENDAMENTO

AC 2790-bis

**Art. 150.(Fondo per la perequazione infrastrutturale)**

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole "delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome" sono aggiunte le parole ", nonché dell'Anci e dell'UPI".

All'articolo 1, comma 1 le parole "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle parole "in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,".

*MOTIVAZIONE*

*Stante la straordinaria importanza del tema della perequazione infrastrutturale, di fatto previsto fin dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09 ma mai finora concretamente avviato, non si può prescindere da un adeguato coinvolgimento di tutti i livelli di governo locali, anche attraverso la concertazione in sede di Conferenza Unificata.*



**EMENDAMENTO  
AC 2790-bis**

**Art. 154 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole "1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole "per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti parole "per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

All'art. 154 dopo il comma 2 inserire il seguente:


"2-bis. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell'anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

## MOTIVAZIONE

*Il tavolo di monitoraggio dovrebbe considerare la situazione dei riflessi della pandemia, attualmente in recrudescenza sulle dinamiche delle entrate e delle spese del 2021 e valutare ulteriori ristori e riorientamenti della verifica finale 2020 (certificazione di maggio e rendiconti).*

*I possibili rischi di riflessi dell'emergenza su perdita entrate 2021 sono prioritariamente legati al ciclo economico, con particolare riferimento al mercato automobilistico, cui l'autonomia finanziaria di comparto è strettamente connessa.*

*L'emendamento dunque prevede un **aumento delle risorse già stanziato nel ddl**, nonché **l'inserimento di una norma di principio (comma 2-bis) che consenta agli enti locali di determinare le previsioni di bilancio in continuità con un volume di risorse disponibile "ordinario"** e quindi tenendo conto del sostegno statale già intervenuto nel 2020 e prevedibile anche per il 2021, fermi restando gli esiti del monitoraggio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.*



# SOSPENSIONE OBBLIGO ACCANTONAMENTO PER PERDITE PARTECIPATE

## EMENDAMENTO

AC 2790-bis

Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente

### Articolo 154 bis (Accantonamenti per perdite partecipate)

**Per le annualità di bilancio 2021 – 2022 – 2023 Alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

### MOTIVAZIONE

*L'emergenza epidemiologica avrà indubbiamente un impatto negativo sui risultati di esercizio delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, sia per il corrente esercizio 2020 che, presumibilmente, per quelli 2021 e 2022. Secondo la norma vigente, con riferimento all'esercizio 2020, ciascuna Amministrazione, con riferimento alle perdite registrate nel 2020 dalle proprie società partecipate, è tenuta ad accantonare nel proprio bilancio finanziario 2021 risorse di entità variabile, potenzialmente rilevante, commisurata proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Altrettanto dovrebbe avvenire per le annualità successive.*

*Poiché è noto che l'annualità di bilancio a seguito dell'emergenza Covid19 sarà caratterizzata da gravi difficoltà nell'assicurare gli equilibri di bilancio in via ordinaria, l'emendamento è finalizzato a prevedere sin dal bilancio iniziale 2021 – 2023 o, comunque, in corso di esercizio, la disapplicazione della norma che obbliga a questi ulteriori accantonamenti; in caso contrario potrebbe essere sostanzialmente impossibile assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, soprattutto con riferimento alle situazioni nelle quali la copertura delle perdite registrate dalle società partecipate potesse avvenire, negli esercizi successivi, grazie al progressivo ritorno a risultati economici positivi, superata la fase emergenziale (si pensi ad esempio alle partecipazioni detenute dagli enti locali nelle società di TPL, Aeroporti, ecc)*

**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 155 è inserito il seguente:**

**Art. 155 bis (Rinvio disciplina canone unico)**

**All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modifiche:**

- a) al comma 816 la parola "2021" è sostituita dalla parola "2022"**
- b) al comma 836 la parola "2021" è sostituita dalla parola "2022"**
- c) al comma 837 la parola "2021" è sostituita dalla parola "2022"**
- d) al comma 843 la parola "2020" è sostituita dalla parola "2021"**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento si rende necessario per far slittare di un anno l'introduzione a regime del canone unico che andrebbe a sostituire altre fattispecie di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali. La fase emergenziale non ha consentito un adeguato approfondimento sia dell'equivalenza finanziaria di questa operazione, sia la predisposizione del relativo regolamento.*

*Peraltro l'operazione di equivalenza finanziaria può essere fatta, previa condivisione con tutti gli stackholder, in una fase di "normalità" di ciclo economico.*



EMENDAMENTO

AC 2790-bis

All'articolo 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è così riformulato: “in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.”;

b) il comma 5 è soppresso.

*MOTIVAZIONE*

*L'emendamento è finalizzato ad eliminare la spending review triennale 2023-2025 per il comparto dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Ciò in ragione dell'estrema precarietà degli equilibri finanziari che questi enti hanno dovuto registrare per i pesanti tagli ricevuti nel corso degli anni precedenti, uniti al drastico ridimensionamento degli organici obbligato dalla normativa della legge Delrio n. 56/14, che non consente alcuna forma di risparmio tantomeno sui processi di digitalizzazione e razionalizzazione organizzativa.*

*Necessita di copertura*



**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 163 inserire il seguente articolo:**

**Art. 163-bis**

**(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)**

**1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.**

**Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) al comma 106 sostituire le parole “100 milioni annui” con le parole “50 milioni annui” e aggiungere alla fine il seguente periodo: “Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”**
- b) al comma 165 le parole “300 unità” sono sostituite dalle parole “100 unità”;**
- b) il comma 166 è soppresso.**

**MOTIVAZIONE**

*Per il rilancio di investimenti diffusi nei territori vi è la necessità e l'urgenza di destinare risorse specifiche alle assunzioni di personale specializzato negli enti locali ed, in particolare, nelle Province e nelle Città metropolitane.*

*La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire a Province e Città metropolitane di assumere personale altamente specializzato per rafforzare le strutture di progettazione, di gestione degli appalti o dei processi di trasformazione digitale.*

*Negli ultimi anni il personale delle Province e delle Città metropolitane ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede l'innesto di*

*personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.*

*L'emendamento proposto, al comma 2, prende atto dei ritardi che ci sono stati nell'attuazione delle disposizioni relative all'assunzione di personale specializzato nella struttura di progettazione istituita nell'ambito dell'Agenzia per il Demanio: ne riduce la dotazione da 300 a 100 unità, e destina la metà del finanziamento della struttura alle assunzioni dirette da parte delle Province e Città metropolitane.*

**QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE STAZIONI UNICHE APPALTANTI  
DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE**

**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 163 inserire il seguente articolo:**

**Art. 163-bis**

**(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)**

**1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»**

**2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.**

**MOTIVAZIONE**

*Nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire la continuità dell'attività degli uffici tecnici e delle stazioni uniche appaltanti anche a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio. La proposta prevede al comma 1 che le stazioni uniche appaltanti siano strutture qualificate di diritto alla gestione degli appalti anche per altre amministrazioni per favorire il ricorso ad esse da parte dei Comuni e di altre amministrazioni del territorio sulla base di un'adesione volontaria.*

*Per far fronte alle esigenze di una rapida ripresa degli investimenti locali, con il comma 2, si consente alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture tecniche e amministrative che gestiscono le SUA, procedendo, fino al 31 dicembre 2021, in modo rapido e in deroga ai limiti vigenti, alle assunzioni di personale destinato agli uffici tecnici e alle stazioni uniche appaltanti, a tempo determinato o con ricorso a forme di lavoro flessibile, ricorrendo alle graduatorie ancora valide, per realizzare delle strutture organizzative che possano gestire e in modo adeguato la fase di ripresa degli investimenti degli enti locali.*

*Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e sono pertanto pienamente sostenibili dal punto di vista finanziario. A regime, negli anni successivi, queste assunzioni rientreranno nella nuova disciplina delle assunzioni previsto dall'articolo 17 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.*

**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 163 inserire il seguente articolo:**

**Art. 163-bis**

**(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)**

**1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.**

**MOTIVAZIONE**

*Il decreto-legge 34/19, come modificato dalla legge di conversione, ha previsto anche per le Province e le Città metropolitane una revisione della disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato che entrerà in vigore a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1-bis, in analogia a quanto già avvenuto per le Regioni e per i Comuni.*

*Ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge che disciplina il nuovo regime per le assunzioni, tuttavia, il decreto ministeriale, anche a causa del protrarsi dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, non è stato ancora emanato.*

*L'emendamento proposto ha la finalità di anticipare l'applicazione nelle Province e nelle Città metropolitane della disposizione relativa al salario accessorio prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-bis, del DL 34/19 e della disposizione sulla neutralizzazione delle spese di assunzione di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti prevista dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 104/20, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale sulla nuova disciplina delle assunzioni.*

**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Art. 145. (Norme contabili per gli enti territoriali)**

**Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**3 bis. All'art.41 della Legge n.448/2001, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2bis: "le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'art.204 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31.12.2020 abbia superato il limite ivi previsto.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento consente, per il solo anno 2021, agli enti che si trovano già nella condizione di superamento dei limiti di cui al 204 TEUL, di riconvertire posizioni debitorie con elevato costo di interessi, con altre forme di indebitamento con oneri più vantaggiosi.*



**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:**

**Art. 183-bis. (Interruzione sanzioni ANAC)**

- 1. I procedimenti sanzionatori dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell'art. 213 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'art. 213 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.**
- 2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."**

**MOTIVAZIONE**

*Nel corso dell'anno 2020 sono pervenute dall'Ufficio Sanzioni dell'ANAC una serie di procedimenti sanzionatori relativi ad anomalie nel caricamento dei dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, con la richiesta di pagare una sanzione pecuniaria ovvero di presentare eventuale ricorso. Occorre tener presente che le attività di verifica e procedimenti sanzionatori avviati dall'ANAC sono pervenuti durante il periodo di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 nel quale gli uffici degli enti sono stati chiusi per mesi, con divieto per il personale di accedere alle sedi, salvo servizi indispensabili da rendere in presenza.*

*Allo stesso tempo, occorre ricordare che le persone gravate da tali sanzioni sono dirigenti e funzionari che in questo periodo sono impegnati quotidianamente nel far fronte alle emergenze e nella gestione di un numero rilevante di procedure per l'avvio di investimenti pubblici non rinviabili. Rispetto a questa situazione di difficoltà è opportuno un intervento normativo per interrompere i procedimenti sanzionatori in atto almeno fino alla fine del periodo di emergenza dando la possibilità i dipendenti coinvolti di procedere alle comunicazioni richieste in un termine congruo.*

**EMENDAMENTO**

**AC 2790-bis**

**Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente**

**Articolo 57 bis (Finanziamento funzione controllo fenomeni discriminatori)**

**Per il finanziamento della funzione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 17 aprile 2014, n. 56 per Province e Città metropolitane, è istituito presso il Ministero del Lavoro un apposito fondo destinato al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, con una dotazione annua di 3 milioni di euro. Per il riparto tra gli enti interessati è emanato un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali.**

*MOTIVAZIONE*

*La Legge di riordino delle Province e Città Metropolitane, n. 56/14 ha inserito, tra le funzioni fondamentali di questi enti, anche il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione della pari opportunità.*

*Si tratta di funzioni direttamente connesse a quelle svolte, al livello nazionale dalla Consigliera Nazionale di Parità e omologhe figure a livello regionale e Provinciale.*

*Ma è una funzione non finanziata: sia le indennità che il finanziamento della relativa struttura sono integralmente postea a carico dei bilanci di Province e Città metropolitane, determinando in questo modo un drastico ridimensionamento del ruolo ed del funzionamento di tale organo, che appare fortemente destrutturato, nonché privo dei mezzi e strumentazioni necessari per adempiere al proprio ruolo.*

*Per tale motivo si chiede di garantire di una copertura finanziaria analogamente a quanto previsto dal fondo nazionale che finanzia la Consigliera nazionale di Parità.*

